

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

490^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 28 MAGGIO 1971

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente GATTO

INDICE

COMMISSIONE PERMANENTE

Convocazione Pag. 24769

CONGEDI 24769

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 24769

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 24769

Presentazione di relazione 24769

Seguito della discussione:

« Riforma dell'ordinamento universitario » (612); « Modifica dell'ordinamento universitario » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuovo ordinamento dell'Università » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « Provvedimenti per l'Università » (408), di iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « Riforma dell'Università » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiù e di altri

senatori; « Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « Norme per la immissione in ruolo dei docenti universitari » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga. **Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 612:**

PRESIDENTE Pag. 24795 e *passim*
ANTONICELLI 24777 e *passim*
BERGAMASCO 24837
BERTOLA, *relatore* 24771 e *passim*
* CHIARIELLO 24779, 24780, 24793
* CIFARELLI 24835
CODIGNOLA 24840
DE LUCA 24807
DE MARSANICH 24831
* DE ZAN 24808
DINARO 24794
* DI PRISCO 24834

490ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

28 MAGGIO 1971

FORTUNATI Pag. 24792, 24812
GERMANÒ 24787, 24811
GRONCHI 24847
IANNELLI 24811, 24812, 24829
LEONE 24791 e *passim*
LIMONI 24815
MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*
24771 e *passim*
NENCIONI 24847
PAPA 24776
PELLICANÒ 24789

PERNA Pag. 24842
PIOVANO 24787
ZACCARI 24844

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 24847, 24848

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15,30).

Si dia lettura del processo verbale.

GERMANÒ, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico al Senato che hanno chiesto congedo i senatori: Angelini per giorni 2, Carraro per giorni 2, Florenza per giorni 2, Forma per giorni 2, e Lo Giudice per giorni 2.

Annunzio di convocazione di Commissione permanente

PRESIDENTE. Comunico, a norma del quinto comma dell'articolo 29 del Regolamento, che la 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) è convocata per domani, 29 maggio 1971, alle ore 10, per la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge: « Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per l'incentivazione dell'attività edilizia » (1742).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

BERTOLA e CARRARO. — « Elevazione della dotazione ordinaria dell'Istituto di studi fi-

losofici per finanziare l'Istituto superiore di scienze religiose » (1744).

Comunico inoltre che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro dei lavori pubblici:

« Cessione in proprietà di alloggi costruiti dallo Stato in conseguenza di terremoti » (1745).

Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), il senatore Del Nero ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge: DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — « Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige » (1509).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

PERRINO. — « Autorizzazione a vendere a trattativa privata al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi il compendio immobiliare denominato " Deposito nafta Marina militare del Seno di Levante " con riassegnazione del relativo ricavo allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per la costruzione di nuove infrastrutture sostitutive » (177), *col seguente nuovo titolo:* « Autorizzazione a

vendere a trattativa privata al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi il compendio immobiliare denominato "Deposito nafta Marina militare del Seno di Levante" »;

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

Deputati RAFFAELLI ed altri; GRASSI BERTAZZI; ORIGLIA ed altri; BALDANI GUERRA ed altri; SCOTTI ed altri; MONTI ed altri. — « Disciplina del commercio » (1724).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Riforma dell'ordinamento universitario** » (612); « **Modifica dell'ordinamento universitario** » (30), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « **Nuovo ordinamento dell'Università** » (394), d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « **Provvedimenti per l'Università** » (408), d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « **Riforma dell'Università** » (707), d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** » (81), d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** » (236), d'iniziativa del senatore Formica; « **Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari** » (1407), d'iniziativa del senatore Tanga. **Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 612**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « **Riforma dell'ordinamento universitario** »; « **Modifica dell'ordinamento universitario** », d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « **Nuovo ordinamento dell'Università** », d'iniziativa del senatore Germanò e di altri senatori; « **Provvedi-**

menti per l'Università », d'iniziativa del senatore Gronchi e di altri senatori; « **Riforma dell'Università** », d'iniziativa del senatore Sotgiu e di altri senatori; « **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** », d'iniziativa del senatore Romano e di altri senatori; « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** », d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan; « **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** », d'iniziativa del senatore Formica; « **Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari** », d'iniziativa del senatore Tanga.

Avverto che nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Passiamo all'esame dell'articolo 32, precedentemente accantonato. Se ne dia lettura.

G E R M A N Ò , *Segretario:*

Art. 32.

(*Assegni per i ricercatori*)

L'assegno è individuale e indivisibile. Esso è attribuito per un quinquennio e il suo importo lordo annuo è di lire 2.000.000 per i primi due anni, e di lire 2.500.000 per i successivi. La corresponsione è effettuata, nel corso dell'anno, in dodici rate mensili di uguale ammontare.

Al ricercatore universitario che durante tale quinquennio consegua il dottorato di ricerca, l'assegno è confermato per un altro biennio. Un'ulteriore proroga può essere concessa, per non oltre due anni, con motivata deliberazione del consiglio di dipartimento.

Il consiglio medesimo può inoltre, per riconosciuto valore dell'attività scientifica del ricercatore universitario, deliberare detta conferma ed altresì l'ulteriore proroga dell'assegno, nei termini sopra precisati, anche se l'interessato non abbia conseguito il menzionato titolo di dottore di ricerca.

L'ammontare annuo lordo dell'assegno, nei periodi di conferma e di ulteriore pro-

roga di cui ai due precedenti commi, è di lire 3.000.000.

Gli assegni di cui al presente articolo si intendono compresi fra quelli considerati dal punto 1) dell'articolo 84 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, come risulta modificato dalla legge 14 maggio 1965, n. 504.

I ricercatori universitari sono obbligatoriamente soggetti all'assicurazione generale di invalidità, vecchiaia e superstiti, all'assicurazione di malattia, nonché, nei casi stabiliti, all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. All'iscrizione relativa provvede l'amministrazione dell'ateneo, con i criteri di ripartizione dei rispettivi oneri osservati per il personale non di ruolo dello Stato.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono ancora da esaminare alcuni emendamenti che sono stati già svolti. Se ne dia lettura.

GERMANO, Segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « lire 2.000.000 » e « lire 2.500.000 », con le altre: « lire 2.500.000 » e « lire 3.000.000 ».

32. 8

CODIGNOLA

Al secondo comma, sopprimere il secondo periodo, ed aggiungere alla fine del primo le parole: « per l'importo di lire 3.500.000 annue; può essere confermato anche a chi non abbia conseguito il dottorato di ricerca, con motivata deliberazione del consiglio di dipartimento ».

Consequentemente, sopprimere il terzo e quarto comma.

32. 9

CODIGNOLA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il ricercatore può svolgere la sua attività anche presso università straniera. In tal caso, egli ha diritto alla corresponsione dell'assegno per la durata massima d'un anno; il Dipartimento al quale è assegnato può con-

sentire la corresponsione per un secondo anno se lo stato delle ricerche in corso renda indispensabile l'ulteriore permanenza del ricercatore all'estero ».

32. 10

CARRARO, CODIGNOLA

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere su questi emendamenti.

BERTOLA, relatore. Il relatore, a nome della maggioranza della Commissione, è favorevole agli emendamenti 32. 8, 32. 9 e 32. 10.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

MISASI, Ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, il Governo è senz'altro favorevole all'emendamento 32. 10. Per quanto riguarda gli emendamenti 32. 8 e 32. 9 mi rimetto all'Aula; debbo, però, richiamare l'attenzione su una considerazione. Dal momento che non abbiamo potuto fornire questa legge di ulteriori finanziamenti, approvare questi due emendamenti significherebbe ridurre il numero dei ricercatori; debbo far rilevare che questa riduzione non mi sembra molto opportuna; ed infine, soprattutto con il secondo emendamento, l'aumento a lire 3.500.000 dell'assegno è di una certa consistenza anche in relazione agli stipendi, per esempio, dei professori di scuola media.

Tenuto conto di queste considerazioni, non posso che esprimere notevoli perplessità sui primi due emendamenti, soprattutto sul secondo cioè il 32. 9. In ogni caso mi rimetto all'Assemblea. Sul terzo emendamento, il 32. 10, dichiaro di essere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32. 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32. 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 32 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 61, precedentemente accantonato. Se ne dia lettura.

GERMANÒ, *Segretario:*

Art. 61.

(Inquadramento dei docenti).

I professori ordinari e straordinari di cui ai commi, rispettivamente, terzo e secondo dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 311, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati di diritto, alla data medesima, con decreto rettorale, nel ruolo unico dei docenti universitari, nella classe di stipendio corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata.

Sono altresì collocati in tale ruolo, con le modalità indicate nel comma precedente, nella classe iniziale di stipendio ovvero nella classe corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata, i professori aggregati di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 585, nonché, nella classe iniziale, i vincitori dei concorsi a posto di professore aggregato banditi precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

Sono inoltre collocati nello stesso ruolo, nella classe iniziale di stipendio:

a) coloro che siano o siano stati compresi in una terna, anche non più valida per decorso dei termini di chiamata, di vincitori di concorso a cattedra universitaria già espletato, ovvero bandito precedentemente all'entrata in vigore della presente legge;

b) coloro che siano o siano stati incaricati di insegnamento ufficiale per almeno nove anni anche non consecutivi, di cui non meno di due nell'ultimo quinquennio, e che siano in possesso di abilitazione alla libera

docenza confermata ovvero di maturità ottenuta in un concorso a cattedra universitaria;

c) coloro che, per almeno sette anni anche non consecutivi, di cui non meno di due nell'ultimo quinquennio, siano o siano stati incaricati di insegnamenti ufficiali presso università o istituti superiori italiani o che abbiano ricoperto posizioni di insegnamento equivalenti a quelle anzidette presso università o istituti superiori stranieri, siano in possesso di abilitazione alla libera docenza confermata ovvero di maturità ottenuta in un concorso a cattedra universitaria, e siano assistenti universitari di ruolo ovvero vincitori di concorso di scuola secondaria superiore;

d) gli assistenti universitari di ruolo che da sette anni abbiano conseguito la qualifica di aiuto e siano in possesso di abilitazione alla libera docenza confermata ovvero di maturità ottenuta in un concorso a cattedra universitaria.

Gli inquadramenti di cui al terzo comma del presente articolo sono disposti, a domanda da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Gli aventi titolo sono nominati per la materia, o per materia che sia parte di quella, eventualmente determinata dalla facoltà, relativa all'incarico o a uno degli incarichi di insegnamento svolti, ovvero relativa alla libera docenza o alla maturità in concorso a cattedra possedute, presso la sede di servizio, ovvero presso altra sede qualora questa, entro tre mesi dal riconoscimento del titolo all'immissione in ruolo, si sia avvalsa del diritto di chiamata. Gli aventi titolo di cui al punto a) del precedente comma che non prestino servizio come incaricati o assistenti presso sedi universitarie, sono nominati, o per la materia del rispettivo concorso, o per una materia che sia parte di quella, previa designazione da parte delle sedi universitarie effettuata secondo le procedure in atto all'entrata in vigore della presente legge; qualora tale designazione non sia formulata entro un anno dal riconoscimento del diritto alla nomina, a questa

provvede il Ministro, sentita la Commissione di cui all'articolo 97 della presente legge.

Gli inquadramenti da disporsi ai sensi del presente articolo saranno effettuati in relazione ai posti disponibili in organico. La eventuale eccedenza degli inquadramenti rispetto ai posti esistenti al 16 ottobre 1971 farà carico alla quota prevista nel 1972 per i concorsi di cui all'articolo seguente.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

GERMANÒ, Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« A decorrere dal 1° novembre 1971 è istituito presso il Ministero della pubblica istruzione il ruolo unico del docente ricercatore universitario. Tale ruolo è sostitutivo di quelli attuali di professore di ruolo, professore aggregato, assistente ordinario, nonché di tutte le altre figure di docenti e ricercatori previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore alla data di pubblicazione della presente legge ».

61.21 PAPA, BONAZZOLA RUHL Valeria, SOTGIU, CINCIARI RODANO Maria Lisa, PIOVANO, PELLICANÒ, FARNETI Ariella, ROMANO

All'emendamento 61.24, al terzo comma, dopo la lettera a), inserire la seguente lettera:

« a-bis) coloro che siano stati dichiarati maturi scientificamente e didatticamente all'unanimità con un concorso a cattedra universitaria e siano in possesso di libera docenza confermata da almeno 9 anni — con effettivo esercizio di attività scientifica e didattica nell'ultimo quinquennio — e siano stati incaricati per almeno 9 anni consecutivi di insegnamento ufficiale universitario ».

61.24/1 ANTONICELLI, ANDERLINI ed altri

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I professori ordinari e straordinari di cui ai commi, rispettivamente, terzo e secon-

do dell'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 311, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati di diritto, alla data medesima, con decreto rettoriale, nel ruolo unico dei docenti universitari, nella classe di stipendio corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata.

Sono altresì collocati in tale ruolo, con le modalità indicate nel comma precedente, nella classe iniziale di stipendio, ovvero nella classe corrispondente a quella in godimento e con l'anzianità in essa maturata, i professori aggregati di cui alla legge 25 luglio 1966, n. 585, nonché nella classe iniziale i vincitori dei concorsi a posto di professore aggregato banditi precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

Sono inoltre collocati nello stesso ruolo, nella classe iniziale di stipendio;

a) coloro che siano o siano stati compresi in una terna, anche non più valida per decorso dei termini di chiamata di vincitori di concorso a cattedra universitaria già espletato, ovvero bandito precedentemente all'entrata in vigore della presente legge;

b) i direttori delle scuole di ostetricia e i direttori degli osservatori astronomici e vulcanologici;

c) docenti italiani che da almeno 5 anni hanno acquisito in università straniere un posto corrispondente a quello di professore ordinario di ruolo e sono tutt'ora in servizio presso quelle università.

Gli inquadramenti di cui al terzo comma del presente articolo sono disposti, a domanda da presentarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Gli aventi titolo di cui al precedente comma che non prestino servizio come incaricati o assistenti presso sedi universitarie, sono nominati, o per la materia del rispettivo concorso, o per una materia che sia parte di quella, previa chiamata da parte delle sedi universitarie effettuata secondo le procedure in atto attinenti all'entrata in vigore della presente legge; qualora tale chiamata non sia formulata entro sei mesi dal riconoscimento del diritto alla nomina a questa

provvede il Ministro, sentito il Consiglio nazionale universitario.

I professori di cui al punto c) del comma terzo sono inquadrati a richiesta e dopo riassunta la cittadinanza italiana, in base alle preferenze espresse dagli interessati, tenuto conto delle esigenze didattiche e scientifiche dalle singole università. Ai fini della classe di stipendio e della anzianità verrà computato a loro favore, oltre il periodo di servizio eventualmente già prestato nelle università italiane, anche quello trascorso in servizio attivo nelle università straniere ».

61.24

IL GOVERNO

Sopprimere il secondo, terzo e quarto comma.

61.3

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-SANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al terzo comma, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« (...) gli ex-aiuti ed ex-assistenti di ruolo, con libera docenza confermata, che perdettero il posto per ragioni politiche o razziali, raggiunsero in università straniere il posto di professore ordinario di ruolo e sono tutt'ora in servizio presso quelle università sono inquadrati, a richiesta e dopo riassunta la cittadinanza italiana, con la qualifica di professore ordinario. Ai fini della classe di stipendio corrispondente e della anzianità verrà computato, oltre al periodo di servizio già prestato nella università italiana, anche quello trascorso in servizio attivo nelle università straniere. Le assegnazioni di sede dei professori di cui a questa lettera sono disposte dal Ministro della pubblica istruzione in base alle preferenze espresse dagli interessati, tenuto conto delle esigenze didattiche e scientifiche rappresentate dalle singole università ».

61.20

SPIGAROLI, CODIGNOLA, DE LEONI, DALVIT, DE VITO, DEL NERO, LATANZA, VARALDO, TIBERI

Al terzo comma, sopprimere le lettere b), c) e d).

61.5

GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

In via subordinata all'emendamento 61.3, al terzo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) coloro che siano o siano stati incaricati per almeno sette anni non consecutivi, di cui non meno di due nell'ultimo quinquennio, e che siano in possesso di abilitazione alla libera docenza confermata ovvero di maturità ottenuta in un concorso a cattedra universitaria ovvero siano in possesso di abilitazione alla libera docenza anche non confermata ed assistenti universitari di ruolo » e conseguentemente sopprimere le parti sub c) e sub d).

61.4

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-SANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al terzo comma, lettera b), sostituire le parole: « per almeno nove anni » con le altre: « per almeno cinque anni ».

61.14

COLELLA

Al terzo comma, lettera c), sopprimere le seguenti parole: « ovvero vincitori di concorso di scuola secondaria superiore ».

61.1

TRABUCCHI

In via subordinata, all'emendamento 61.5, al terzo comma, lettera c), dopo le parole: « istituti superiori italiani », inserire le altre: « , ivi comprese le scuole di specializzazione e perfezionamento, ».

61.6

GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO

In via subordinata all'emendamento 78.2 al terzo comma, lettere b) e c), sopprimere, ove ricorra, la parola: « confermata ».

61.11

DE LEONI, ARCUDI

Al terzo comma, lettera c), sostituire le parole: « per almeno sette anni » con le altre: « per almeno tre anni ».

61. 15 COLELLA

Al terzo comma, lettera c), sostituire le parole: « per almeno sette anni anche non consecutivi » con le altre: « per almeno cinque anni anche non consecutivi ».

61. 22 GIARDINA

Al terzo comma, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« (...) coloro che hanno insegnato la stessa materia presso la medesima università ininterrottamente per sei anni consecutivi e che siano in possesso di abilitazione alla libera docenza nella stessa materia ».

61. 13 DE LUCA

Al terzo comma sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) gli assistenti universitari di ruolo, purchè forniti della qualifica di aiuto, ovvero di incarico di insegnamento, ovvero di abilitazione alla libera docenza ».

61. 16 COLELLA

Al terzo comma, lettera d), sostituire le parole: « da sette anni » con le altre: « da almeno cinque anni ma da non più di quindici anni ».

61. 2 TRABUCCHI

Al terzo comma, lettera d), sostituire le parole: « da sette anni » con le altre: « da cinque anni ».

61. 23 GIARDINA

Al terzo comma, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nonchè gli assistenti universitari di ruolo da sette anni che siano in possesso di abilitazione alla libera docenza confermata e di maturità ottenuta in concorso a cattedra universitaria ».

61. 9 BALDINI, MAZZOLI

Al terzo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« (...) gli assistenti universitari di ruolo che siano in possesso di abilitazione alla libera docenza confermata o di maturità ottenuta in un concorso a cattedra universitaria, che siano incaricati di insegnamento universitario ufficiale e che abbiano da 5 anni conseguito la qualifica di aiuto ».

61. 18 CASSANO

Al terzo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« (...) coloro i quali, avendo rivestito la qualifica di assistente universitario di ruolo per almeno sette anni nelle università italiane, siano in possesso dell'abilitazione alla libera docenza confermata ed esercitino attualmente od abbiano esercitato presso università estere legalmente riconosciute l'insegnamento come professore di ruolo ».

61. 19 CASSANO

Dopo il terzo comma, inserire il seguente:

« I professori titolari di insegnamento ufficiale in università straniere, che siano anche forniti di libera docenza e siano stati assistenti ordinari presso università italiane, vengono ope legis nominati docenti ».

61. 10 CASSANO

Dopo il terzo comma, inserire il seguente:

« Nella valutazione degli anni di incarico devono computarsi anche gli anni o i semestri di insegnamento ufficiale negli istituti o università stranieri di lingua italiana e nell'istituto italiano archeologico di Atene ».

61. 12 BETTIOL

Sopprimere il quarto comma.

61. 7 GERMANO, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Sopprimere il quinto comma.

61. 8 GERMANO, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Sopprimere il quinto comma.

61. 17

COLELLA

P A P A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento 61. 21 intendiamo ribadire la nostra proposta di una definizione chiara, non equivoca della istituzione del ruolo unico del docente ricercatore. Si tratta di un ruolo che sostituisce gli attuali ruoli di professori di ruolo, professori aggregati, assistenti ordinari, nonché di tutte le altre figure di docenti e ricercatori previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Non starò a ripetere, se non per cenni, le ragioni della nostra proposta avendola noi a lungo e con forza sostenuta nel corso del dibattito in Commissione, avendola posta tra i punti fondamentali di una riforma democratica dell'ordinamento universitario, avendola ribadita nel corso del dibattito tenutosi in Aula. Dirò, quindi, solo per cenni, che l'istituzione del ruolo unico del docente ricercatore costituisce, a nostro avviso, uno degli strumenti principali di rottura della vecchia organizzazione gerarchica e autoritaria, piramidale dell'università, che poneva al vertice un piccolo numero di docenti e in un rapporto di dipendenza, di subordinazione, via via una serie di classi di docenti, dal professore straordinario all'aggregato, dall'assistente ordinario all'assistente volontario.

A parte le gravissime degenerazioni, che sono state oggetto di critiche e di condanna, a cui ha dato luogo una siffatta organizzazione, a parte la stessa degradazione scientifica ed anche morale prodotta dalla gelosa custodia del privilegio, dalla conservazione del potere della cattedra, a parte anche il tipo di selezione dei docenti, le compromissioni nel conferimento delle cattedre, due motivi fondamentali sostengono la nostra proposta. In primo luogo la profonda e rapida dilatazione della popolazione studentesca, nella misura in cui i professori ordinari o perchè assorbiti in altre mansioni o per il numero limitato non potevano attendere da soli all'inse-

gnamento ed alla ricerca, ha, in realtà, fatto scomparire la differenza tra ordinari, straordinari, aggregati ed assistenti. Sappiamo benissimo che, principalmente nelle università più affollate, il lavoro dell'insegnamento, della ricerca, degli esami, della cura delle tesi di laurea è in massima parte sostenuto da docenti cosiddetti subalterni.

Il secondo motivo è che il ruolo unico del docente ricercatore vuole, nella nostra proposta, ribadire un tipo nuovo di ricerca e di insegnamento, un nuovo tipo di didattica, un diverso rapporto docente-studente. Il superamento della lezione *ex cathedra*, la ricerca per gruppi di lavoro, la visione interdisciplinare della ricerca e del sapere richiedono una nuova figura di docente, diversa da quella tradizionale. Sembra perciò a noi giusto che ci sia una sola qualifica di docente, quella del docente ricercatore, un unico ruolo di tutti coloro che risultino qualificati all'insegnamento ed alla ricerca, con il passaggio nel ruolo unico, s'intende con determinate garanzie di qualificazione scientifica e didattica, di tutti coloro che già oggi svolgono a vario titolo funzioni di insegnamento.

Con questo nostro emendamento abbiamo voluto — dicevo — ribadire l'esigenza di una definizione chiara, non equivoca, di un unico ruolo di docente, tanto più se si considera che il principio del docente unico di cui all'articolo 20 risulta, nelle proposte della maggioranza, gravemente compromesso da una serie di eccezioni, da nuove figure di docenti o dalla permanenza, sia pure temporanea, di vecchie figure che ripropongono una nuova gerarchia di docenti. Parlo dei docenti associati di cui all'articolo 30; mi riferisco alle norme transitorie che mantengono in essere per un lungo periodo i professori con qualifica di fuori ruolo ed in posizione speciale, agli incaricati comandati di cui all'articolo 68, al ruolo ad esaurimento degli assistenti straordinari, ai lettori di lingue straniere non associati. Si tratta quindi di una serie non indifferente di figure di docenti che ripropone in forme nuove una vecchia organizzazione e classificazione.

Mi sono limitato ad illustrare questo emendamento poichè nel merito delle pro-

poste contenute nell'articolo 61 e che riguardano l'inquadramento dei docenti interverrà il collega Piovano. Concludo dicendo che l'emendamento da noi presentato si muove proprio nella direzione di una proposta di inquadramento dei docenti diversa dalla proposta della maggioranza. Si tratta cioè di superare veramente la vecchia organizzazione autoritaria, gerarchica del personale docente, di garantire a tutti coloro che si dedicano all'insegnamento ed alla ricerca pari dignità, uguale condizione giuridica, di promuovere insomma un reale e profondo rinnovamento dell'intero ordinamento universitario.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, come il Senato ricorderà, in sede di replica ebbi occasione di precisare che uno dei punti sui quali mi sembrava che in Aula si dovesse ulteriormente meditare (insieme a tutti gli altri che poi sono stati rivisti) era proprio quello delle norme transitorie attinenti all'immissione nel ruolo unico dei docenti di personale attualmente esistente nell'università; ed espressi allora la mia contrarietà ad una eccessiva larghezza dell'immissione *ope legis*. In coerenza con quel proposito, questo emendamento riduce l'*ope legis* agli aggregati e ai ternati che, essendo vincitori di un concorso, anche sotto il profilo costituzionale possono benissimo essere immessi nei ruoli senza offendere nessun principio già esistente, a parte le ovvie considerazioni di opportunità.

Sono convinto che questa soluzione rende più credibile lo sforzo riformatore di questa legge sottraendo la legge stessa alla possibile accusa di aver voluto servire interessi particolari. Se questa modifica verrà accolta, credo che tutti coloro che si sono mossi con lealtà di intenzioni per la riforma dell'università, e quindi al limite gli stessi incaricati e assistenti che hanno svolto una certa battaglia per la riforma dell'universi-

tà italiana, possano con più libertà e, oserei dire, con più dignità affermare la validità della loro battaglia eliminando qualsiasi sospetto che la indebolirebbe anche ove non fosse, come io credo, corrispondente al vero. Quindi ritengo questa una norma estremamente importante per dare una certa qualificazione alla legge che del resto ha già di per sé, in tutto il suo contesto.

Per questi motivi ho presentato il mio emendamento che per il resto si illustra da sé e pertanto mi consente di non aggiungere altro.

ANTONICELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONICELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, ritengo che l'emendamento 61.24/1 da me presentato insieme ad altri colleghi sia più che accettabile dopo la giusta strage di troppe immissioni: oltre naturalmente ai professori ordinari e straordinari, agli aggregati e ai vincitori dei concorsi a posti di professore aggregato banditi precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, oltre a coloro che siano o siano stati compresi in una terna, anche se non più valida (come prevede il punto a) dell'articolo 61) proponiamo che abbiano diritto all'inquadramento in ruolo coloro che siano stati dichiarati maturi scientificamente e didatticamente. La nostra proposta consente di dare tutte le garanzie dei titoli conquistati. La maturità (come afferma il collega Fortunati) potrà essere o meno un titolo di grande serietà, però oltre alla maturità scientificamente e didatticamente dichiarata, mi sembra che il punto più qualificante sia rappresentato dai due « e » aggiuntivi (non quindi due « o »), cioè: « e siano in possesso di libera docenza confermata » (del resto nella stessa discussione in Commissione proprio il tema della conferma era quello che rendeva valida la immissione stessa) « da almeno 9 anni » ed inoltre: « e siano stati incaricati per almeno 9 anni consecutivi di insegnamento ufficiale universitario », il che mi sembra dare tutte le ga-

ranzie didatticamente e scientificamente necessarie.

Per questi motivi mi permetto di raccomandare all'attenzione del Ministro e del relatore l'accettazione del mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

B E R T O L A , relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, a nome della maggioranza della Commissione, il relatore è favorevole all'emendamento sostitutivo 61.24 presentato dal Governo. Il Ministro della pubblica istruzione lo ha già illustrato ed ha mostrato il profondo cambiamento che il suo emendamento sostitutivo porta rispetto al testo della Commissione. Vorrei soltanto far notare al Ministro della pubblica istruzione che nel suo emendamento alla lettera *b*) dopo le parole « i direttori delle scuole di ostetricia », sarebbe bene scrivere le parole « di ruolo ». Per quanto riguarda i direttori degli osservatori astronomici, vorrei far presente all'onorevole Ministro che sono già docenti universitari (si tratta senz'altro di un errore). Per quanto riguarda i vulcanologi il discorso è diverso.

Circa l'emendamento illustrato testè dal senatore Antonicelli 61.24/1, poichè egli ha senz'altro seguito, come il relatore, il dibattito svoltosi in Commissione a proposito del titolo di maturità, non desidero certo ripetere qui quel dibattito e tanto meno riassumerlo. Ma a parte le considerazioni che la Commissione ha fatto, il cui giudizio era stato già espresso prima che si decidesse sull'emendamento sostitutivo del Ministro, devo far presente che l'emendamento del Ministro fa cadere tutto quello che, con un termine ormai rientrato nell'uso comune, si indica come *ope legis*. È una scelta tormentata, molto discussa che il Ministro della pubblica istruzione ha fatto d'accordo con la maggioranza della Commissione, ed il relatore non può che star fermo su questo punto, per cui prega il senatore Antonicelli di ritirare il suo emendamento ricordandosi di tutto il dibattito; altrimenti il relatore non può accettarlo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M I S A S I , Ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, faccio mie le osservazioni testè fatte dal relatore sull'emendamento 61.24/1, ma se accettassimo questo emendamento, che pure è comprensibile per lo spirito che lo anima, intaccheremmo il rigore logico della scelta fatta, che è quella di limitarsi solo agli aggregati e ai ternati proprio perchè vincitori a tutti gli effetti di un regolare concorso. La maturità è cosa diversa e non è un sistema generalizzato, per cui anche per questo motivo andremmo incontro a delle discriminazioni. Per queste ragioni quindi non posso accettare, mio malgrado, l'emendamento proposto dal senatore Antonicelli.

Colgo l'occasione, signor Presidente, per pregarla di accettare la proposta di alcune modeste correzioni al testo dell'emendamento 61.24. Effettivamente alla lettera *b*) del testo da me presentato bisognerebbe aggiungere l'espressione: « di ruolo » dopo le parole: « i direttori », e dire: « i direttori di ruolo delle scuole di ostetricia e i direttori di ruolo degli osservatori astronomici e vulcanologici »; questo perchè abbiamo fatto un'altra norma per tutto il personale non di ruolo e, senza la precisazione da me suggerita, il comma potrebbe ingenerare confusione.

Inoltre alla lettera *c*) signor Presidente, dopo la parola: « corrispondente », bisognerebbe inserire le altre: « sulla base di un giudizio del Consiglio nazionale universitario » perchè questa corrispondenza deve essere pur valutata da qualcuno ed è giusto deferire tale valutazione al consiglio nazionale universitario.

Infine, signor Presidente, all'ultimo comma mi sembra opportuno modificare le prime righe e dire: « I professori di cui al punto *c*) del comma terzo sono inquadrati secondo le medesime procedure per una materia che sia giudicata dal Consiglio nazionale universitario corrispondente a quella da essi insegnata nell'università straniera ». In questo modo il comma risulta più chiaro. Mancherebbe solo il riferimento alla cittadinanza italiana, ma è un principio generale

che abbiamo già consacrato nella legge per cui è pleonastico il richiamo ad esso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 61.21, presentato dal senatore Papa e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Senatore Antonicelli, insiste per la votazione dell'emendamento 61.24/1?

ANTONICELLI. Benchè consenta con il rigore logico a cui si è richiamato l'onorevole Ministro, debbo dire che il carattere eccezionale del mio emendamento mi invita a richiederne la votazione.

CHIARIELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **CHIARIELLO.** Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal collega Antonicelli, rendo omaggio a tutti quei concetti da lui espressi e alle clausole da lui poste perchè questi eventuali candidati possano entrare *ope legis* nel ruolo del docente unico, però bisogna distinguere quello che sta sulla carta e quella che è la realtà della vita. Dire che un candidato deve entrare nel ruolo del docente unico solo perchè una volta è stato dichiarato maturo — tutto il resto poi è consequenziale e ha un valore relativo poichè quello che conta è la maturità — significa stabilire un principio che non è di nostra pertinenza. Infatti noi non siamo un'assemblea di professori che deve giudicare: la nostra è un'assemblea politica che non deve scendere in questi dettagli. Le posso dire, senatore Antonicelli — e lei lo sa quanto me — che queste maturità si conferiscono in una maniera curiosa. Per la lunga esperienza che ho in questo campo posso affermare che vi sono delle commissioni che dichiarano tutti maturi, mentre vi sono delle commissioni che dichiarano sin dall'inizio di non voler fare nessuno maturo per evitare questioni...

PRESIDENTE. Dipende dalla stagione!

CHIARIELLO. Perfettamente; lei che è un insegnante universitario mi comprende bene. Vi sono delle materie in cui non viene fatto nessuno maturo proprio per evitare questa incrostazione di numerosi docenti che hanno avuto la loro maturità e che la vogliono far valere in ogni occasione. Alle volte, giusto per dare un contentino, si dice: diamo la cattedra a questo candidato tanto per farlo stare zitto, nominiamolo maturo all'unanimità. Ma questo non lo dobbiamo decidere noi poichè questa non è un'assemblea di professori, ripeto, ma un'assemblea politica. Quando arriverà al concorso speciale, collega Antonicelli, stia tranquillo che il candidato in possesso dei titoli ai quali lei ha accennato vi entrerà, ma non dobbiamo gonfiare questa categoria che io — se devo dire veramente come la penso — vorrei ristretta semplicemente a coloro che hanno vinto la terna e che non sono entrati per un complesso di ragioni; e si tratterebbe forse di poche unità. I rimanenti candidati dovrebbero stare ben zitti: si presenteranno ad un concorso, magari speciale, magari un concorso che li favorisce, ma dovrà trattarsi di un concorso fatto da professori della materia e non dovranno essere giudicati da un'assemblea politica. L'*ope legis* non è una cosa che onora un'assemblea legislativa.

Per questi motivi ritengo che sarebbe opportuno non insistere su questo emendamento per non creare delle situazioni preferenziali che non è il caso di creare. Lei, senatore Antonicelli, sa bene come avvengono queste cose. Il candidato in possesso di quei determinati requisiti riuscirà certamente nel concorso speciale che, secondo la legge, si svolgerà un mese dopo.

Per quanto riguarda l'emendamento del Governo devo dire che in linea di massima la nostra parte politica è favorevole. Avevamo presentato degli emendamenti con i quali volevamo proprio escludere quei punti che poi lo stesso emendamento del Governo ha escluso. Quindi voteremo a favore. Per i professori aggregati dobbiamo ricordare che hanno fatto un altro tipo di concorso, non un concorso per professori ordinari: queste cose bisogna dirle. Vi è una quantità di amici miei che hanno fatto quest'altro tipo di concorso. Non scendiamo nei dettagli, però

voglio dire che costoro, che hanno vissuto una vita negli istituti universitari, hanno diritto di essere presi in considerazione in un momento, diciamo così, di facilitazione di reclutamento. Ma poi basta: quando siamo arrivati agli aggregati non se ne deve parlare più.

Per quanto riguarda i ternati siamo perfettamente d'accordo: è umano che i ternati che non hanno trovato posto per una quantità di ragioni debbano essere i primi ad essere sistemati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il sub-emendamento 61.24/1 presentato dal senatore Antonicelli e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 61.24, sostitutivo dell'articolo 61, con le modificazioni proposte dall'onorevole Ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Restano quindi preclusi tutti gli emendamenti presentati all'articolo 61 ed esattamente gli emendamenti 61.3, 61.20, 61.5, 61.4, 61.14, 61.1, 61.6, 61.11, 61.15, 61.22, 61.13, 61.16, 61.2, 61.23, 61.9, 61.18, 61.19, 61.10, 61.12, 61.7, 61.8 e 61.17.

Da parte del senatore Germanò e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L - D I N A , Segretario:

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

Art. ...

(Trasferimenti a domanda dei docenti di ruolo)

« Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i professori di ruolo con almeno 10 anni di anzianità hanno facoltà di chiedere il trasferimento ad un

Dipartimento della stessa materia o di materia affine di altre Università, anche in soprannumero, qualora si tratti di Università la cui popolazione studentesca media abbia superato nell'ultimo quinquennio le 25.000 unità. Al trasferimento provvederà il Ministro con proprio decreto ».

61.0.1 **GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO, VERONESI, CHIARIELLO**

C H I A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **C H I A R I E L L O .** Questo emendamento, che si illustra da sè, permette ai professori di ruolo che abbiano almeno dieci anni di anzianità di chiedere il trasferimento. Si deve infatti tener presente che con lo sconvolgimento che si creerà nell'università in seguito all'applicazione di questa legge, potrà verificarsi, ad esempio, che professori di valore di una certa clinica o di un certo istituto che, a torto o a ragione, sono considerati di prima linea e che abbiano avuto una cattedra ad esempio in Sardegna, non potranno mai tornare nella sede di cui sono nativi (ad esempio chi è napoletano non può tornare a Napoli e chi è romano non può tornare a Roma) perchè si troveranno sbarrata la strada dai giovani assistenti — che non avrebbero mai neanche aspirato a diventare docenti unici o professori di università — i quali, nati a Napoli e domiciliati a Napoli o nati a Roma e domiciliati a Roma, resteranno professori dell'università di tali città.

Dobbiamo dare invece la possibilità anche a queste forze, che allo stato attuale sono considerate le migliori, di farsi strada e di arrivare in altra sede, in quella sede che preferiscono; altrimenti accadrà che la grande sede avrà professori mediocri e la piccola sede avrà professori di primo piano. Questo emendamento ha quindi una motivazione di opportunità, oltre che tecnica, anche morale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BERTOLA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il significato e la intenzione con cui i presentatori hanno motivato questo emendamento è quello di dare la possibilità di un trasferimento da una università all'altra anche in soprannumero, a condizione che la popolazione studentesca dell'università verso la quale il docente chiede di essere trasferito abbia superato le 25 mila unità nel quinquennio. A giustificazione di questo emendamento secondo il senatore Chiariello è il timore che i posti delle università dei centri importanti siano occupati dai vincitori dei nuovi concorsi.

Mi correggerà, senatore Chiariello, se ho interpretato male quanto abbiamo deciso in Commissione ovvero di aumentare i posti in organico secondo una progressività particolare. Qui abbiamo stabilito cifre di carattere generale per quanto riguarda tutte le università italiane, ma non v'ha dubbio che queste cifre si distribuiscono nelle singole università, il che vuol dire che l'organico delle singole università sarà ampliato secondo quella progressione distributivamente rispetto alla progressione indicata nel testo della Commissione.

Orbene, poichè la Commissione ha stabilito — e non poteva fare diversamente — che prima dei concorsi avvengano i trasferimenti interni da un dipartimento all'altro e i trasferimenti da un'università all'altra e, soltanto dopo, la collocazione dei vincitori dei concorsi, ogni preoccupazione pare al relatore che debba cadere. Se invece si accettasse l'emendamento del senatore Chiariello, avremmo gli organici dell'università che variano a seconda delle richieste dei docenti ordinari, senza particolari giustificazioni... (*Interruzione del senatore Chiariello*). Vorrei che il senatore Chiariello fosse convinto dell'inutilità e dell'inopportunità di questo emendamento; il relatore dà comunque parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 61.0.1 presentato dal senatore Germanò e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Piovano e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, *Segretario*:

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

Art. ...

« Nell'anno accademico 1970-71 saranno assunti, a domanda, nel ruolo di docente unico, gli attuali professori ordinari e straordinari, i ternati in un concorso per professore di ruolo, i professori aggregati, ed i professori incaricati con cinque anni di anzianità di incarico che siano liberi docenti o assistenti di ruolo.

Nel corso del quinquennio saranno banditi concorsi riservati agli assistenti ordinari, agli incaricati, ai tecnici laureati di ruolo, e a coloro che siano entrati nella terna dei vincitori di un posto di assistente di ruolo, nonchè concorsi ordinari aperti a tutti.

I concorsi di cui al comma precedente saranno banditi secondo il seguente piano:

anno accademico 1971-72:

concorso riservato	per 2.500 posti;
concorso aperto	per 2.500 posti;

anno accademico 1972-73:

concorso riservato	per 2.500 posti;
concorso aperto	per 2.500 posti;

anno accademico 1973-74:

concorso riservato	per 2.500 posti;
concorso aperto	per 3.000 posti;

anno accademico 1974-75:

concorso riservato	per 2.500 posti;
concorso aperto	per 3.500 posti;

anno accademico 1975-76:

concorso aperto per 5.000 posti.

All'entrata in vigore della presente legge tutti i docenti che hanno diritto di partecipare ai concorsi riservati acquistano tutti i diritti dei docenti di ruolo relativi al governo della università ed all'elettorato attivo per la nomina delle commissioni di concorso.

Ai docenti così inquadrati ai fini della attribuzione della classe di stipendio sarà calcolata l'effettiva anzianità maturata nei ruoli di provenienza o nell'incarico di insegnamento.

I vincitori di un concorso chiamati da parte di un dipartimento conseguono la prima classe di stipendio del docente ricercatore ».

61.0.2 PIOVANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, SOTGIU, CINCIARI RODANO Maria Lisa, PAPA, PELLICANÒ, FARNETI Ariella, ROMANO

P R E S I D E N T E . Prima di discutere e votare questo emendamento, ritengo opportuno esaminare e votare gli emendamenti 62.18, del senatore Germanò e di altri senatori, e 62.33, del senatore Piovano e di altri senatori — emendamenti che propongono la soppressione dell'articolo 62 riguardante i concorsi — perchè, ove sia approvata la soppressione dell'articolo 62, evidentemente l'emendamento 61.0.2 non ha più ragione d'essere in quanto è subordinato all'emendamento 62.33; invece ove la soppressione non sia approvata, l'emendamento 61.0.2 ha la precedenza, nell'illustrazione e nella votazione, sull'emendamento 62.34 presentato dal Governo e concernente la stessa materia.

Si dia pertanto lettura dell'articolo 62.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

Art. 62.

(Concorsi speciali).

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica

istruzione bandisce, distinti per discipline strettamente affini o per singole discipline, concorsi speciali per titoli di operosità scientifica, di anzianità e di carriera, a quattromila posti nel ruolo unico dei docenti universitari, da prelevare in ragione di mille all'anno dai contingenti disponibili in ognuno degli anni accademici 1972-73, 1973-74, 1974-75 e 1975-76, previa ripartizione dei posti stessi fra le attuali facoltà o scuole. Tale ripartizione è disposta, con decreto del Ministro medesimo, previo parere della Commissione di cui all'articolo 97, con l'adozione dei criteri indicati dall'ultimo comma dello articolo 22, in quanto applicabili. Si prescinde dall'anzidetto parere qualora esso non venga espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro.

Sono ammessi ai predetti concorsi:

gli incaricati di insegnamento ufficiale con almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, al termine dell'anno accademico 1970-71, compresi gli incaricati della direzione degli osservatori astronomici e vulcanologici;

i professori-direttori delle scuole di ostetricia purchè in possesso dell'abilitazione alla libera docenza;

gli assistenti universitari in ruolo da almeno tre anni;

coloro che abbiano conseguito la libera docenza entro il 1970 e siano o incaricati di insegnamento ufficiale o assistenti di ruolo nelle università all'entrata in vigore della presente legge.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi speciali di cui al presente articolo assegnano, per ogni candidato, fino ad un massimo di punti quindici per le pubblicazioni scientifiche, e fino ad un massimo di punti venti per i titoli di carriera e per l'anzianità maturata, secondo la seguente tabella:

a) titolo di abilitazione alla libera docenza, anche se conseguita più di una volta, *punti 1;*

b) titolo di abilitazione alla libera docenza, anche se conseguita più di una volta, in una disciplina uguale o strettamente af-

fine alla disciplina o al gruppo di discipline di cui al concorso *punti 4;*

c) titolo di abilitazione alla libera docenza confermata, con i requisiti indicati nel precedente punto b) . . . *punti 5;*

d) titolo di maturità scientifica e didattica conseguita anche in più di un concorso a cattedra universitaria per una disciplina uguale o strettamente affine alla disciplina o al gruppo di discipline di cui al concorso speciale *punti 5;*

e) titolo di maturità scientifica e didattica conseguita come specificato nel punto d), congiunto a titolo di abilitazione alla libera docenza, anche confermata, nelle discipline precisate nel punto b) . *punti 8;*

f) titolo di professore-direttore di scuola di ostetricia *punti 5;*

g) titolo indicato nel punto f), congiunto, rispettivamente:

ai titoli indicati nel punto b), ovvero nei punti b) e c) *punti 7;*

ai titoli indicati nel precedente alinea e nel punto d) *punti 9;*

h) titolo di assistente universitario:

con qualifica di aiuto conseguita da almeno due anni *punti 3;*

ordinario *punti 2;*

i) titolo di vincitore di concorso di scuola secondaria superiore per una disciplina uguale o affine alla disciplina o al gruppo di discipline di cui al concorso speciale *punti 2;*

l) titolo di funzionario della carriera direttiva nella Pubblica amministrazione, vincitore di concorso nazionale, per settori di attività aventi contenuto culturale e scientifico uguale o affine a quello delle discipline di cui al concorso speciale *fino a punti 2;*

m) anzianità di incarico di insegnamento universitario ufficiale:

per ogni anno di servizio *punti 1,*
fino ad un massimo di *punti 10;*

n) anzianità di assistente universitario con qualifica di aiuto, comprensiva anche del servizio prestato nella posizione di assi-

stente incaricato, straordinario o volontario, di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, n. 349, e successive modificazioni:

per ogni anno di servizio *punti 0,85,*
fino ad un massimo di *punti 8,50;*

o) anzianità di assistente universitario di ruolo, comprensiva anche del servizio prestato nella posizione di assistente incaricato, straordinario o volontario di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1958, numero 349, e successive modificazioni; ovvero anzianità di professore di ruolo di scuola secondaria superiore o di capo di istituto di ruolo nelle scuole secondarie superiori:

per ogni anno di servizio *punti 0,75,*
fino ad un massimo di *punti 7,50;*

p) anzianità di tecnico-laureato:

per ogni anno di servizio *punti 0,50,*
fino ad un massimo di *punti 5.*

Ai fini delle valutazioni di cui al comma precedente, non sono cumulabili fra loro i singoli punteggi attribuiti ai titoli di cui alle lettere a), b) e c). I singoli punteggi di cui alle lettere m), n), o) e p) non sono cumulabili fra loro se relativi a periodi di anzianità coincidenti.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 62.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L -
D I N A , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

62. 18

GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Sopprimere l'articolo.

62. 33

PIOVANO, BONAZZOLA RUHL Valeria,
SOTGIU, CINCIARI RODANO
Maria Lisa, PAPA, PELLICANÒ,
FARNETI Ariella, ROMANO

All'emendamento 62. 34, terzo comma, dopo le parole: « astronomici e vulcanologici »,

inserire le altre: « e delle scuole di perfezionamento o di specializzazione presso una facoltà universitaria ».

62. 34/1

LEONE

All'emendamento 62. 34, terzo comma, sopprimere, in fine, le parole: « e che siano liberi o abbiano svolto per almeno cinque anni complessivi la funzione di assistenti, anche non di ruolo, o di professori incaricati ».

62. 34/2

LEONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione bandisce un concorso a 3.500 posti nel ruolo unico dei docenti universitari ripartendoli tra le singole sedi universitarie per gruppi di discipline strettamente affini o singole discipline qualora un raggruppamento non sia possibile sulla base delle esigenze didattiche e scientifiche delle università quali risultano in atto dagli incarichi di insegnamento conferiti e da posti di ruolo di assistente.

Il Ministro della pubblica istruzione, entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, bandisce un secondo concorso a 5.000 posti di ruolo, ripartiti tra i settori di ricerca e di insegnamento e, all'interno di questi, tra le singole sedi universitarie, secondo i criteri richiamati dall'ultimo comma dell'articolo 22.

Una quota di 3.000 posti del primo concorso e di 4.000 posti del secondo concorso è riservata agli incaricati di insegnamento ufficiale con almeno tre anni di servizio compresi gli incaricati delle direzioni delle scuole di ostetricia, delle accademie militari e degli osservatori astronomici e vulcanologici, agli assistenti universitari di ruolo da almeno tre anni, nonché a coloro che all'atto dell'approvazione della presente legge siano incaricati o assistenti di ruolo e che siano liberi o abbiano svolto per almeno cinque anni complessivi la funzione di assistenti, anche non di ruolo, o di professori incaricati ».

62. 34

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« È istituito un ruolo transitorio straordinario per l'inquadramento dei docenti che all'atto della presente legge si trovino nelle condizioni di professori incaricati d'insegnamento ufficiale, presso una delle università statali o libere, e che già siano stati titolari d'insegnamento per almeno altri tre anni e dichiarino di voler sottoporsi a concorso a cattedra entro i prossimi dieci anni.

Durante il periodo di dieci anni i professori immessi nel ruolo transitorio di cui al comma precedente sono equiparati a tutti gli effetti ai professori ordinari.

Per i concorsi di cui al primo comma è riservato un numero adeguato di posti di ruolo. Eventuali norme particolari per lo svolgimento di detti concorsi sono approvate con legge.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano anche alle università libere, presso ciascuna delle quali è istituito un apposito ruolo transitorio » *e conseguentemente sopprimere gli articoli 63 e 64.*

62. 11 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

In via subordinata all'emendamento 62. 18, sostituire l'articolo con il seguente:

(Concorsi universitari speciali)

« Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su richiesta congiunta di almeno cinque Dipartimenti universitari interessati, sono banditi dal Ministro della pubblica istruzione, previo parere del CNU, concorsi universitari con procedura speciale allo scopo di formare un elenco di professori universitari idonei all'insegnamento delle varie discipline impartite presso i suddetti Dipartimenti.

All'uopo il Ministro costituisce una Commissione composta di tutti i professori di ruolo ordinari di ciascuna disciplina e, nel caso in cui il loro numero sia inferiore a 10, anche delle discipline dichiarate affini.

Le predette Commissioni non possono essere costituite prima della creazione del CNU e debbono portare a termine i lavori entro quattro mesi dalla loro costituzione.

Le Commissioni, a maggioranza di tre quarti dei componenti, formano un elenco degli insegnanti idonei. Le relazioni delle Commissioni debbono essere approvate dal Consiglio nazionale universitario che è tenuto a prendere visione anche di eventuali relazioni di minoranza.

Gli idonei sono designati dai singoli Dipartimenti al Ministro della pubblica istruzione per la loro nomina come docenti universitari.

La procedura speciale di cui al presente articolo può essere adottata solo nel termine di cui al primo comma. Trascorso tale termine si applica la normale procedura concorsuale prevista dalla presente legge la quale ha immediata applicazione per tutti i concorsi per i quali non sia stata adottata la predetta procedura speciale ».

62. 19 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

In via subordinata all'emendamento 62. 19, sostituire il secondo comma con il seguente:

« È ammesso ai predetti concorsi il seguente personale docente in servizio presso le Università alla data di entrata in vigore della presente legge:

1) gli incaricati di insegnamento ufficiale compresi gli incaricati della direzione degli osservatori astronomici e vulcanologici e gli incaricati d'insegnamento in scuole di specializzazione e perfezionamento;

2) i professori-direttori delle scuole di ostetricia;

3) gli assistenti di ruolo e non di ruolo;

4) gli abilitati alla libera docenza ».

62. 20 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

In via subordinata all'emendamento 62. 20, al secondo comma, primo capoverso, sopprimere le parole da: « con almeno tre anni », fino a: « 1970-71 ».

62. 21 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

In via subordinata all'emendamento 62. 21, al secondo comma, primo capoverso, sostituire le parole: « con almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, al termine dell'anno accademico 1970-71 », con le altre: « con almeno due anni di servizio, anche non consecutivi, all'entrata in vigore della presente legge ».

62. 22 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Al secondo comma, primo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e i rettori e gli insegnanti nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica ».

62. 7 IANNELLI

Al secondo comma, primo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e i direttori ed i docenti nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica; ».

62. 15 ZACCARI

In via subordinata all'emendamento 62. 20, al secondo comma, primo capoverso, dopo le parole: « e vulcanologici », inserire le altre: « e gli incaricati di insegnamento in scuole di specializzazione e perfezionamento, ».

62. 23 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

In via subordinata all'emendamento 62. 20, al secondo comma, terzo capoverso, sopprimere le seguenti parole: « da almeno tre anni ».

62. 24 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

In via subordinata all'emendamento 62. 20, al secondo comma, quarto capoverso, sostituire la parola: « 1970 », con l'altra: « 1971 ».

62. 25 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

In via subordinata all'emendamento 62. 20, al secondo comma, ultimo capoverso, dopo le parole: « o assistenti di ruolo », inserire le altre: « o assistenti volontari che abbia-

no superato un esame nazionale per borse di addestramento didattico e scientifico ».

62.26 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

« Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai liberi docenti ed agli incaricati non liberi docenti ancorchè non abbiano rivestito l'incarico nell'anno accademico 1970-71, se sono funzionari della carriera direttiva dello Stato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ».

62.32 DE LEONI

Al terzo comma, sostituire le parole: « fino ad un massimo di punti quindici per le pubblicazioni scientifiche » *con le altre:* « fino ad un massimo di punti venti per le pubblicazioni scientifiche ».

62.8 IANNELLI

In via subordinata all'emendamento 62.19, al terzo comma, sostituire le parole: « quindici per le pubblicazioni scientifiche, e fino ad un massimo di punti venti » *con le altre:* « venti per le pubblicazioni scientifiche, e fino ad un massimo di punti quindici ».

62.27 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Al terzo comma, lettera h), dopo le parole: « da almeno due anni » *inserire le altre:* « ma da non più di dieci ».

62.1 TRABUCCHI

In via subordinata all'emendamento 62.11, al terzo comma, lettera h), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« Volontario od altra qualifica equiparata punti 1 ».

62.12 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-
SANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI,
FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA,
LAURO, PICARDO, TANUCCI
NANNINI, TURCHI

Al terzo comma sopprimere la lettera i).

62.2 TRABUCCHI

In via subordinata all'emendamento 62.11, al terzo comma, lettera i), dopo le parole: « scuola secondaria superiore », *inserire le altre:* « statale o pareggiata ».

62.13 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-
SANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI,
FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA,
LAURO, PICARDO, TANUCCI
NANNINI, TURCHI

In via subordinata all'emendamento 62.19, al terzo comma, dopo la lettera i), inserire la seguente:

« . . .) Titolo di abilitazione con punteggio non inferiore a sette decimi o di idoneo in un concorso di scuola secondaria superiore per una disciplina uguale o affine alla disciplina o al gruppo di discipline di cui al concorso speciale:

punti 1; ».

62.28 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Al terzo comma sopprimere la lettera l).

62.3 TRABUCCHI

In via subordinata all'emendamento 62.19, al terzo comma, lettera l), sostituire le parole: « nella pubblica amministrazione » *con le altre:* « o dei ruoli tecnici della pubblica amministrazione ovvero degli enti pubblici ».

62.29 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Al terzo comma, lettera m), dopo le parole: « di insegnamento universitario ufficiale » *inserire le altre:* « o di insegnamento nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica ».

62.9 IANNELLI

Al terzo comma, lettera m), dopo le parole: « di insegnamento universitario ufficiale », *inserire le altre:* « o di insegnamento

nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica ».

62. 16 ZACCARI

In via subordinata all'emendamento 62. 19, al terzo comma, lettera m), dopo la parola: « ufficiale » inserire le altre: « e di insegnamento in scuole di specializzazione e perfezionamento ».

62. 30 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Al terzo comma, lettera n), sostituire le parole: « fino ad un massimo di punti 8,50 » con le altre: « fino ad un massimo di punti 4 ».

62. 4 TRABUCCHI

Al terzo comma, lettera o), sopprimere le seguenti parole: « ovvero anzianità di professore di ruolo di scuola secondaria superiore o di capo di istituto di ruolo nelle scuole secondarie superiori ».

62. 5 TRABUCCHI

Al terzo comma, lettera o), dopo le parole: « della legge 18 marzo 1958, n. 349, e successive modificazioni » inserire le altre: « o anzianità di assistente nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica: ».

62. 10 IANNELLI

In via subordinata all'emendamento 62. 19, al terzo comma, dopo la lettera o), inserire la seguente:

« ...) anzianità di assistente volontario: per ogni anno di servizio punti 0,50, fino ad un massimo di punti 5 ».

62. 31 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Al terzo comma, lettera p), dopo le parole: « della legge 18 marzo 1958, n. 349, e successive modificazioni », inserire le altre: « o di anzianità di assistente nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica ».

62. 17 ZACCARI

In via subordinata all'emendamento 62. 11, al terzo comma, lettera p), dopo le parole: « anzianità di tecnico laureato », aggiungere le altre: « e di assistente volontario o con altra qualifica: ».

62. 14 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-
SANICH, DINARO, FRANZA, FILET-
TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-
TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI
NANNINI, TURCHI

Dopo l'ultimo comma, aggiungere, in fine, il seguente:

« Non possono essere considerati idonei i concorrenti che non ottengano almeno sette punti per le pubblicazioni. ».

62. 6 TRABUCCHI

G E R M A N Ò . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G E R M A N Ò . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Governo ha proposto la sostituzione di tutto l'articolo 62 con l'emendamento 62. 34 che, nella sostanza, comprende quanto noi abbiamo proposto, in subordine al nostro emendamento 62. 18, con gli emendamenti 62. 19, 62. 20, 62. 21, 62. 22, 62. 23, 62. 24, 62. 25, 62. 26, 62. 27, 62. 28, 62. 29, 62. 30 e 62. 31.

Poichè quindi il Governo nella sostanza ha accolto le nostre proposte, ritiriamo tutti i nostri emendamenti, compreso quello soppressivo dell'articolo.

P I O V A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I O V A N O . Dichiaro innanzitutto di ritirare l'emendamento 62. 33. Quello che mi interessa illustrare, signor Presidente, è soprattutto l'emendamento 61. 0. 2, perchè esso profila un meccanismo alternativo ai tre articoli (61, 62 e 64) oggi proposti dal Governo in sostituzione del testo della Commissione.

Qual è la *ratio* cui ispiriamo la nostra proposta? Essa risponde a tre esigenze fondamentali: anzitutto realizzare un rapporto numerico docenti-studenti che faccia uscire l'università dalle attuali strettoie. Occorre un immediato, sostanzioso aumento di numero di posti.

In secondo luogo ci proponiamo l'obiettivo di una promozione qualitativa di un gran numero di docenti che li svincoli da umilianti vassallaggi e renda tutti coloro che insegnano nell'università *cives optimo iure* della *civitas* universitaria. In terzo luogo il nostro meccanismo si propone di assicurare l'accesso all'insegnamento universitario ad una larga leva di giovani che assolutamente, soprattutto nelle presenti circostanze, non devono essere tagliati fuori dall'insegnamento. Il meccanismo è quello che voi vedete qui illustrato e che non sto a ripetere. Sintetizzo solo quelle che sarebbero le risultanze di questa procedura qualora essa fosse adottata: si istituirebbero 26.500 posti in un periodo di tempo di 5 anni; di questi posti 10.000 sarebbero assegnati per concorso riservato e 16.500 per concorso aperto; sommandosi questa leva di giovani o meno giovani studiosi con il personale già in ruolo oggi, si giungerebbe al 1975-76 ad un traguardo ottimale di 30.000 docenti presenti nelle nostre università.

Il Governo, viceversa, propone un meccanismo assai diverso. Abbiamo testè votato una scelta per *l'ope legis* che è quanto mai ristretta, non soltanto se paragonata alle proposte di cui al primo comma del nostro emendamento, ma perfino se confrontata alla prima ipotesi dello stesso testo della Commissione. Occorre, infatti, rilevare che se è vero che il Governo include nella cosiddetta *ope legis* i direttori delle scuole di ostetricia e i direttori degli osservatori astronomici e i docenti italiani che siano in servizio da almeno 5 anni in università straniere — cosa di cui non si parlava se non indirettamente al comma *c*) del testo della Commissione — esclude, viceversa, i punti di cui ai commi *b*) e *d*) del testo della Commissione e cioè precisamente « coloro che siano o siano stati incaricati di insegnamento ufficiale per almeno nove anni anche

non consecutivi, di cui non meno di due nell'ultimo quinquennio e che siano in possesso di abilitazione alla libera docenza confermata ovvero di maturità ottenuta in un concorso a cattedra universitaria » (ricordo che anzichè 9 anni, noi ne proponevamo 5). Parimenti esclude « gli assistenti universitari di ruolo che da sette anni abbiano conseguito la qualifica di aiuto » e siano in possesso di abilitazione alla libera docenza confermata ovvero di maturità ottenuta in concorso a cattedra (anzichè 7, noi dicevamo 5 anni). Ebbene, questa parte è stata espunta dal testo del Governo. Ma su questo abbiamo votato, per cui ci torno sopra solo per memoria.

Ciò che mi interessa sottolineare è quella parte del nostro emendamento — terzultimo e penultimo comma — in cui si parla della estensione dell'elettorato attivo per le commissioni esaminatrici dei concorsi. A questo elettorato attivo proponiamo che abbiano diritto, oltre ai docenti attualmente in ruolo, tutti quelli che hanno diritto di partecipare ai concorsi riservati, e cioè gli assistenti ordinari, gli incaricati liberi docenti, i tecnici laureati di ruolo. Il Governo, invece, nel meccanismo profilato per l'articolo 64 — sul quale deve consentirmi delle anticipazioni, onorevole Presidente — propone che l'elettorato attivo, oltre che competere, come noi diciamo, ai docenti di ruolo, spetti, sì, agli incaricati (che però abbiano non meno di 3 anni di incarico) ed anche agli assistenti ordinari di ruolo che esercitino da almeno tre anni, ma non parla dei tecnici laureati che quindi verrebbero esclusi.

Un altro punto che ci lascia particolarmente perplessi nello schema predisposto dal Governo è il penultimo comma dell'emendamento governativo: da cui si evince, se non ho letto ed interpretato male, che hanno diritto al collocamento in ruolo i vincitori del concorso, ma non immediatamente bensì « in corrispondenza dei posti disponibili ». Il che può comportare anche un notevole ritardo.

Queste sono le ragioni per cui chiediamo che venga messo ai voti il nostro emenda-

mento 61.0.2 che consideriamo, ripeto, alternativo al testo predisposto dal Governo.

Per brevità inoltre, se il Presidente me lo consentisse, potrei anche fare adesso una breve dichiarazione di voto sul meccanismo predisposto dalla maggioranza.

PRESIDENTE. Se lei ritiene di poterla anticipare, faccia pure.

PIOVANO. Noi comunisti esprimiamo voto contrario alle norme che Governo e maggioranza hanno elaborato per l'inquadramento negli organici dei docenti universitari. Tali norme sono infatti molto lontane dalle proposte da noi avanzate, nonché dal fabbisogno minimo delle università. Già al presente il rapporto numerico docenti-studenti è insostenibile: a fronte di una massa di oltre 600.000 studenti, le università dispongono di meno di 20.000 docenti tra professori di ruolo, aggregati, assistenti, incaricati e borsisti (che oggi di fatto assolvono funzioni di insegnamento). Nel prossimo futuro secondo stime attendibili, gli studenti si aggireranno sul milione. Pertanto noi comunisti abbiamo proposto un organico di almeno 30.000 docenti a tempo pieno da realizzare entro il 1975-76.

Ciò è stato evidentemente giudicato eccessivo e si è ripiegato su un organico di soli 22.000 posti, che in pratica sarà effettivamente ricoperto, nel migliore dei casi, solo nel 1978. Come se questo non bastasse, i meccanismi escogitati per i concorsi determineranno un grave ritardo nell'ingresso nei ruoli e, fatto più grave, quell'ingresso sarà controllato e gestito quasi per intero dalle attuali oligarchie accademiche. Collocare nei ruoli immediatamente, *ope legis*, solo 5.000 docenti, come risulta dalla proposta governativa, ed aprire concorsi per soli 8.500 posti entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, significa arrivare al 1974 (nel migliore dei casi, ammettendo che tutto si svolga con la massima celerità in Parlamento e nel lavoro delle commissioni giudicatrici) con 13.500 docenti. Anche se ad essi si devono aggiungere gli incaricati confermati per un triennio e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, il risultato sarà che la consistenza

numerica del personale insegnante resterà più o meno quella di adesso, salvo un miglioramento di stato giuridico per una parte. E ciò avverrà attraverso una selezione concorsuale che, pur essendosi allargata, accogliendo in parte una nostra istanza, l'area dell'elettorato per le commissioni esaminatrici, non potrà non dare spazio alle manovre intese a perpetuare l'egemonia dei gruppi accademici più potenti i quali ne usciranno, in ultima analisi, non sconfitti, ma piuttosto consolidati.

È purtroppo prevedibile che dalle scelte oggi imposte dalla maggioranza non potrà non scaturire tra i giovani studiosi un senso di delusione e di malcontento, che andrà a tutto danno del funzionamento delle università e quindi della formazione culturale e professionale degli studenti.

Queste, signor Presidente, onorevoli colleghi, le ragioni del nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 61.0.2.

BERTOLA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome della maggioranza della Commissione il relatore dichiara che non può accettare l'emendamento presentato dal collega Piovano e da altri senatori perchè — lo dico in anticipo — sarà favorevole all'accettazione dell'emendamento sostitutivo 62.34 proposto dal Governo, con alcune correzioni che penso si rendano necessarie a causa di errori tipografici.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

MISASI, Ministro della pubblica istruzione. Sono contrario.

PELLICANÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICANÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi voteremo a favore

dell'emendamento 61.0.2 e contro l'emendamento 62.34; i motivi sono molteplici.

Abbiamo constatato che anche l'immediata immissione in ruolo di una grossa aliquota di docenti è caduta nel nulla. Le attese dell'università, secondo cui, con la riforma, migliaia di docenti si sarebbero potuti immettere nel ruolo unico dei ricercatori, sono andate deluse; e sono andate deluse anche le attese degli studenti che pensavano che, con questa legge, avrebbero avuto il loro docente, la loro guida, cioè i mezzi per continuare e concludere nel modo migliore i loro studi. Non si trattava soltanto di fare giustizia, dopo tanti sacrifici e tante umiliazioni, nei confronti degli assistenti e degli incaricati, ma si trattava principalmente di assicurare agli studenti, nel più breve tempo possibile, dei docenti soddisfatti nelle loro legittime attese. Senza giustizia — ed è la mancanza di giustizia che ha creato il caos nell'università — non ci potrà essere tranquillità, non si potrà rientrare nella normale attività.

In base all'emendamento governativo 61.24 entreranno nel ruolo unico professori ordinari e straordinari, aggregati, ternati, direttori delle scuole di ostetricia e degli osservatori astronomici e vulcanologici e i docenti italiani che, da almeno cinque anni, insegnano con la qualifica di professore ordinario di ruolo presso università straniere. Questo scontenta un po' tutti; e in questi giorni si è diffusa l'opinione che, dopo tante lotte per far naufragare la legge, finalmente i baroni hanno ottenuto la vittoria.

La classe dirigente — e per essa il Governo, sensibile al sistema — ancora una volta non ha inteso fare giustizia nei confronti dei deboli e sottomessi, ed invece ha voluto indossare apertamente l'abito autoritario e consegnare la riforma nelle mani dei baroni. Ancora una volta il bello ed il cattivo tempo, nel presente e nel futuro, sarà nelle mani di coloro che detengono tutti i poteri della cultura. L'immissione in ruolo di nuovi docenti dovrà essere vagliata dalla volontà esclusiva ed autoritaria di questi detentori, i quali vaglieranno, decideranno, ma potrebbero anche decidere male, soprattutto, nei confronti di coloro che negli ultimi

anni hanno dimostrato di non tollerare soprusi ed ingiustizie. Si può verificare in questa legge una stranezza da riscontrarsi nel principio che purtroppo spesso prevale e cioè che i forti hanno sempre ragione. Questa voce, che è corsa, ha dato per sicuro che non tutti gli 8.500 docenti previsti nell'emendamento 61.24 del Governo entreranno in ruolo. Non sarà realizzata neanche la volontà della Commissione così come sarebbe stato auspicabile. Forse — non lo escludo — non tutti meriteranno di diventare docenti di ruolo; forse vi saranno degli esclusi anche tra coloro che per tanti anni hanno portato avanti il peso espansionistico dell'università, tra coloro che come ascari qualificati dell'università sono stati considerati validi ad insegnare e qualificare la cultura ma che non hanno adesso — a giudizio dei detentori della cultura — il titolo per diventare docenti di ruolo.

A mio avviso, anche questo aspetto si può inquadrare sotto un profilo scandalistico. Siamo in una società dove la corruzione e lo scandalo si susseguono ininterrottamente. Anche per l'università credo che questo possa costituire un aspetto tipico. Signori del Governo, si può escludere che certi baroni, specialmente di alcuni specifici settori della cultura, non consentiranno l'immissione in ruolo di altri perchè non vogliono perdere nemmeno una minima fetta del loro grosso potere? E non è solo un potere culturale ma anche professionale, economico e politico.

Noi, del Partito comunista e del Partito socialista italiano di unità proletaria, abbiamo firmato l'emendamento 61.0.2 ed avremmo voluto, attraverso questo emendamento, che nell'università ritornasse la giustizia e la tranquillità. Purtroppo la volontà della maggioranza è diversa. Siamo giunti alla conclusione di questa tormentata riforma: una riforma che presenta caratteristiche contraddittorie. Per noi non è una vera riforma perchè non è stata seguita dall'opinione pubblica, perchè non vi ha partecipato il mondo universitario, perchè è riuscita soltanto a razionalizzare certi principi che sono nel sistema, senza aprire alcun varco democratico nell'università e soprattutto non è riforma, perchè ha lasciato il potere

ad una categoria organizzata in forma corporativistica con l'esclusione di ogni rapporto con la società reale.

Con l'emendamento 62.34 la riforma è stata deposta, esponendola a grossi pericoli, nelle mani di pochi che forse determineranno l'immissione in ruolo degli altri docenti. Ma, se l'immissione in ruolo non seguirà il giusto ritmo, se non introdurrà il numero dei docenti previsti dalla legge, la legge stessa cadrà nel vuoto e verranno alla luce tutti i compromessi, tutte le contraddizioni; tutta la logica della stessa legge, senza i nuovi docenti, cadrà nel deserto cattedratico, nel deserto burocratico e nel sottogoverno.

Perciò avverrà, dobbiamo concludere, che tutto è cambiato perchè tutto deve rimanere come prima.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 61.0.2 presentato dal senatore Piovano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione né dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

MISASSI, Ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISASSI, Ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, l'emendamento 62.34 si illustra da sè, ma è sostanzialmente la logica conseguenza del sistema che abbiamo proposto: ovvero due grossi concorsi nel tempo più breve possibile per sovvenire alle esigenze di un miglior rapporto docenti-docenti, concorsi normali a tutti gli effetti, ma con una quota riservata.

Faccio però presente qualche piccola correzione formale da apportare. All'ultimo comma dove si dice: « che siano liberi » bisogna aggiungere la parola: « docenti ».

Poi invece di dire: « abbiano svolto per almeno cinque anni complessivi », si deve dire: « abbiano svolto complessivamente per almeno cinque anni ».

LEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Al mio subemendamento 62.34/1, signor Presidente, onorevoli colleghi, per errore mio e non degli uffici bisogna apportare una modifica: invece di dire: « delle scuole di perfezionamento » bisogna dire: « nelle scuole di perfezionamento ». Essa è motivata dal fatto che, se si consente la partecipazione di posti riservati nei concorsi agli incaricati di insegnamento nelle facoltà, bisogna consentirla pure agli incaricati di insegnamento nelle scuole di perfezionamento e di specializzazione che sono, come tutti sappiamo, qualcosa di più autorevole ed impegnativo dello stesso insegnamento presso le facoltà universitarie...

FORTUNATI. Non in tutti i casi.

LEONE. Almeno a me risulta per le facoltà giuridiche. Le scuole di perfezionamento presso le facoltà giuridiche italiane, per lo meno quelle che conosco io, sono una cosa così illustre ed insigne... (*Interruzione del senatore Fortunati*). Allora dice una cosa diversa, collega Fortunati. Io parlo della partecipazione ai posti riservati agli incaricati delle scuole di perfezionamento: in altri termini se si consente con questa norma ad un incaricato presso una facoltà giuridica di Bologna di partecipare alla quota riservata, a maggior ragione lo si deve consentire ad un incaricato presso la scuola di perfezionamento in diritto romano presso la sede di Bologna. Questo mi pare ovvio, comunque sentirò il collega Fortunati e vedrò se riesce a convincermi.

Il secondo emendamento riguarda la categoria degli ammessi alla quota riservata costituita dagli incaricati assistenti di ruolo. Propongo che tutto il seguito del comma sia cancellato.

Onorevole Presidente, quando il Ministro ha messo in rilievo l'errore di stampa relativo alle parole: « libera docenza », con molto garbo ella ha detto che, essendo stata soppressa, il tipografo l'ha già soppressa nel seguito per metà. A mio avviso, la soppres-

sione dell'istituto della libera docenza è stata un grosso errore, ma non si può tornare indietro. Ne prendiamo atto e ne deduciamo le conseguenze.

Già nella seduta dell'altro ieri, sia pure ad altri fini, cioè per i concorsi non universitari, si è ritenuto che la libera docenza conseguita non poteva essere adottata come un elemento di priorità o di privilegio nei confronti di chi non abbia conseguito la libera docenza. Quindi, in primo luogo ritengo che questa soppressione vada riferita per coerenza alla votazione dell'altro giorno. Si potrebbe perfino intravedere nell'ampia, più larga e aperta giurisprudenza della Corte costituzionale sull'articolo 3 della Costituzione, relativo alla parità dei cittadini di fronte alla legge, perfino una incostituzionalità. La mia libera docenza, ai fini del concorso ospedaliero, non serve a niente; la tua libera docenza, ai fini delle quote di riserva nei concorsi universitari, serve a qualcosa.

Ma voglio fare un rilievo di fondo; faccio le mie riserve sulla ripartizione delle quote, ma non ho presentato emendamento. Ci troviamo in una situazione per la quale deprimiamo la partecipazione di chi non si trova in determinate condizioni. Quindi scoraggiamo coloro che iniziano la ricerca scientifica, ma questo è un rilievo a parte. Ora io dico: poichè la libera docenza è stata soppressa da un anno, non si può indicare questa libera docenza come un elemento che si sommi all'incarico di assistente di ruolo perchè una legge in tanto può chiedere due condizioni per l'ammissione a un concorso in quanto queste due condizioni siano conseguibili per lo meno nel momento in cui la legge entra in vigore. Poichè ci siamo affrettati, con una legge speciale, ad abolire la libera docenza, richiedere questa ulteriore condizione implica una sperequazione fra i giovani. Si aggiunga che la libera docenza può essere conseguita solo a cinque anni di distanza dalla laurea, il che vuol dire che vi sono dei giovani bravissimi, assistenti universitari da qualche anno, che non avendo potuto partecipare al concorso per la libera docenza, per non avere i cinque anni di anzianità, si trovano esclusi dalla quota di ri-

serva e non credo che questo rientri nello spirito che ha animato il Governo e la maggioranza nel presentare il testo in esame. Ecco perchè mi auguro che i due emendamenti siano accolti.

F O R T U N A T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Ho chiesto la parola, onorevole Presidente, per una precisazione. Gli incarichi nei corsi universitari sono sottoposti a tutte le forme di verifica dai consigli di facoltà, dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, dal ministro.

L E O N E . Il Consiglio superiore non approva nessun incarico.

F O R T U N A T I . Non è esatto. In molti casi le proposte debbono passare al vaglio del Consiglio superiore.

D I N A R O . Il Consiglio superiore esprime un parere.

F O R T U N A T I . È un parere talmente vincolante che, di fronte al parere negativo del Consiglio superiore, il Ministro non autorizza l'incarico.

D I N A R O . Non è un parere vincolante. (*Richiami del Presidente*).

F O R T U N A T I . Sono da quarant'anni dentro l'università come lei, senatore Leone, parliamoci con estrema franchezza. Gli incarichi per i corsi ordinari vengono discussi. Ma per le scuole di perfezionamento o di specializzazione gli incarichi sono proposti dai direttori della scuola, le proposte non danno luogo ad alcuna discussione e poi vengono puramente e semplicemente approvate dai consigli di amministrazione. Questa è la verità che nessuno può contestare.

L E O N E . Non è esatto.

F O R T U N A T I . È esattissimo. Non solo...

P R E S I D E N T E . Senatore Fortunati, posso dirle che una volta mi son visto dare un incarico che non volevo e ho dovuto rinunciare.

F O R T U N A T I . Nel 99 per cento dei casi gli incarichi delle scuole di perfezionamento e di specializzazione sono dati a professori ordinari e non danno luogo ad alcuna discussione proprio perchè relative a professori ordinari. E si capisce che nelle scuole di perfezionamento e di specializzazione si va alla ricerca degli studiosi più preparati e quindi di quelli che sono già emersi alla ribalta dell'attività scientifica e dell'attività didattica. Il che vuol dire che vi possono essere soltanto alcuni giovani che intervengono in alcuni particolari tipi di scuole di specializzazione, in alcune facoltà sperimentali dove ad un certo momento l'introduzione di nuove discipline esige la presenza di forze nuove. Quindi, a mio avviso, la questione non è della superiorità o della non superiorità. Se la questione è posta nel senso di ammettere anche costoro, personalmente non ho nulla da eccepire: ma siccome il senatore Leone ha posto la questione nel senso che, dal momento che vengono presi in considerazione gli incaricati delle facoltà, a maggior ragione devono essere considerati quelli delle scuole di perfezionamento e di specializzazione, devo dire che si tratta di un ragionamento che non posso accettare.

Accetto, invece, in pieno l'altro ragionamento sui liberi docenti. Infatti, essendo le libere docenze ferme dal 1970, al momento dell'entrata in vigore della legge vi potranno essere dei giovani che sono assistenti da due anni e che possono essere già molto capaci, anche se rappresenteranno delle eccezioni. In pratica, in effetti, l'intervallo medio tra la fine della laurea o l'inizio dell'assistentato e l'ingresso nella vita universitaria è, salvo casi eccezionali, di 6-8 anni. Comunque non ho eccezioni da sollevare rispetto ai liberi docenti. Ritengo che questa sia una proposta saggia perchè se non altro

mette tutti nelle stesse condizioni e comunque, trattandosi di un concorso, non v'è nulla da eccepire.

Volevo poi dire al senatore Leone che non si tratta di concorsi riservati... (*Interruzione del senatore Leone*). La cosa è un po' diversa, poichè si tratta di concorsi normali, ordinari. Pertanto, se noi ammettiamo gli assistenti ordinari in quanto tali e che non sono liberi docenti a prescindere dall'anzianità di ruolo, non ho nulla da eccepire: anzi sarei lieto se l'Assemblea accettasse la proposta del senatore Leone.

C H I A R I E L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C H I A R I E L L O . Circa i due emendamenti presentati dal senatore Leone — il senatore Leone mi vorrà perdonare perchè sa quanta stima e quanto affetto legano soprattutto noi napoletani — ritengo che il concetto espresso dal collega Fortunati sia giusto: altro è essere incaricati nell'università, altro è essere incaricati in una scuola di specializzazione. Sappiamo tutti come si fanno le nomine nelle scuole di specializzazione. Come ha detto il senatore Fortunati, il direttore dell'istituto fa una certa cernita tra quelli che più gli sono vicini, fa le nomine e la facoltà le approva. Questo lo sappiamo tutti e lo sa certamente anche il senatore Leone che è un vecchio maestro. L'incaricato universitario, la cui nomina dà luogo ad una discussione in facoltà, è tutta un'altra cosa dall'incaricato della scuola di perfezionamento. Le nomine di questi ultimi si sa benissimo che spesso vengono fatte per amicizia.

Sono invece d'accordo con il senatore Leone sulla questione della libera docenza. Quanto ha detto oggi il senatore Leone io lo sto ripetendo in quest'Aula da sei o sette mesi, da quando parliamo dei problemi universitari, e l'ultima volta l'ho detto due o tre mesi fa. E sembra strano che proprio l'altro giorno ci sia stato rivolto un rimprovero per aver esposto questa stessa tesi. Si è voluto abolire la libera docenza con una

fretta eccessiva, tanto più che probabilmente anche ora, nel momento in cui stiamo trattando questo argomento, ci sono delle commissioni che stanno facendo altri esami di libera docenza. Quindi è tutto un non senso, ma di questi non sensi nella nostra vita ce ne sono tanti e uno in più non guasta. Per la questione delle libere docenze siamo perciò perfettamente d'accordo; volevo dire in altri termini che la libera docenza non deve costituire un privilegio. La si è voluta abolire; noi siamo stati contrari, come è consacrato nei verbali delle discussioni del Senato, e forse la prima volta in cui una parola veramente autorevole (dell'autorità del senatore Leone) a favore della libera docenza è stata detta è proprio oggi, perchè non mi pare che altri, se si eccettua una sola volta il senatore Bonadies, ne abbiano parlato.

Abbiamo voluto affossare questa libera docenza che era piena di meriti e che in questo momento ci sarebbe stata molto utile, perchè ci avrebbe dato un corpo d'insegnanti di prim'ordine senza spendere un soldo; ed ora vogliamo dare ai liberi docenti che si sono infilati in questi ultimi due o tre anni e che ancora si infileranno altre agevolazioni per la carriera? No, basta; poichè si è voluto creare questo principio, esso deve valere per tutti, per cui su questo punto sono perfettamente d'accordo con il senatore Leone.

D I N A R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D I N A R O . Intendiamo, onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, ribadire brevemente quello che è stato il nostro punto di vista ripetutamente affermato in sede di Commissione in merito a questi concorsi speciali e all'ammissione ad essi di talune categorie.

Abbiamo sostenuto ripetutamente in Commissione e ribadiamo qui in Aula che vi era una precisa linea di demarcazione che doveva essere tenuta presente ai fini dell'ammissione dei candidati a questi concorsi speciali per futuri docenti di ruolo. Questa li-

nea di demarcazione doveva essere la funzione docente: a nostro avviso, cioè, dovevano essere ammessi quei candidati che avessero svolto per uno o più anni almeno la funzione di insegnanti. Constatiamo che vengono invece ammessi gli assistenti...

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione*. Sono concorsi normali in cui c'è una quota riservata.

D I N A R O . Sono concorsi speciali, onorevole Ministro, proprio in quanto è prevista una quota riservata nei due concorsi. Se c'è una quota riservata, il concorso è già speciale in quanto non è pubblico. Possono cioè partecipare a queste quote riservate solo quelle determinate categorie... (*Cenni di diniego del Ministro della pubblica istruzione*). C'è una quota di 3.000 posti nel primo concorso su 3.500, ed una quota di 4.000 posti sul secondo contingente di 5.000; mi pare che si tratti di una quota abbastanza rilevante che è riservata a categorie che, evidentemente, vengono così a trovarsi avvantaggiate.

Chi può partecipare a queste quote riservate? Nel testo governativo leggiamo tra le altre categorie: assistenti universitari di ruolo da almeno tre anni o anche coloro che abbiano svolto (badate bene) non la funzione di docente, ma di assistente anche non di ruolo. Qui allora non si parla di funzione docente ma addirittura di funzione di assistente, anche non di ruolo. Le solite leggende con fotografia! Ora noi, onorevoli colleghi, stiamo parlando di concorsi per docenti universitari; chi non ha svolto la funzione di docente, a nostro avviso, a nessun titolo dovrebbe poter essere ammesso a partecipare a queste quote riservate di concorso perchè è un'agevolazione evidente, com'è evidente anche il fine di agevolare una determinata categoria. Guarda caso, questa categoria è formata dalle creature di quei cattedratici contro cui si sono scagliate in blocco le maggioranze, contro cui si è fatto sempre della facile ironia: si combattono i cattedratici ma si favoriscono le loro creature. È una contraddizione, questa, ma non è la sola nella quale cade la maggioranza. Dichiariamo

fin da adesso di opporci a questa ammissione alle quote riservate dei concorsi di elementi che non abbiano svolto funzioni docenti, e ciò anche in considerazione del fatto che istituzionalmente l'assistente non svolge funzione docente. Ecco perchè chiedevamo e pretendevamo un minimo di selezione preventiva in modo che potessero essere ammessi a questi primi concorsi coloro che avessero almeno svolto la funzione docente e si evitasse un ulteriore abbassamento del livello di preparazione dei docenti universitari.

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E O N E . Accetto nella sostanza quanto diceva il collega Fortunati. Ci sono certamente presso scuole di perfezionamento insegnamenti che, come sa anche lei, non sono delle facoltà e che sono affidati a professori di grandissimo valore. Impedire a questi di partecipare a tali quote riservate sarebbe ingiusto.

Mi pare che il collega Chiariello abbia presentato un emendamento analogo (il 62.23); pertanto, mentre rilevo la sua contraddizione, vorrei che si pentisse e votasse con me questo emendamento.

Per quanto riguarda le scuole di perfezionamento nel precedente fascicolo vi era un emendamento del Governo che stabiliva che nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento i professori s'intendono assorbiti dall'attività dipartimentale.

Pertanto se non si accettasse la mia proposta, creeremmo una sperequazione perchè nello stesso momento in cui la legge assorbe nei dipartimenti queste scuole, impedisce agli incaricati delle stesse scuole di partecipare alle quote di riserva di concorso e consente, invece, di parteciparvi ad un semplice assistente di facoltà universitaria.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, debbo richiamare la loro attenzione — e in special modo quella dell'onorevole relatore e dell'onorevole Ministro — sul contenuto delle disposizioni dell'articolo 78, già appro-

vato dall'Assemblea. Infatti all'articolo 78 è stato già stabilito quanto segue: « La libera docenza i cui esami sono stati aboliti con la legge 30 novembre 1970, n. 924, non costituisce titolo preferenziale per esami e concorsi con finalità professionali.

Sono abrogate le disposizioni di legge che comunque attribuiscono al titolo di libera docenza un particolare punteggio agli anzidetti fini ».

Faccio inoltre presente — senza entrare nel merito — che sia l'articolo 78, nel testo che ho letto, sia l'articolo 62 che stiamo discutendo fanno parte del medesimo titolo: « Disposizioni transitorie e finali ». Questo lo dico per evitare che si possano approvare norme tra loro contrastanti.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti 62.34, 62.34/1 e 62.34/2.

B E R T O L A , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il relatore a nome della maggioranza della Commissione è favorevole, come ha già annunciato, all'emendamento sostitutivo 62.34 proposto dal Governo, con le correzioni formali che il Ministro ha già suggerito.

Per quanto riguarda l'emendamento 62.34/1 proposto dal senatore Leone, senza entrare nel merito di una discussione circa le scuole di perfezionamento e di specializzazione sulle quali si possono sostenere posizioni apparentemente opposte pur avendo ragione nell'uno e nell'altro caso, il relatore, a nome della maggioranza della Commissione, si dichiara favorevole all'emendamento stesso.

Per quanto riguarda l'emendamento, pure presentato dal senatore Leone, 62.34/2, il relatore deve dire, come giustamente ha richiesto il Presidente, una parola circa la proponibilità o meno, dopo l'approvazione dell'articolo 78, del principio per cui i docenti abbiano in qualche modo un titolo preferenziale non tanto nella partecipazione al concorso quanto nella partecipazione ai posti riservati nel concorso stesso.

Il relatore dubita che esista una incompatibilità o una improponibilità, salvo il giudizio della Presidenza al quale si inchina,

perchè l'articolo 78 dice: « La libera docenza, i cui esami sono stati aboliti con la legge 30 novembre 1970, n. 924, non costituisce titolo preferenziale per esami e concorsi con finalità professionali ». Il problema, a parere del relatore, è appunto se i concorsi per l'insegnamento e la ricerca universitaria possono entrare nella categoria dei concorsi con finalità professionali. Al relatore pare di no, ma se la Presidenza pensa altrimenti, come ho già detto, accetto ogni interpretazione o giudizio della Presidenza.

PRESIDENTE. Io volevo appunto sentire l'interpretazione del relatore ed attendendo quella dell'onorevole Ministro.

BERTOLA, relatore. L'interpretazione del relatore l'ho esposta qualche momento fa. Posto che l'emendamento sia proponibile, il relatore, a nome della maggioranza della Commissione, ha accettato l'emendamento 62.34/1 in modo particolare perchè aumentando (mi si passi l'espressione) i concorrenti nell'ambito di questo concorso o nella partecipazione ai posti riservati, si aumentano la selettività del concorso stesso e la competitività. Per gli stessi motivi, posto che sia proponibile il caso della libera docenza, il relatore non può accettare l'emendamento 62.34/2 proposto dal senatore Leone. (*Commenti del senatore Leone*). Mi dispiace veramente, ma il relatore fa il suo dovere, anche secondo le sue convinzioni.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

MISASI, Ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, sono favorevole senz'altro all'emendamento 62.34/1, anche per le ragioni espresse dal relatore. Per quanto concerne il 62.34/2, anche se fosse opinabile la proponibilità della libera docenza dopo la soppressione che abbiamo fatto in sede di articolo 78, a me pare che anche per ragioni di opportunità e di equità in senso lato convenga accogliere, per questo punto, l'emendamento del senatore Leone. Su questo punto pertanto esprimo parere favore-

vole, a parte il fatto che io credo che anche giuridicamente è difficile sostenere che un titolo per un concorso di docente universitario non sia professionale perchè anche il docente universitario in senso lato è un professionista.

Però, onorevole Presidente, vorrei pregare il senatore Leone di limitare, se possibile, il suo emendamento a questo inciso: « o che siano liberi docenti o ». Il fatto che assistenti di ruolo incaricati, all'atto della presentazione di questa legge, vengano inclusi nella quota riservata quando abbiano svolto precedentemente, per almeno cinque anni in totale, la funzione di assistenti anche non di ruolo o di professori incaricati è, come ha detto il relatore, una garanzia della serietà di questi concorsi; e vorrei dire questo anche al senatore Dinaro. Più è largo il numero di coloro che partecipano a questi concorsi con quote riservate, più è garantito che questi concorsi non coprano, sotto la forma del concorso, una sostanziale *ope legis* e siano dei veri e propri concorsi.

Per queste ragioni vorrei pregare, se possibile, il senatore Leone di limitare l'emendamento solo a quella frase che in ogni caso io accetto.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Ministro, dato che nell'ultimo comma dell'emendamento 62.34 prima si dice: « è riservata agli incaricati di insegnamento ufficiale con almeno tre anni di servizio » e poi alla fine: « abbiano svolto per almeno cinque anni complessivi la funzione ... di professori incaricati », vorrei domandarle se si tratta degli stessi professori.

MISASI, Ministro della pubblica istruzione. Si intende complessivamente.

PRESIDENTE. Per i tre anni allora si deve intendere consecutivamente? In questo caso bisogna dirlo.

FORTUNATI. No.

PRESIDENTE. Ad ogni modo sentiamo l'onorevole Ministro.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vediamo dunque a chi è riservata essenzialmente una quota. È riservata agli incaricati di insegnamento ufficiale con almeno tre anni di servizio...

PRESIDENTE. Come incaricati.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Come incaricati, certamente. È riservata dunque a questi incaricati o agli assistenti con almeno tre anni di servizio, nonché a coloro che, nel momento in cui la legge entra in vigore, siano incaricati o assistenti (quindi anche se non hanno tre anni di servizio) e abbiano svolto, complessivamente per almeno cinque anni, la funzione di assistenti, anche non di ruolo, o di professori incaricati. Quindi assistenti volontari e incaricati non di ruolo.

PRESIDENTE. Scusi se insisto, onorevole Ministro, ma mi pare che in questo testo gli incaricati vengano presi in considerazione due volte: una volta con tre anni e una volta con cinque. Allora bisogna spiegare se sono tre anni consecutivi e cinque anni complessivi.

LEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Mi pare che lei abbia ragione, onorevole Presidente. Comunque desidero spiegare l'armonia del mio emendamento. Quello del Ministro si spiegava benissimo nella sua logica; quando era prevista la libera docenza, si creava una posizione analoga: se non è libero docente, per lo meno abbia esercitato, eccetera. Se la lasciamo da sola — perchè il Ministro accetta, e ne sono felice, la mia tesi che la libera docenza è compromessa — non ha più ragione d'essere perchè è una categoria già prevista prima: incaricati con almeno tre anni di servizio...

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Credo che abbia ragione. Però non vale per gli assistenti, cioè per gli assistenti resta.

LEONE. Gli assistenti di ruolo o incaricati per cinque anni. Siccome prima dice: siano incaricati o assistenti di ruolo, fermiamoci qui. Se ci fermiamo qui qualunque assistente di ruolo, anche senza docenza, e qualunque assistente incaricato anche senza docenza ha diritto di partecipare alla quota di riserva. Lei diceva, e sono d'accordo, più sono i candidati meglio è per la selezione. Questa mi pare sia la parte apprezzabile nella presente modifica; l'*ope legis* non mi ha mai convinto. Ora non occorre alcun'altra specificazione.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. O abbiano svolto per almeno cinque anni la funzione...

LEONE. Non ho interesse a pronunciarmi sulla formula, ma una qualsiasi formula si riferirebbe agli assistenti incaricati e non a quelli di ruolo.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. D'accordo, questo è il senso.

PRESIDENTE. Ancora una piccola spiegazione, onorevole Ministro, non per me ma per l'Assemblea. Alla quintultima riga dell'emendamento 62.34 è detto: « siano incaricati o assistenti di ruolo »; ora per « incaricati » si intendono gli assistenti incaricati o gli insegnanti incaricati? In questo caso, se sono gli insegnanti incaricati, allora si hanno tre categorie di incaricati: l'incaricato con tre anni, l'incaricato senza niente, e l'incaricato con cinque anni. Vogliamo spiegare a quali incaricati ci riferiamo?

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ha ragione, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Quindi, o si dice al primo punto « incaricati con almeno tre anni consecutivi di servizio » e questa è una figura, oppure...

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il senso di questa norma vuole essere questo: ci può essere qualcuno che non è incaricato da tre anni però è incaricato da

due anni. Tuttavia, pensandoci bene, ha ragione il Presidente.

PRESIDENTE. La prego allora, onorevole Ministro, di presentare una migliore formulazione dell'ultimo comma dell'emendamento 62.34.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Un momento, signor Presidente, mi segua soltanto un minuto. La situazione è questa. Vi può essere qualcuno che è incaricato all'insegnamento per due anni, non per tre, quindi non entra nella prima parte di cui abbiamo parlato...

PRESIDENTE. Non vi entra se lei dice « tre anni di servizio consecutivo », perchè se lei dice « tre anni » e poi « cinque complessivi » vi entra.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. L'ipotesi è diversa. Mi segua un attimo. Sono due anni, poniamo il caso, in cui è stato incaricato, poi è stato per tre anni assistente volontario non di ruolo. Allora la somma di tre anni di assistente volontario non di ruolo più due anni di incaricato fa cinque. Questo lo ammettiamo perchè come assistente volontario e poi come incaricato per due anni, complessivamente ha cinque anni di servizio.

PRESIDENTE. Allora, onorevole Ministro, se non le dispiace bisogna leggere « cinque anni complessivi sia come assistente anche non di ruolo sia come professore incaricato »; se poniamo questa dizione si capisce, altrimenti no.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, non a caso le ho proposto di dire « complessivamente per cinque anni ».

PRESIDENTE. « Complessivamente sia come assistente anche non di ruolo sia come professore incaricato ».

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Siamo d'accordo.

LEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Se mi permette, onorevole Presidente, credo di poter offrire una modesta collaborazione sottoponendo a lei e al Ministro queste indicazioni: nel primo rigo della pagina 12 del testo odierno degli emendamenti, ci si occupa degli incaricati di insegnamento e non degli assistenti. Più avanti c'era una articolazione della formula governativa che fino a questo momento era logica ma che ora — sopprimendo il riferimento alla libera docenza — deve essere rimanipolata. Si diceva « agli assistenti universitari di ruolo da almeno tre anni, nonchè a coloro che siano incaricati o assistenti di ruolo » cioè incaricati di assistentato e non di insegnamento. Siccome abbiamo, per questa seconda categoria di coloro con meno di tre anni...

PRESIDENTE. No, senatore Leone, perchè poc'anzi il Ministro ha detto « incaricati di insegnamento »...

LEONE. Lo pregherei di spiegarsi se quando dice « incaricati o assistenti di ruolo » si riferisce agli assistenti.

PRESIDENTE. Bisogna mettere « assistenti incaricati o di ruolo » perchè se diciamo « incaricati o assistenti » non si capisce più.

LEONE. Comunque, c'è la categoria degli incaricati di insegnamento con tre anni di servizio, comprese le scuole di specializzazione poi arriviamo alla categoria degli assistenti, e si era parlato di tre anni; poi si è detto che quelli che hanno meno di tre anni devono avere la libera docenza o queste condizioni; ma tolta la libera docenza vanno tolte anche queste condizioni parallele perchè erano sostitutive della docenza. Quindi basterebbe togliere « incaricati con almeno tre anni » e stabilire che — tutto questo è il concetto — gli assistenti con tre anni, tutti gli assistenti di ruolo possono partecipare. Poi resta il problema sul quale si sono fer-

mati lei, signor Presidente, e il Ministro, degli incaricati e assistenti che abbiano avuto quel servizio interrotto e quella è una categoria che si può configurare a parte.

Per quanto riguarda gli assistenti di ruolo basterebbe togliere le parole: « da almeno tre anni ». Quando si dice che la libera docenza non è più un elemento di discriminazione, qualunque assistente ordinario...

P R E S I D E N T E . No, perchè il Ministro qui, per intendere lo spirito, ha detto: « da almeno tre anni », altrimenti l'assistente dopo un anno...

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Infatti bisognerebbe eliminare tutto il resto.

L E O N E . L'emendamento, secondo l'invito del Ministro sarebbe questo: « gli assistenti universitari da almeno tre anni, nonché coloro che all'atto dell'approvazione della presente legge siano incaricati, assistenti di ruolo — tolti i liberi docenti — ed abbiano svolto per almeno cinque anni le complessive funzioni di assistente anche non di ruolo ». Questa è quindi una categoria diversa da quella di coloro che hanno tre anni di assistentato, perchè se l'assistente ha tre anni di assistentato non ha bisogno di arricchirsi di altre qualità. Quando noi questo arricchimento lo neghiamo per la libera docenza — sempre parlando di assistenti senza tre anni di ruolo — si tratta di vedere se si può mantenere come condizione l'aver esercitato complessivamente la funzione di assistente anche non di ruolo. Non si spiega più, come lei ha osservato, perchè se è di ruolo rientra nelle funzioni dei cinque anni, quindi questi cinque anni devono riguardare soltanto i professori incaricati, non gli assistenti: questo il mio suggerimento. Questa equiparazione di chi ha esercitato complessivamente la funzione può essere prevista solo per i professori incaricati; per l'assistente si chiede solo che abbia vinto un concorso di assistente. Prima si diceva: se ha tre anni di anzianità è ammesso, se non li ha, deve avere la libera docenza; poichè della libera docenza riteniamo non se ne debba più parlare, occorre dire che qualunque assistente può parteci-

pare a questa quota di riserva e formulare una previsione solo per i professori incaricati che non abbiano quel numero di anni previsto dalla prima parte.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, accogliendo il suo invito, propongo che l'ultima parte del terzo comma dell'emendamento 62.34 dall'espressione « nonché a coloro che » sino alla fine, sia così formulata: « nonché a coloro che all'atto dell'approvazione della presente legge siano docenti incaricati o assistenti di ruolo ed abbiano svolto complessivamente per almeno cinque anni la funzione sia di assistenti anche non di ruolo, sia di professori incaricati ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il sub-emendamento 62.34/1 del senatore Leone, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Senatore Leone, insiste per la votazione della parte del sub-emendamento 62.34/2 non accettata dal Governo?

L E O N E . Onorevole Presidente, la formula del terzo comma dell'emendamento 62.34 proposta dall'onorevole Ministro è chiara, ma non mi trova consenziente. Insisto quindi perchè sia messo in votazione il sub-emendamento da me proposto, interamente abolitivo di tre righe e mezzo — meno l'espressione: « e che siano liberi o » accettata dal Governo — perchè parto dalla premessa indicata dal Ministro come fondamento di questo nuovo orientamento dell'*ope legis*. Più allarghiamo la quota di riserva, più rendiamo possibile una selezione perchè, se per caso assodassimo che sono 3.000 gli assistenti che si trovano in condizioni di partecipare alla quota riservata, avremmo varato solo una burla.

L'importante è ammettere persone che abbiano già una qualifica universitaria. O si richiedono per gli assistenti universitari tre

anni come prima o non si richiede nessun limite e allora non occorre neppure aggiungere altro. Per non dire poi che senza il proposto allargamento gli ammessi alla quota di riserva sarebbero talmente pochi che la norma non raggiungerebbe il fine indicato dal Ministro di allargare la piattaforma di partecipazione.

La ripartizione delle quote nell'ambito dei posti messi a concorso è molto grave. Se rendiamo questa quota il più possibile aperta a coloro che hanno una valida preparazione, diamo un contributo alla ricerca universitaria. Ecco perchè pregherei il Senato di cancellare queste righe come da me proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 62.34/2, presentato dal senatore Leone, nella parte non accettata dal Governo e cioè l'espressione: «abbiano svolto per almeno cinque anni complessivi la funzione di assistenti anche non di ruolo o di professori incaricati».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 62.34, presentato dal Governo, nel testo emendato, comprensivo delle modifiche proposte dall'onorevole Ministro al terzo comma. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Comunico che sono stati ritirati gli emendamenti 62.11, 62.12, 62.13 e 62.14. Sono invece preclusi gli emendamenti 62.7, 62.15, 62.32, 62.8, 62.1, 62.2, 62.3, 62.9, 62.16, 62.4, 62.5, 62.10, 62.17 e 62.6.

Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

DI VITTORIO BERTI BALDINA, Segretario:

In via subordinata all'emendamento 62.11, dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

Art.

« Ai fini considerati nei precedenti articoli agli assistenti ordinari delle università

statali sono equiparati gli assistenti ordinari e straordinari, gli assistenti alle esercitazioni e gli altri assistenti delle università libere aventi qualifiche diverse da quella di assistente volontario ».

62.0.1 **NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI**

PRESIDENTE. Avverto che questo emendamento è stato ritirato.

Passiamo ora all'articolo 63, in precedenza accantonato. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

Art. 63.

(Validità di titoli).

È utile ai fini considerati nei precedenti articoli 61 e 62, la dichiarazione di maturità scientifica e didattica conseguita in concorsi a cattedra universitaria espletati anteriormente al 17 aprile 1969, data della presentazione al Parlamento, da parte del Governo, del disegno di legge recante la riforma dell'ordinamento universitario.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati a questo articolo.

LIMONI, Segretario:

In via subordinata all'emendamento 62.11, sopprimere l'articolo.

63.1 **NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI**

Sopprimere l'articolo.

63.4 **PIOVANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, SOTGIU, CINCIARI RODANO Maria Lisa, PAPA, PELLICANÒ, FARNETI Ariella, ROMANO**

Sopprimere l'articolo.

63. 5

IL GOVERNO

Sostituire le parole: « espletati anteriormente al 17 aprile 1969 » *con le altre:* « espletati entro il 1970 ».

63. 2

BALDINI, MAZZOLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Il possesso dei titoli, previsti rispettivamente dagli articoli 61 e 62 per l'immissione nei ruoli e per i concorsi speciali, deve essere riferito alla fine dell'anno accademico 1970-71 e non oltre. Del pari, per il computo delle materie e dei docenti per la prima istituzione dei dipartimenti, di cui all'articolo 56, bisogna riferirsi alla situazione di fatto esistente alla fine dell'anno accademico 1970-71 ».

63. 3

COLELLA

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 63. 1 è stato ritirato.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

BERTOLA, relatore. La Commissione è favorevole agli emendamenti 63. 5 e 63. 4 tendenti ambedue a sopprimere l'articolo 63.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 63. 5, presentato dal Governo, identico all'emendamento 63. 4, del senatore Piovano e di altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

In conseguenza del risultato della votazione testè effettuata gli emendamenti 63. 2 e 63. 3 sono preclusi.

Passiamo ora all'articolo 64, precedentemente accantonato. Se ne dia lettura.

LIMONI, Segretario:

Art. 64.

(Procedure di concorso e di nomina).

La commissione giudicatrice per ciascuno dei concorsi speciali di cui al precedente

articolo 62 si compone di cinque docenti di ruolo ivi compresi i docenti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 61, del gruppo di discipline o della singola disciplina cui si riferisce il concorso stesso, nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione sulla base delle designazioni espresse dai docenti universitari di ruolo, dagli incaricati di insegnamento ufficiale da non meno di tre anni, nonchè dagli assistenti ordinari in ruolo da almeno tre anni.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 97, sono determinati i gruppi di discipline o le singole discipline per ciascun concorso da bandire. Con lo stesso decreto sono determinati inoltre i docenti titolari, ivi compresi i docenti di cui ai commi secondo e terzo dello articolo 61, gli incaricati e gli assistenti delle materie uguali o strettamente affini che hanno titolo per votare per ciascun concorso.

Le votazioni si svolgono per schede segrete, successivamente all'immissione in ruolo dei docenti di cui all'articolo 61.

Ciascun votante ha diritto di segnare nella propria scheda il nome di due docenti di ruolo, ivi compresi i docenti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 61, della stessa materia a concorso, o di materia strettamente affine.

Sono chiamati a far parte delle anzidette commissioni giudicatrici cinque docenti estratti a sorte fra i quindici che hanno riportato il maggior numero di voti, ovvero fra tutti coloro che hanno riportato voti se questi sono in numero inferiore a quindici.

Qualora per un concorso il numero dei candidati risulti superiore a cinquanta unità, la commissione è costituita da nove docenti estratti a sorte secondo le modalità stabilite nel comma precedente. In questo caso la commissione opera per sezioni, l'assegnazione dei candidati a ciascuna sezione avviene mediante estrazione a sorte e la graduatoria viene fatta previa discussione finale in riunione plenaria.

La commissione esprime anzitutto il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche del candidato, assegna i relativi punti e successivamente forma la graduatoria, in cui sono inseriti solo i vincitori, sulla base del pun-

teggio complessivo dei singoli candidati, comprendente anche la valutazione dei titoli di anzianità e di carriera.

Ogni commissione è tenuta a concludere i lavori di concorso entro sei mesi dalla sua costituzione. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto le modalità di funzionamento delle commissioni, anche al fine di garantire l'osservanza del predetto termine.

I vincitori dei concorsi speciali di cui al presente articolo sono nominati presso i dipartimenti, secondo le norme stabilite dall'articolo 21, per aliquote annuali pari ad un quarto di coloro che risultano inseriti in ciascuna graduatoria e con decorrenza, rispettivamente, dal 16 ottobre di ciascuno degli anni accademici di cui al primo comma dell'articolo 62. I criteri di formazione di tali aliquote saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 97.

I vincitori degli anzidetti concorsi speciali conservano, fino all'immissione nel ruolo unico dei docenti universitari, la posizione giuridica ed economica, eventualmente comprensiva anche dell'incarico di insegnamento ufficiale, in atto al momento dell'inserimento nella graduatoria, e acquisiscono da tale momento i diritti elettorali previsti, per i docenti di ruolo, dalla presente legge.

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura degli emendamenti presentati a questo articolo.

L I M O N I , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

64.8 PIOVANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, SOTGIU, CINCIARI RODANO Maria Lisa, PAPA, PELLICANÒ, FARNETI Ariella, ROMANO

All'emendamento 64.9, ottavo comma, dopo le parole: « incaricati di insegnamento » inserire le altre: « , anche in una scuola di perfezionamento o di specializzazione presso una facoltà universitaria, ».

64.9/1

LEONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

« La commissione giudicatrice per ciascuno dei concorsi di cui al primo comma dell'articolo 62 si compone di cinque docenti di ruolo ivi compresi i docenti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 61, del gruppo di discipline o della singola disciplina cui si riferisce il concorso stesso, nominati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione sulla base delle designazioni espresse dai docenti universitari di ruolo, dagli incaricati di insegnamento ufficiale da non meno di tre anni, nonchè dagli assistenti ordinari in ruolo da almeno tre anni.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono determinati i gruppi di disciplina o le singole discipline per ciascun concorso da bandire. Con lo stesso decreto sono determinati inoltre i docenti titolari, ivi compresi i docenti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 61, gli incaricati e gli assistenti che hanno titolo per votare per ciascun concorso.

Le votazioni si svolgono per schede segrete. Ciascun votante ha diritto di segnare nella propria scheda il nome di due docenti di ruolo, ivi compresi i docenti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 61, di una delle materie a concorso o di materia strettamente affine.

Comunque lo spoglio delle schede avviene successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Sono chiamati a far parte delle anzidette commissioni giudicatrici cinque docenti estratti a sorte fra i quindici che hanno riportato il maggior numero di voti, ovvero fra tutti coloro che hanno riportato voti se questi sono in numero inferiore a quindici. Si sorteggiano inoltre altri due docenti in qualità di supplenti.

Qualora per un concorso il numero dei candidati risulti superiore a cinquanta unità, la commissione è costituita da nove docenti estratti a sorte secondo le modalità stabilite nel comma precedente. In questo caso la commissione opera per sezioni. L'as-

segnazione dei candidati a ciascuna sezione avviene mediante estrazione a sorte. La valutazione complessiva e la graduatoria conclusiva viene fatta previa discussione finale in riunione plenaria.

Ogni commissione è tenuta a concludere i lavori di concorso entro i sei mesi dalla sua costituzione. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto le modalità di funzionamento delle commissioni anche al fine di garantire l'osservanza del predetto termine. Comunque dopo cinque mesi dalla costituzione della commissione il Ministro convoca la stessa perchè concluda i suoi lavori. In caso di assenza di alcuno dei commissari la commissione si riconvoca a quindici giorni di distanza ed ove si registrino ulteriori assenze il Ministro sostituisce i commissari assenti con i supplenti, di cui al comma quinto del presente articolo, secondo l'ordine di estrazione.

I vincitori dei concorsi di cui al presente articolo sono nominati presso dipartimenti, secondo le norme stabilite dall'articolo 21. I vincitori del concorso che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano da almeno nove anni incaricati di insegnamento, sono nominati anche in soprannumero presso la sede in cui hanno l'incarico, ovvero presso altra sede qualora questa si sia avvalsa, con il loro consenso, del diritto di chiamata.

I docenti in soprannumero passano a coprire i posti di ruolo ordinari non appena questi siano disponibili nell'organico del dipartimento di appartenenza.

Per la composizione delle commissioni di ciascuno dei concorsi di cui al secondo comma dell'articolo 62 valgono le norme dello articolo 21 della presente legge.

I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 62 sono inquadrati nel ruolo unico dei docenti secondo la graduatoria stabilita dalle commissioni esaminatrici, in corrispondenza dei posti disponibili ogni anno in base alla tabella richiamata nell'articolo 22, detratta, a partire dall'anno 1974, una quota di almeno mille posti ogni anno da destinare ai concorsi normali.

I vincitori degli anzidetti concorsi acquisiscono da tale momento i diritti elettorali pre-

visti, per i docenti di ruolo, dalla presente legge e qualora siano incaricati o assistenti di ruolo, conservano, fino all'immissione nel ruolo unico dei docenti universitari, la posizione giuridica ed economica, eventualmente comprensiva anche dell'incarico di insegnamenti ufficiali, in atto al momento dell'insediamento nella graduatoria.

64. 9

IL GOVERNO

In via subordinata all'emendamento 62. 11; al primo comma, sostituire le parole: « dai docenti universitari di ruolo » con le altre: « dai professori universitari di ruolo » e sopprimere le parole: « dagli incaricati di insegnamento ufficiale da non meno di tre anni ».

64. 3

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al primo comma, sostituire le parole: « cinque docenti » con le altre: « sette docenti ».

64. 1

TRABUCCHI

In via subordinata all'emendamento 62. 11, al secondo comma, sostituire le parole, da: « con lo stesso decreto... » fino alla fine del comma, con il seguente periodo: « Con lo stesso decreto sono determinati inoltre i professori di ruolo delle materie uguali o strettamente affini che hanno titolo di votare per ciascun concorso ».

64. 4

NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

Al quarto comma, sostituire le parole: « il nome di due docenti di ruolo » con le altre: « il nome di quattro docenti di ruolo ».

64. 2

TRABUCCHI

In via subordinata all'emendamento 62. 11, sopprimere il sesto comma.

64. 5 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

In via subordinata all'emendamento 62. 11, sopprimere l'ottavo comma.

64. 6 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

In via subordinata all'emendamento 62. 11, al nono comma, sostituire le parole: « sono nominati presso i dipartimenti » con le altre: « sono nominati presso le Facoltà ».

64. 7 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 64. 8, del senatore Piovano e di altri senatori, tendente a sopprimere l'articolo.

BERTOLA, *relatore*. Il relatore, a nome della maggioranza della Commissione, dichiara di non essere favorevole all'emendamento 64. 8, poichè accetta l'emendamento sostitutivo 64. 9, presentato dal Governo.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 64. 8, presentato dal senatore Piovano e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevole Presidente, l'emendamento 64. 9 si illustra da sè. Si tratta di un emendamento che attua tecnicamente tutti i principi e il sistema che abbiamo creato con gli articoli precedenti. Vi è soltanto da apportare qualche piccola correzione formale che, onorevole Presidente, mi consenta di proporre. All'ottavo comma, alla fine, dopo le parole: « ovvero presso altra sede », bisogna inserire questo inciso: « presso cui abbiano prestato servizio ». Questo per evitare di correre il rischio che una sede affolli in soprannumero la sede stessa senza avere una delimitazione.

All'ultimo comma, poi, bisognerebbe sostituire le parole: « da tale momento », con le altre: « a partire dal momento dell'inserimento nella graduatoria ».

LEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Il mio sub-emendamento 64. 9/1 è esplicativo di un altro mio precedente emendamento che abbiamo già approvato; quindi è una questione di coordinamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sul sub-emendamento 64. 9/1.

BERTOLA, *relatore*. Il relatore è già stato contrario, con molto dispiacere, ad un emendamento del senatore Leone, e non vorrebbe esserlo anche questa volta. Su questo punto si rimette perciò all'Assemblea. Se il signor Presidente permette, vorrei però far notare al senatore Leone la conseguenza di questo emendamento. Che cosa si dice al comma ottavo della proposta del Governo? Che i vincitori di questi concorsi, se sono incaricati di insegnamento da almeno nove anni, rimangono nella loro sede. Se estendiamo questa possibilità anche agli incaricati delle scuole di perfezionamento e di specializzazione, che cosa

succede? Nel primo caso, se hanno l'incarico di insegnamento vuol dire che c'è effettivamente l'esigenza di un insegnamento che poteva diventare insegnamento di ruolo: il docente poteva quindi essere ammesso al concorso, a maggior ragione essendo stato incaricato già nove anni. Se accettiamo l'emendamento del senatore Leone, fermiamo nella sede gli incaricati nelle scuole di specializzazione da almeno nove anni, ma quello non è un insegnamento destinato a diventare posto di ruolo.

Detto questo, il relatore si rimette alla Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M I S A S I , *Ministro della pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il subemendamento 64.9/1, presentato dal senatore Leone. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 64.9, presentato dal Governo, nel testo emendato e con le modificazioni proposte dall'onorevole Ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Avverto che sono stati ritirati gli emendamenti 64.3, 64.4, 64.5, 64.6, 64.7 e sono invece preclusi gli emendamenti 64.1 e 64.2.

Passiamo all'articolo 65, in precedenza accantonato. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Art. 65.

(Concorsi ordinari per i posti in aumento nell'organico dei docenti universitari)

I concorsi ordinari, per l'anno 1972, a mille posti nel ruolo unico dei docenti universitari in aggiunta ai concorsi per i posti che si rendano normalmente disponibili nell'anno stesso sono banditi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per tali concorsi, in deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 21, sono chiamati a far parte delle Commissioni giudicatrici i componenti delle rispettive commissioni nominate, a norma dell'articolo 64, per i concorsi speciali.

Negli anni successivi, in relazione ai posti in aumento di cui al punto b) della tabella A allegata alla presente legge, saranno applicate, fatta salva la quota riservata ai concorsi speciali a norma di quanto disposto dal primo comma dell'articolo 62, le disposizioni ordinarie sui concorsi di cui all'articolo 21 sopra citato.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti all'articolo 65.

L I M O N I , *Segretario:*

Sopprimere l'articolo.

65.2 CINCIARI RODANO Maria Lisa, PELLICANÒ, FORTUNATI, BONAZZOLA RUHL Valeria, ROMANO, PAPA, ROSSI, PIOVANO

Sopprimere l'articolo.

65.3 IL GOVERNO

Al primo comma, sostituire le parole: « nel ruolo unico dei docenti universitari » con le altre: « nel ruolo dei professori universitari ».

65.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-SANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LANTANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Avverto che l'emendamento 65.1 è stato ritirato.

Invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti 65.2 e 65.3, tendenti ambedue a sopprimere l'articolo 65.

B E R T O L A , *relatore.* La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 65.3, del Governo, identico al-

l'emendamento 65.2, del senatore Maria Lisa Cinciari Rodano e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Giardina è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. ...

« Il terzo comma dell'articolo 20 non sarà applicato nel primo triennio di applicazione della presente legge ».

65.0.1

GIARDINA

P R E S I D E N T E . Stante l'assenza del presentatore, questo emendamento è decaduto.

Passiamo all'articolo 67, precedentemente accantonato. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario:*

Art. 67.

(Norme sulla carriera e sul riconoscimento dei servizi precedenti all'immissione in ruolo)

Ai docenti immessi in ruolo per effetto di quanto disposto dai commi secondo e terzo dell'articolo 61, nonché dagli articoli 62 e 64, si applicano, per quanto non diversamente disposto, le norme stabilite per i vincitori dei concorsi ordinari, ivi comprese quelle relative ai riconoscimenti dei servizi prestati anteriormente alla nomina e, in ogni caso, quelle concernenti la valutazione dell'attività scientifica e didattica, ai sensi dell'articolo 23, anche ai fini del primo passaggio alla successiva classe di stipendio.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 67.

L I M O N I , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Ai professori straordinari immessi in ruolo per effetto del primo comma dell'articolo 61, nonché ai docenti immessi in ruolo per effetto dei commi secondo e terzo dello stesso articolo, si applicano, per quanto non diversamente stabilito, le norme determinate per i vincitori dei concorsi ordinari, ivi comprese quelle relative ai riconoscimenti dei servizi prestati anteriormente alla nomina e, in ogni caso, quelle concernenti la valutazione dell'attività scientifica e didattica, previste dall'articolo 23, anche ai fini del primo passaggio alla successiva classe di stipendio ».

67.3

LA COMMISSIONE

Sopprimere le seguenti parole: « per effetto di quanto disposto dai commi secondo e terzo dell'articolo 61, nonché dagli articoli 72 e 64, ».

67.2

CINCIARI RODANO Maria Lisa, PEL-
LICANÒ, FARNETI Ariella, FORTU-
NATI, BONAZZOLA RUHL Valeria,
PIOVANO, PAPA, ROSSI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Le norme relative al riconoscimento dei servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo sono estese anche ai professori che appartennero al servizio di ruolo prestato presso il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Istituto nazionale della nutrizione e l'Istituto centrale di statistica.

Il riconoscimento dei servizi di cui al precedente comma deve essere chiesto dai professori ordinari attualmente in servizio, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

67.1

DE LEONI

B E R T O L A , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

BERTOLA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 67.3 proposto dalla Commissione, sostitutivo dell'articolo, non è che un perfezionamento tecnico e stilistico del testo già presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 67.3 sostitutivo dell'articolo 67. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Pertanto sono preclusi gli emendamenti 67.2 e 67.1.

Da parte del senatore De Luca è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, *Segretario*:

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

Art. ...

« Nel caso di statizzazione delle università libere, ai docenti incaricati dell'insegnamento nelle medesime università viene riconosciuto, ai fini dell'anzianità e della carriera, il periodo prestato antecedentemente al riconoscimento giuridico, fino a un massimo di quattro anni ».

67.0.1

DE LUCA

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Il mio emendamento 67.0.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere.

BERTOLA, *relatore*. Il relatore, a nome della maggioranza della Commissione,

dichiara di non poter accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Senatore De Luca, insiste per la votazione dell'emendamento 67.0.1?

DE LUCA. Signor Presidente, non insisto per la votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Da parte del senatore Antonicelli e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, *Segretario*:

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

Art. ...

Ai professori incaricati di insegnamenti ufficiali presso facoltà universitarie o corsi di laurea e agli assistenti universitari di ruolo o incaricati che passino o siano passati prima della presente legge nei ruoli delle scuole statali di istruzione secondaria o artistica, il servizio prestato senza demerito in sede universitaria viene equiparato al servizio fuori ruolo in dette scuole e valutato come servizio di ruolo con le modalità del decreto-legge 19 giugno 1970, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576 ».

67.0.2

ANTONICELLI, BONAZZOLA RUHL Valeria, PAPA, ROMANO, PELLICANÒ, PIOVANO, SOTGIU, RENDA

ANTONICELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONICELLI. L'onorevole Ministro ricorderà che quando si votò il decreto-legge del 19 giugno 1970 era riconosciuto per il ruolo agli insegnanti delle scuole secondarie il servizio prestato nelle scuole elementari o secondarie e non si considerò il servizio prestato nell'università: ciò fu una pura omissione e noi lo ricordammo all'onorevole Ministro il quale ci disse che, caso mai, se ne sarebbe dovuto parlare in sede di riforma universitaria. Successivamente il Ministro ci rispose che non lo poteva accettare per questioni di copertura finanziaria. Ora a noi pare che, trattandosi di casi abbastanza scarsi, possa essere superata questa obiezione. Pertanto desideriamo riproporre la questione alla votazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

BERTOLA, *relatore*. Il relatore, a nome della maggioranza della Commissione, dichiara di non potere accettare l'emendamento 67.0.2.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, anche il Ministro esprime parere contrario; un analogo, anche se rovesciato, emendamento, presentato dal senatore Spigaroli, venne ritirato proprio per ragioni di bilancio.

PRESIDENTE. Senatore Antonicelli, insiste per la votazione dell'emendamento 67.0.2?

ANTONICELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 67.0.2, del senatore Antonicelli e di altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore De Zan e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, *Segretario*:

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

Art. ...

« Ogni università, in collaborazione con le regioni, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le forze della produzione e con gli ordini professionali, istituisce un servizio per fornire agli studenti che ne facciano richiesta indicazioni ai fini dell'inserimento dei giovani nelle attività professionali e produttive ».

67.0.3 **DE ZAN**, **CODIGNOLA**, **CARRARO**, **SMURRA**, **SPIGAROLI**, **CASTELLACCIO**, **DE VITO**, **COLLEONI**, **BALDINI**, **FERRONI**, **TORELLI**, **NICCOLI**

DE ZAN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **DE ZAN**. Signor Presidente, l'emendamento che con altri colleghi ho avuto lo onore di presentare risponde ad una diffusa ed insistente richiesta dei giovani studenti e tiene conto, a mio giudizio, dello spirito informatore della legge la quale intende stabilire uno stretto accordo tra l'università e la società civile. Bisogna, infatti, evitare la discrasia per cui troppi giovani escono dalla università e si trovano provvisti di un titolo, ma smarriti, incapaci di affrontare da soli le esigenze dell'inserimento nelle professioni. Abbiamo voluto mantenere all'università anche un carattere di formazione professionale. E per questo che riteniamo che l'università possa e debba istituire un servizio al suo interno che informi i giovani sulle richieste di mercato, sulle possibilità obiettive offerte dalle professioni. Si tratta, certamente, di un servizio indicativo ed ovviamente la sua organizzazione è affidata all'autonomia delle singole università.

Il nostro intento è che attraverso la collaborazione con tutte le forze sociali-sindacali, le forze produttive e le regioni si dia modo ai giovani che escono dall'università o ai laureati da poco di trovare anche nell'università un adeguato sostegno per il loro inserimento nella vita civile. Per questo raccomandando ai colleghi l'approvazione dell'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

B E R T O L A , relatore. Il relatore è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

M I S A S I , Ministro della pubblica istruzione. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 67.0.3, presentato dal senatore De Zan e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Passiamo all'articolo 76, in precedenza accantonato. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , Segretario:

Art. 76.

(Opzioni)

Ai professori universitari i quali abbiano già conseguito la nomina ad ordinario alla data di entrata in vigore della presente legge e che, entro sei mesi dalla stessa data, non optino per la condizione di docente unico a tempo pieno, fermo quanto disposto dal presente articolo, continuano ad applicarsi le norme sullo stato giuridico dei professori universitari di ruolo in atto alla predetta data. Detto termine decorre, per

i menzionati docenti che siano collocati fuori ruolo a mente di quanto disposto dall'articolo 77, dalla data di cessazione della situazione di incompatibilità.

Ai docenti anzidetti che, ai sensi del precedente comma, non abbiano optato per la condizione di tempo pieno, non compete il diritto elettorale attivo e passivo in ordine alla nomina degli organi di governo dell'università e delle commissioni giudicatrici dei concorsi; ai medesimi docenti non spetta l'indennità di cui all'articolo 28 e la loro retribuzione rimane quella prevista per la classe di stipendio raggiunta al momento dell'opzione, con il solo riconoscimento degli aumenti periodici biennali per anzianità.

I docenti di cui al precedente comma devono assicurare la propria presenza nell'università per almeno quindici ore settimanali, distribuite in non meno di quattro giorni, per le attività di studio, di ricerca e didattiche, comuni e di gruppo, per gli incontri individuali con gli studenti e le altre prestazioni scientifiche ed educative che saranno concordate all'inizio di ogni anno accademico fra i professori interessati e il dipartimento al quale questi appartengono.

I predetti docenti non possono avvalersi delle strutture universitarie per attività professionali, nè partecipare alla ripartizione di proventi universitari di qualsiasi genere e sono collocati a riposo al termine dell'anno accademico in cui compiono il sessantacinquesimo anno di età.

I docenti sopra considerati, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono chiedere la riammissione, a tempo pieno, nel ruolo unico dei docenti universitari, con esclusione della ricostruzione della carriera.

Le norme di cui ai precedenti commi si estendono, in quanto applicabili, agli assistenti in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge.

P R E S I D E N T E . Si dia ora nuovamente lettura degli emendamenti presentati all'articolo 76.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario:*

Sopprimere l'articolo.

76.12 ROMANO, PELLICANÒ, SOTGIU, PAPA,
CINCIARI RODANO Maria Lisa,
PIOVANO, FARNETI Ariella, BO-
NAZZOLA RUHL Valeria

Al primo comma, sostituire le parole: « entro sei mesi » con le altre: « entro due anni ».

76.6 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Al primo comma, sostituire le parole: « sei mesi dalla stessa data, » con le altre: « due anni dalla data di cui al secondo comma dell'articolo 98. ».

76.9 MAZZAROLLI

Al secondo comma, sostituire le parole: « non compete il diritto elettorale attivo e passivo » con le altre: « compete solo il diritto elettorale attivo ».

76.7 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Al secondo comma, sostituire le parole da: « Ai docenti anzidetti... » fino a: « ... dei concorsi » con le altre: « I docenti anzidetti che non abbiano optato per la condizione di tempo pieno, non possono essere eletti negli organi di governo dell'Università; possono essere invece designati a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi;... ».

76.2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-
SANICH, DINARO, FRANZA, FILET-
TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-
TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI
NANNINI, TURCHI

Al secondo comma, sopprimere le parole da: « e la loro retribuzione », sino alla fine del comma.

76.8 GERMANÒ, PREMOLI, BERGAMASCO,
VERONESI, CHIARIELLO

Al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: « e la loro retribuzione rimane quella prevista per la classe di stipendio raggiunta al momento dell'opzione, con il solo riconoscimento degli aumenti periodici biennali per anzianità ».

76.10 MAZZAROLLI

Al terzo comma, sopprimere le seguenti parole: « comuni e di gruppo, ».

76.3 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-
SANICH, DINARO, FRANZA, FILET-
TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-
TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI
NANNINI, TURCHI

Al terzo comma, in fine, sostituire le parole: « e il dipartimento al quale appartengono », con le altre: « e il Consiglio di facoltà, alla quale appartengono ».

76.4 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-
SANICH, DINARO, FRANZA, FILET-
TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-
TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI
NANNINI, TURCHI

Al quarto comma, sopprimere le seguenti parole: « , nè partecipare alla ripartizione di proventi universitari di qualsiasi genere e sono collocati a riposo al termine dell'anno accademico in cui compiono il sessantacinquesimo anno di età ».

76.11 MAZZAROLLI

Al quarto comma, in fine, sostituire le parole: « e sono collocati in pensione al termine dell'anno accademico in cui compiono il sessantacinquesimo anno di età », con le altre: « e rimangono in servizio fino al compimento dei termini e secondo le regole vigenti per i professori di ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente legge ».

76.5 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MAR-
SANICH, DINARO, FRANZA, FILET-
TI, FIORENTINO, GRIMALDI, LA-
TANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI
NANNINI, TURCHI

All'emendamento 76.1, dopo le parole: « ai professori » inserire l'altra: « straordinari ».

76.1/1 FALCUCCI Franca, BETTIOL, CARRARO, FERRARI, DAL FALCO, BARTOLOMEI, BERTOLA, GENCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Le norme di cui ai precedenti commi si estendono, in quanto applicabili, ai professori aggregati ed agli assistenti in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge ».

76.1 IANNELLI

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 76.12 già illustrato.

BERTOLA, relatore. La Commissione è contraria.

MISASI, Ministro della pubblica istruzione. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 76.12, presentato dal senatore Romano e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Senatore Germanò, mantiene gli emendamenti 76.6, 76.7 e 76.8 da lei presentati insieme ad altri senatori?

GERMANÒ. Manteniamo gli emendamenti e rinunciamo ad illustrarli perchè si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Avverto che gli emendamenti 76.2, 76.3, 76.4 e 76.5, presentati dal senatore Nencioni e da altri senatori, sono stati ritirati.

Stante l'assenza del presentatore, gli emendamenti 76.9, 76.10 e 76.11 del senatore Mazzarolli sono decaduti.

IANNELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNELLI. Signor Presidente, dichiaro di accettare il sub-emendamento 76.1/1 del senatore Franca Falcucci e di altri senatori, e di mantenere il mio emendamento affinché la possibilità di opzione sia data non soltanto ai professori di ruolo ma anche ai professori aggregati ed agli assistenti in ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti 76.6, 76.7 e 76.8.

BERTOLA, relatore. L'emendamento 76.6 tende a portare il tempo di opzione da sei mesi a due anni. Il relatore comprende i motivi per i quali i colleghi hanno proposto l'emendamento ma deve esprimere parere contrario. Così esprime parere contrario sugli altri emendamenti.

MISASI, Ministro della pubblica istruzione. Il Governo è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 76.6, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 76.7, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 76.8, presentato dal senatore Germanò e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, a me sembra che l'emendamento 76.1 e l'emendamento 76.1/1 non siano forse proponibili perchè l'inquadramento dei docenti in ruolo avviene all'atto di entrata in vigore della legge. Quindi i professori aggregati e i professori straordinari sono tutti inquadrati nel ruolo del docente unico.

PRESIDENTE. Ma l'emendamento del senatore Iannelli dice: « in quanto applicabili ».

FORTUNATI. Sì, ma al momento dell'entrata in vigore della legge non v'è più il professore aggregato, non v'è più l'assistente di ruolo se l'assistente è collocato in un ruolo ad esaurimento. Come si fa ad ammettere in ogni caso per un assistente che è nel ruolo ad esaurimento la facoltà di opzione? Non ha senso. Il ruolo ad esaurimento entra subito in vigore. All'atto dell'entrata in vigore della legge tutti gli assistenti in ruolo passano nel ruolo ad esaurimento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti 76.1 e 76.1/1.

BERTOLA, *relatore*. Signor Presidente, il relatore — a nome di se stesso, perchè, essendo l'emendamento presentato dal senatore Iannelli, gli è difficile pronunciarsi a nome della Commissione — accetta l'emendamento del senatore Iannelli purchè vengano eliminate le parole « ed agli assistenti in ruolo » — dando con ciò ragione al senatore Fortunati — in modo che si estendano queste norme, in quanto applicabili, ai professori straordinari e aggregati.

PRESIDENTE. Ma il senatore Fortunati, se non sbaglio, intendeva che non si includesse nemmeno il riferimento ai professori straordinari e aggregati.

FORTUNATI. Sì, perchè a mio giudizio nel momento in cui entra in vigore la legge non esistono più straordinari e aggregati in quanto vengono inquadrati e sono

tutti docenti. Questa è la mia tesi e la cosa secondo me è chiara.

SPIGAROLI. Devono essere ancora inquadrati.

FORTUNATI. Va bene, ma giuridicamente sono inquadrati *ex tunc*, non *ex nunc*: sono inquadrati dal momento dell'entrata in vigore della legge.

IANNELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNELLI. Vorrei dare un chiarimento, signor Presidente. Si possono eliminare le parole: « ed agli assistenti in ruolo », perchè effettivamente potrebbe sorgere il dubbio che, una volta entrata in vigore la legge, gli assistenti di ruolo spariscano. Però per quanto riguarda i professori straordinari e i professori aggregati, a mio avviso, l'entrata in vigore della legge non elimina queste categorie.

FORTUNATI. Sì, le elimina.

PRESIDENTE. Senatore Iannelli, ci spieghi perchè non le elimina; poi il Ministro ci darà il suo parere.

IANNELLI. Non le elimina perchè gli aggregati saranno immessi *ope legis* nel ruolo dei docenti (*commenti dall'estrema sinistra*), tuttavia conserveranno questa possibilità di opzione nel momento in cui resteranno aggregati, e prima ancora. L'*ope legis* li immette, tuttavia dovranno pur esprimere la loro volontà di essere immessi o meno in ruolo. Potranno anche optare per la posizione di associati, a mio avviso.

PRESIDENTE. Senatore Iannelli, si tratta di sapere se al momento dell'entrata in vigore della legge cadono immediatamente, *ope legis*, tutte le qualifiche e quindi spariscono gli aggregati. Questo vorrei sapere dall'onorevole Ministro che, avendo più di me assiduamente seguito questa legge,

credo sia in grado di darci una spiegazione.

M I S A S I, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M I S A S I, *Ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, per la verità comprendo le preoccupazioni del senatore Fortunati, però debbo dire che anch'io ho un minimo di problematicità. Il mio dubbio, che mi fa propendere a non escludere questo emendamento, è questo: è vero che al momento dell'entrata in vigore della legge c'è l'*ope legis*, però l'articolo 76 sostanzialmente si riferisce a professori universitari che abbiano già conseguito la nomina ad ordinario alla data di entrata in vigore della presente legge. Sembra (è una sfumatura) che questo riguardi tutto quello che è accaduto prima dell'entrata in vigore della presente legge. Nel momento in cui entra in vigore la presente legge è vero che scatta l'*ope legis*, ma per chiarezza, per tranquillità, per evitare un'interpretazione restrittiva che potrebbe esservi nulla toglie che si dica: « aggregati e straordinari ». Perchè delle due l'una: secondo la tesi del senatore Fortunati, sono già compresi, e allora facciamo solo qualcosa di pleonastico, oppure, se c'è il rischio che temo io per quel « già », credo sia meglio accettare lo emendamento Iannelli, nel testo modificato, ed il sub-emendamento 76.1/1.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il sub-emendamento 76.1/1, del senatore Franca Falcucci e di altri senatori, accettato dal relatore e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 76.1 nel testo emendato, con la soppressione, proposta dal senatore Bertola ed accettata dal senatore Iannelli, delle parole: « ed agli assistenti in ruolo ». Chi l'approva è pregato di alzarsi

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 76 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 86 in precedenza accantonato. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I, *Segretario*:

Art. 86.

(Indennità di tempo pieno al personale del ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari)

La spesa per la corresponsione della indennità di tempo pieno al personale collocato nel ruolo ad esaurimento, di cui all'articolo 72 della presente legge, è valutata, per gli anni finanziari dal 1971, con riferimento all'anno accademico 1971-72, fino al 1977, in complessive lire 126.172 milioni.

Le maggiori somme da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono così stabilite:

per l'anno 1971	lire 7.517 milioni
per l'anno 1972	lire 29.502 milioni
per l'anno 1973	lire 26.776 milioni
per l'anno 1974	lire 21.426 milioni
per l'anno 1975	lire 17.315 milioni
per l'anno 1976	lire 15.200 milioni
per l'anno 1977	lire 8.436 milioni

P R E S I D E N T E. Poichè non vi sono emendamenti, metto ai voti l'articolo 86. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 88, precedentemente accantonato. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I, *Segretario*:

Art. 88.

(Assegni per i ricercatori universitari)

Ai fini dell'applicazione del disposto degli articoli 32 e 74 della presente legge, le maggiori somme da iscrivere nello stato di pre-

visione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, a partire dall'anno 1971, con riferimento all'anno accademico 1971-72, fino all'anno 1977, sono così determinate:

per l'anno 1971	lire 1.150 milioni
per l'anno 1972	lire 9.000 milioni
per l'anno 1973	lire 11.000 milioni
per l'anno 1974	lire 13.250 milioni
per l'anno 1975	lire 16.000 milioni
per l'anno 1976	lire 19.750 milioni
per l'anno 1977	lire 24.625 milioni

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono emendamenti, metto ai voti l'articolo 88. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Ricordo che era stata accantonata anche la Tabella A. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , Segretario:

TABELLA A

RUOLO ORGANICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DOCENTI UNIVERSITARI

a) Classi di stipendio dei docenti universitari di ruolo

ex Coeff. 580 - I classe di stipendio	
ex Coeff. 700 - II classe di stipendio (dopo 3 anni di permanenza nella I classe)	
ex Coeff. 800 - III classe di stipendio (dopo 5 anni di permanenza nella II classe)	
ex Coeff. 970 - IV classe di stipendio (dopo 4 anni di permanenza nella III classe)	
ex Coeff. 1040 - V classe di stipendio (dopo 4 anni di permanenza nella IV classe)	

b) Posti organici di docenti universitari di ruolo

dal 16 ottobre 1971	. . .	posti 6.000
dal 16 ottobre 1972	. . .	posti 8.000
dal 16 ottobre 1973	. . .	posti 10.000
dal 16 ottobre 1974	. . .	posti 13.000
dal 16 ottobre 1975	. . .	posti 17.000
dal 16 ottobre 1976	. . .	posti 22.000

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Piovano e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , Segretario:

Sostituire la lettera b) con la seguente:

b) organico dei docenti di ruolo.

1971-72	posti	8.500
1972-73	posti	13.500
1973-74	posti	18.500
1974-75	posti	24.000
1975-76	posti	30.000

Tab. A. 1 PIOVANO, PELLICANÒ, CINCIARI RODANO Maria Lisa, ROMANO, ANTONICELLI, BONAZZOLA RUHL Valeria, SOTGIU, PAPA, FARNETTI Ariella, ROSSI

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è precluso.

Metto quindi ai voti la Tabella A. Chi la approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Ricordo che era stata accantonata la decisione sull'inserimento nell'articolo 45 del riferimento all'articolo 39.

B E R T O L A , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O L A , relatore. Propongo che all'articolo 45, seconda riga, dopo il riferimento all'articolo 21, sia inserito il riferimento all'articolo 39, terzo comma, lettera a) e b).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta del relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

L I M O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I M O N I . Quando abbiamo approvato l'articolo 60 avevo presentato un emendamento affinché, alla stessa stregua dei posti di professore di ruolo ed incaricati convenzionati tra gli atenei ed enti privati, che passano, secondo il testo dell'articolo 60, a carico del bilancio dello Stato, anche le facoltà decentrate di università statali funzionanti alla data di entrata in vigore della legge avessero uguale trattamento.

Il Governo e il relatore in quella circostanza mi suggerirono di trasformare l'emendamento in un articolo autonomo e di presentarlo per la discussione e l'approvazione. Ho proposto pertanto, insieme con i senatori Dal Falco, Trabucchi e Dindo, il seguente articolo aggiuntivo, da inserirsi dopo l'articolo 97:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le facoltà decentrate di università statali istituite e funzionanti in base a convenzioni stipulate fra atenei ed enti o privati passano a carico del bilancio dello Stato.

Gli impegni finanziari contenuti nelle convenzioni, nella misura definita alla predetta data, sono destinati a promuovere la ricerca scientifica nei settori attinenti alle facoltà convenzionate.

Per quanto concerne le convenzioni fra atenei ed enti o privati da stipulare posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge valgono le norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 60 ». (97.0.2)

Analogamente avevo per l'articolo 59 presentato un emendamento che mi è stato suggerito di trasferire in un ordine del giorno, che è il seguente:

« Il Senato,

udita la discussione generale sul disegno di legge n. 612 e particolarmente quella sull'articolo 59,

ritiene che l'istituzione di sedi universitarie autonome debba, in linea di massima, considerarsi obbligatoria, quando concorrano le seguenti circostanze:

1) che il numero degli iscritti presso le facoltà distaccate in una sola sede

negli anni 1969 e 1970 abbiano superato i cinquemila;

2) che almeno una delle facoltà decentrate in sede staccata non sussista nella sede ordinaria dell'università;

3) che almeno una delle facoltà decentrate, istituite prima dell'entrata in vigore della presente legge, sia istituita nella sede staccata da oltre cinque anni oppure qualora l'università dalla quale le facoltà sono state staccate abbia già raggiunto il numero di iscritti oltre il quale è previsto che si debba procedere allo sdoppiamento;

e pertanto impegna il Governo a promuovere i tempestivi adempimenti per la sollecita istituzione di università autonome in sostituzione di facoltà o dipartimenti decentrati, ogniquale volta si verifichi il concorso di circostanze quali quelle sopra elencate ».

L'ordine del giorno reca, oltre alla mia, le firme dei senatori Trabucchi, Dal Falco e Dindo.

Vorrei che sull'ordine del giorno fosse espresso esplicitamente il parere del Governo e, quanto all'articolo aggiuntivo in cui viene trasformato l'emendamento da me e da altri colleghi presentato, fosse detta una parola ed accolta la nostra istanza.

P R E S I D E N T E . Senatore Limoni, le ricordo che l'articolo 100, comma quinto, del nostro Regolamento, precisa in quali condizioni possono essere presentati nuovi emendamenti: « Nel corso della seduta è ammessa la presentazione di ulteriori emendamenti soltanto quando siano sottoscritti da otto Senatori e si riferiscano ad altri emendamenti presentati o siano in correlazione con emendamenti già approvati dall'Assemblea ».

L I M O N I . L'avevo ben presentato a suo tempo. In quel momento il relatore e il Governo e colui che presiedeva avrebbero dovuto dirmi che l'emendamento si metteva ai voti — e magari poteva essere respinto — ma non invitarmi a trasformarlo in un articolo autonomo per fargli fare poi questa fine.

Se però non c'era altro da fare e se ella, signor Presidente, dice che il Regolamento non può essere violato, di fronte a queste sue dichiarazioni non posso che prenderne atto, sebbene non mi sembri che questa sia una sorte che l'emendamento meritava. Chiedo perciò se non sia possibile trovare tra i vari espedienti del Regolamento la maniera per discutere l'emendamento e votarlo.

PRESIDENTE. Senatore Limoni, questa sua richiesta doveva essere fatta quando l'Assemblea, mentre decise di accantonare certi articoli, non decise di accantonare certi argomenti come quello che ella solleva adesso. L'altra sera quindi ella doveva prendere la parola in merito.

Aggiungo ancora che, a questo punto, il suo emendamento importerebbe un ritorno sul voto circa lo stanziamento globale, cosa che non possiamo fare perchè la materia è stata già votata. Non voglio esprimere un augurio, ma, rifacendomi alle replicate dichiarazioni che sono state qui fatte, di una accesa battaglia da riprendere alla Camera dei deputati, immagino che in quella sede qualcuno dei colleghi, che lei certo conosce, potrà presentare l'emendamento oppure, nel caso il disegno di legge dovesse ritornare al Senato, in quell'occasione ella potrà sempre aver modo di provocare una decisione su questo argomento.

LIMONI. Circa la spesa, poichè i posti a professore di ruolo e incaricato, in base all'articolo così come viene approvato, passano a carico del bilancio dello Stato, la questione si pone per le altre spese, cioè per il personale non docente, per gli eventuali interessi passivi e per le spese generali. Ma siccome nel medesimo articolo si dice che queste spese vengono congelate e l'ente locale continua a pagare quello che versa all'ateneo per le spese di gestione, non mi sembra che da ciò derivi un aggravio per lo Stato...

PRESIDENTE. Dovrei allora in questo momento trasmettere il suo emendamento, ove ne venisse accettata la proponibilità, alla 5ª Commissione, rinviando la nostra seduta a domani per ascoltarne il parere.

LIMONI. Mi arrendo di fronte a queste argomentazioni. Vorrei solo conoscere il parere del Governo sull'ordine del giorno che sono stato invitato a presentare.

PRESIDENTE. Senatore Limoni, perchè non ha chiesto la votazione del suo ordine del giorno quando venivano votati gli altri ordini del giorno e quando era in discussione il tema che ne forma oggetto?

LIMONI. Vorrei dire, signor Presidente, che il Governo aveva dichiarato di essere in linea di massima favorevole all'ordine del giorno, salvo precisarne il contenuto. Ho presentato l'ordine del giorno, ne ho precisato il contenuto ed ora mi si dice che doveva essere presentato prima. Sarà anche vero, non discuto, perchè ella, onorevole Presidente, è « maestro e donno » di questa Assemblea, ma non mi sembra che un povero sprovveduto come il sottoscritto si possa menare per il naso facendogli fare delle cose che poi si traducono in delusioni...

PRESIDENTE. Senatore Limoni, lei che è un così valido collaboratore dell'Ufficio di Presidenza non doveva arrendersi alle dichiarazioni interpretative del nostro Regolamento fatte dal Sottosegretario alla pubblica istruzione che è poco addentro in questa materia e non per colpa sua. Ella doveva rivolgersi alla Presidenza in quel momento e richiedere l'applicazione del Regolamento.

In questo momento non mi resta che affidarmi alla sua conoscenza, che so precisissima, del nostro Regolamento.

LIMONI. Indipendentemente da tutte le formalità, chiedo se l'onorevole Ministro, che conosce l'ordine del giorno, può esprimere un suo parere.

MISASSI, Ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISASSI, Ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, faccio presente che, se l'ordine del giorno fosse stato pro-

ponibile, il Governo l'avrebbe accettato, sia pure come raccomandazione.

L I M O N I . La ringrazio, signor Ministro.

B E R T O L A , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E R T O L A , *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il comitato per il coordinamento si è riunito ieri e ha lavorato fino a tarda notte proseguendo i suoi lavori questa mattina. Erano presenti i senatori Codignola, Iannelli, Fortunati, Spigaroli, Carraro e Perna. Era presente pure il segretario della Commissione pubblica istruzione. Questo comitato di coordinamento ha rivisto e riletto tutto il disegno di legge e ha apportato, a termini di Regolamento e nei limiti stretti consentiti dal Regolamento, quelle modifiche formali che ha ritenuto opportune per la migliore comprensione del testo stesso: ha tolto alcune contraddizioni che ha notato nell'ambito dei numerosi articoli per armonizzare le norme tra di loro, ha collocato gli articoli che erano rimasti in sospeso nell'ordine di collocazione in tutto il disegno di legge, ha completato le rubriche di alcuni articoli che erano rimasti mancanti di esse. Nello stesso tempo, però, rileggendo tutto il testo, ha notato alcune posizioni che ha cercato di chiarire in modo particolare e che per scrupolo di coscienza il relatore desidera comunicare all'Assemblea per un giudizio definitivo.

Nell'articolo 41-ter dell'ultimo testo pubblicato ha notato una difficoltà di applicazione della norma stessa. In questo articolo, a proposito dei consigli di ateneo e delle giunte di ateneo delle piccole università dice la norma che i loro componenti devono essere la metà di quelli presenti nei consigli e nelle giunte di ateneo delle altre università. Ora, per quanto riguarda il consiglio di ateneo delle università minori, non vi erano difficoltà poichè i numeri stabiliti erano divisibili per due. Per quanto riguarda invece la giunta di ateneo il comitato di coordinamen-

to si è trovato in difficoltà poichè, operando la divisione, in alcuni casi risultavano delle cifre rotte. Il comitato allora ha pensato di dover perfezionare e completare il testo maggiorando queste cifre per eccesso all'unità ed ha fissato nello stesso testo, perchè sia chiaro, i numeri precisi. Facendo tutti i calcoli non è venuto meno a nessun principio, a nessuna volontà espressi dall'Assemblea.

Per quanto riguarda l'articolo 3 — pagina 3 dell'ultimo testo — il comitato ha notato che c'era una diversità nei termini a proposito dei comitati ordinatori e dei comitati tecnico-amministrativi per l'istituzione delle nuove università, poichè nello stesso articolo si dà un termine di due anni per gli uni e di tre anni per gli altri. Notando questa disparità il comitato coordinatore ha ritenuto opportuno scrivere tre anni sia per gli uni che per gli altri.

Per quanto riguarda l'articolo 17 — a pagina 11 dell'ultimo testo — il comitato di coordinamento ha trovato una difficoltà di applicazione delle norme contenute nel testo stesso. L'articolo 17 parla dei corsi di preparazione all'esercizio professionale da istituire nell'ambito dei dipartimenti. Ora, il comitato ha notato che il testo diceva che questi corsi possono essere frequentati dagli studenti dell'ultimo anno del corso di laurea e dagli studenti laureati al massimo da un anno. Il comitato di coordinamento ha notato che lasciando il testo così com'è difficilmente la norma può essere applicabile poichè molti dei laureati sono soggetti al servizio militare e per conseguenza non potrebbero godere di questo beneficio che l'Assemblea ha pensato di fissare per norma a favore di tutti. Il comitato coordinatore propone allora all'Assemblea in questo momento di sostituire alle parole: « un anno » le altre: « tre anni », cioè fino a tre anni dopo la laurea, proprio per andare incontro alla volontà dei legislatori che così hanno fissato in questo articolo le norme a favore di tutti gli studenti laureati.

Due ultime osservazioni, signor Presidente. Circa l'articolo 21, il comitato coordinatore ha voluto precisare, anche se era già implicito nel testo, che i concorsi nel ruolo

unico di docente debbono essere fatti dopo i trasferimenti. Il relatore ha già avuto occasione di dirlo oggi stesso, rispondendo al senatore Chiariello.

Quando abbiamo parlato del riferimento all'articolo 39 contenuto nell'articolo 45 con la precisazione delle lettere *a*) e *b*) del terzo comma, ho commesso una dimenticanza e ne domando scusa; bisogna fare anche riferimento al quarto comma dello stesso articolo 39.

Signor Presidente, in questo momento il compito del relatore è terminato; prego l'Assemblea di approvare queste modifiche formali e in parte anche sostanziali operate dal comitato di coordinamento in un lavoro piuttosto faticoso ed estenuante fatto con tutta la passione e con tutta l'accuratezza possibile. *(Vivi applausi dal centro)*.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle proposte di coordinamento.

B E R N A R D I N E T T I , Segretario:

All'articolo 1, terzo comma, sostituire le parole: « forme di collaborazione con i centri anche stranieri » con le altre: « forme di collaborazione con centri anche stranieri ».

L'articolo 7-bis diviene, ora, articolo 1-bis.

All'articolo 2, primo comma, sopprimere le seguenti parole: « , pareggiate, o » e conseguentemente sostituirle con la congiunzione: « e ». Al secondo comma sostituire le parole: « in un unico centro » con le altre: « in un centro unico ».

All'articolo 3, terzo comma, sostituire le parole: « all'inizio della attività didattica, che avrà inizio comunque non prima di sei mesi dalla nomina dei comitati » con le altre: « all'avvio dell'attività didattica, che avrà inizio comunque non prima che siano trascorsi sei mesi dalla nomina dei comitati ». Al quarto comma sostituire il primo periodo con il seguente: « I membri del

comitato tecnico amministrativo e quelli dei comitati ordinatori di dipartimento costituiscono provvisoriamente il consiglio di ateneo, ne esercitano le funzioni ed eleggono nel proprio seno una giunta ». Al quinto comma fare del secondo periodo un comma a sè stante che diventa sesto comma. Al sesto comma, in fine, sostituire le parole: « siano state effettuate le prime tre chiamate » con le altre: « abbiano preso servizio i primi tre docenti ». Al settimo comma, in fine, sostituire le parole: « due anni » con le altre: « tre anni » e le parole: « dei comitati tecnici di settori competenti » con le altre: « delle competenti commissioni consultive di settore ». All'ottavo comma, in fine, sostituire le parole: « di governo ordinari » con le altre: « ordinari di governo ». All'ultimo comma, sostituire le parole: « universitario, di cui al primo comma del presente articolo, » con le altre: « delle università ».

All'articolo 4, terzo comma, sostituire la parola: « delibera » con l'altra: « deliberazione ». Indi, dalle parole: « Qualora il Ministro ravvisi... » fino alla fine del comma, costituire un comma a sè stante che diventa quarto comma. A questo quarto comma, al secondo periodo, sostituire la parola: « Qualora » con le altre: « Nel caso in cui »; al terzo periodo sostituire le parole: « Nel caso in cui il consiglio di ateneo non ritenga » con le altre: « Se il consiglio di ateneo non ritiene ». All'ultimo comma, sostituire la parola: « modifiche » con l'altra: « modificazioni ».

L'articolo 6 diviene, ora, articolo 4-bis. A quest'ultimo articolo, penultimo comma, sostituire le parole: « al terzo comma » con le altre: « ai commi terzo e quarto ».

L'articolo 6-bis diviene, ora, articolo 56-ter ed assume la rubrica: « (Prima modificazione degli statuti) ». In questo articolo sostituire la parola: « modifiche » con l'altra: « modificazioni » e le parole: « spettanti ai sensi dell'articolo 4 al consiglio di ateneo »

con le altre: « spettanti al consiglio di ateneo ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 ».

All'articolo 8, sostituire il primo comma con i seguenti: « Il dipartimento è la struttura fondamentale dell'università.

Esso organizza e coordina una pluralità di settori di ricerca e di insegnamento aventi finalità o caratteristiche comuni, ciascuno dei quali costituito da gruppi di discipline affini; organizza le attività di studio e di ricerca per il dottorato di ricerca; concorre, nei modi previsti dallo statuto, a stabilire i programmi di insegnamento delle discipline comprese nei piani di studio di cui al successivo articolo 13; attribuisce al personale docente le funzioni previste dall'articolo 24; cura unitariamente l'uso dei mezzi e degli strumenti assegnati ». Sostituire il secondo comma con i seguenti: « Il dipartimento, d'intesa con il consiglio di ateneo, organizza, con i criteri di cui al terzo comma dell'articolo 1, corsi universitari e post-universitari di preparazione, di specializzazione, di orientamento e di aggiornamento professionale. I relativi attestati vengono rilasciati dall'università.

Il dipartimento è altresì centro di educazione permanente per l'aggiornamento culturale dei cittadini, e assume a tal fine le opportune iniziative ». Al terzo comma, sostituire le parole: « si attengono » con l'altra: « corrispondono » e le parole: « del secondo comma » con le altre: « del primo comma »; sostituire quindi il secondo periodo con il seguente: « In caso di difformità, il Consiglio nazionale universitario accerta la validità delle ragioni scientifiche e didattiche che la motivano ». Al quarto comma, sostituire le parole: « deve avere » con la parola: « ha ».

L'articolo 9 diviene, ora, ultimo comma dell'articolo 8, e conseguentemente sostituire le parole: « all'articolo 8 » con le altre: « al presente articolo » e la parola: « settore » con l'altra: « settori ».

All'articolo 10, quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: « Esso può

stabilire piani di ricerche, o organizzare centri di studi o laboratori, » con le altre: « Esso può stabilire piani di ricerche e organizzare laboratori e centri di studi » e le parole: « o con il Consiglio nazionale delle ricerche, » con le altre: « con il Consiglio nazionale delle ricerche ».

All'articolo 11, sostituire la rubrica con la seguente: « (Gestione e personale docente e non docente del dipartimento) »; ed il secondo comma con il seguente: « Il dipartimento provvede, nell'ambito dei posti di cui dispone, all'indicazione dei settori di ricerca ai fini dei concorsi per docente universitario; alla chiamata dei docenti; all'associazione degli studiosi di cui all'articolo 30; alla richiesta per l'attribuzione di assegni per ricercatori universitari e alla designazione dei vincitori dei relativi concorsi da assegnare al dipartimento medesimo; alla richiesta di assegnazioni di personale non docente ».

L'articolo 13 diviene, ora, articolo 16-bis, al cui primo comma dopo le parole: « attinente alla laurea » dovranno essere inserite le altre: « o al diploma » e le parole: « previsti dalla legge di cui all'articolo 15 » dovranno essere sostituite con le altre: « che, ai sensi degli articoli 15 e 79, caratterizzano il corso di laurea o di diploma ».

L'articolo 13-bis diviene, ora, ultimo comma dell'articolo 80-bis, che a sua volta era l'articolo 79.

All'articolo 14, secondo comma, dopo la parola: « il giudizio », inserire le altre: « dei docenti ».

All'articolo 15, terzo comma, all'inizio, sostituire le parole: « La laurea e il diploma » con le altre: « Le lauree e i diplomi ».

All'articolo 16, secondo comma, sostituire la parola: « delibera » con l'altra: « deliberazione ».

L'articolo 67-bis diviene, ora, articolo 16-ter, assumendo altresì la rubrica: « (Servizi di orientamento professionale) ».

All'articolo 17, primo comma, sostituire le parole: « un anno » con le altre: « tre anni ». Al secondo comma, sostituire le parole: « secondo comma » con le altre: « terzo comma » e le parole: « debbono essere obbligatoriamente compresi » con le altre: « sono obbligatoriamente compresi ».

L'articolo 18 assume la seguente rubrica: « (Corsi di formazione pedagogica e didattica per l'abilitazione all'esercizio dell'insegnamento) ». Al secondo comma sostituire le parole: « di cui all'articolo 58 » con le altre: « dell'istruzione secondaria ed elementare, costituito ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 58 ». Al quarto comma sostituire le parole: « a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la positiva conclusione di detti corsi » con le altre: « dopo l'entrata in vigore della presente legge, il superamento delle prove conclusive previste per detti corsi ». Sopprimere il penultimo comma e sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Nelle zone mistilingui, la formazione e l'aggiornamento professionale del personale insegnante delle scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, sono attuati nel territorio delle rispettive province, per quanto possibile, da docenti di madrelingua corrispondente alla lingua d'insegnamento ».

All'articolo 19, al primo comma, sostituire le parole: « di ricercatore » con le altre: « di ricercatori universitari ». All'ultimo comma, dopo la parola: « universitari », inserire le altre: « o post-universitari ».

L'articolo 19-bis diventa, ora, articolo 56-quater ed assume la rubrica: « (Norme sul dottorato di ricerca) ». Inoltre, al secondo comma, sostituire le parole: « ai commi primo ed ultimo dell'articolo 19 » con le altre: « ai commi primo e quarto dell'articolo 19 » e le parole: « di un periodo massimo di due anni » con le altre: « , per non più di due anni »; al terzo comma dopo le parole: « di sette anni » inserire l'altra: « accademici ».

All'articolo 20, al primo comma, sostituire le parole: « i cittadini italiani e stranieri » con le altre: « i cittadini italiani e gli stranieri ». Al secondo comma, sostituire le parole: « da un dipartimento di altra università. I » con le altre: « dai docenti di un dipartimento di altra università. Tali ». Al sesto comma sostituire le parole: « del successivo articolo 76 » con le altre: « dell'articolo 76 ».

All'articolo 21, secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: « Il concorso si effettua per tutti i posti disponibili il 16 ottobre dell'anno successivo dopo che siano stati effettuati i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo precedente ». Al terzo comma aggiungere, in fine, la parola: « anzidetti ». Sostituire il quarto comma con il seguente: « I docenti del dipartimento eleggono, ai fini di cui al precedente comma, non più di tre docenti; fra questi non possono essere compresi coloro che facciano parte del Consiglio nazionale universitario o che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici nei due anni immediatamente precedenti o che siano altrimenti esclusi a norma della presente legge ». Al settimo comma, sostituire le parole: « i dipartimenti » con le altre: « i docenti del dipartimento ». Al decimo comma, sostituire la parola: « bandito » con l'altra: « espletato ».

All'articolo 22, terzo comma, sostituire le ultime due righe con le seguenti: « sulla base dei programmi pluriennali di sviluppo economico e delle università ».

All'articolo 23, secondo comma, dopo le parole: « di cui al precedente comma, », inserire le altre: « o già in possesso della qualifica di professore ordinario all'entrata in vigore della presente legge ».

All'articolo 24, ultimo comma, sostituire la prima riga con la seguente: « I corsi e le attività di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 8. ».

All'articolo 26, terzo comma, sostituire le parole: « sono non retribuiti » con le altre: « non sono retribuiti ».

All'articolo 27, quinto comma, sostituire le parole: « il consiglio di corso di laurea » con le altre: « l'organismo interdipartimentale di cui all'articolo 4 ». Al settimo comma sopprimere le seguenti parole: « , fermo restando quanto disposto dal comma dodicesimo ». Al decimo comma, sostituire le ultime quattro righe con le seguenti: « utili agli stessi fini, prestazioni ed attività applicative, di controllo o di consulenza e di assistenza sanitaria. È abrogato l'articolo 49 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. ». All'undicesimo comma, sostituire le parole: « dal comma decimo » con le altre: « dai commi precedenti ». Al dodicesimo comma, sostituire le parole: « di cui al nono comma » con le altre: « di cui al decimo comma » e le parole: « vengono destinati dalla Giunta di ateneo secondo le norme seguenti » con le altre: « sono destinate dalla giunta di ateneo con i criteri seguenti ». Al quattordicesimo comma, sostituire le parole: « di cui al punto c) del comma tredicesimo del presente articolo » con le altre: « di cui al punto c) del comma dodicesimo del presente articolo ». Sostituire il quindicesimo comma con il seguente: « Il docente che contravvenga ai divieti di cui ai precedenti commi viene diffidato dal consiglio di ateneo e, trascorsi inutilmente 30 giorni dalla data della diffida, viene dichiarato decaduto dal Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario ». Al sedicesimo comma sostituire la parola: « professore » con l'altra: « docente » e sopprimere le seguenti parole: « a norma del precedente comma ».

All'articolo 28, primo comma, prima riga, sostituire la parola: « in » con l'altra: « di ». Al secondo comma, sostituire le parole: « , ed è » con l'altra: « ; è ».

All'articolo 29, primo comma, numeri 5) e 6), sostituire, ove ricorra, la parola: « ai »

con l'altra: « a ». Al secondo comma, sostituire la parola: « ricoprono » con l'altra: « ricopro ». Sostituire l'ottavo comma con il seguente: « Qualora il collocamento fuori ruolo venga disposto nei casi previsti dai punti 7) e 8) del primo comma, ed altresì per i casi indicati nel secondo comma, al docente è sospesa la corresponsione di ogni emolumento per la durata dell'incarico ». All'ultimo comma sostituire le parole: « Al termine del mandato, ufficio o carica per il quale » con le altre: « Cessata la situazione di incompatibilità per la quale ».

All'articolo 30, primo comma, sostituire le parole: « in un numero » con le altre: « in numero », le parole: « per un altro biennio » con le altre: « per il successivo biennio » e la parola: « ulteriore » con l'altra: « altro ». Al secondo comma, sostituire le parole: « È sempre, fino alla nomina in ruolo » con le altre: « Fino alla nomina in ruolo, è sempre » e le parole: « di cittadinanza straniera » con l'altra: « straniero ». All'ultimo comma, sostituire le parole: « anche immediatamente » con l'altra: « sempre ».

All'articolo 31, sostituire il secondo comma con il seguente: « I ricercatori universitari non possono sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti. Ad essi si applicano le norme contenute nel settimo comma dell'articolo 27 ». Al quarto comma, in fine, dopo le parole: « di ricerca » inserire le altre: « e di insegnamento, ». Al settimo comma sostituire la parola: « quivi » con l'altra: « vi ». All'ottavo comma sopprimere le seguenti parole: « di svolgimento ».

All'articolo 32, secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: « L'assegno può essere confermato, con motivata deliberazione del consiglio di dipartimento, anche a chi non abbia conseguito il dottorato di ricerca ».

All'articolo 33, primo comma, dopo le parole: « al ricercatore » inserire l'altra: « universitario ».

All'articolo 34, nella rubrica, sostituire le parole: « del ricercatore e immissioni » con le altre: « del ricercatore universitario e immissione ». Al primo comma, dopo le parole: « di ricercatore » inserire l'altra: « universitario ». Al secondo comma, in fine, dopo le parole: « di ricerca », inserire le altre: « e di insegnamento ». Al quinto comma, sostituire le parole: « degli atenei; in detto decreto » con le altre: « degli atenei. In detto decreto ». All'ultimo comma, dopo le parole: « di ricercatore », inserire l'altra: « universitario » e sostituire le parole: « effetti giuridici ed economici; il periodo eccedente » con le altre: « effetti giuridici ed economici. Il periodo eccedente ».

All'articolo 35, al primo comma, sostituire la parola: « quinquennale » con l'altra: « pluriennale ».

L'articolo 35-bis diviene ottavo comma dell'articolo 36.

All'articolo 36, al secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: « L'opera universitaria, in sostituzione della quota aggiuntiva o dell'intero assegno di studio, può fornire servizi per somme corrispondenti, purchè gestiti o direttamente o tramite convenzioni con collegi universitari legalmente riconosciuti sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione ». Al settimo comma, sostituire le parole: « di cui al comma precedente, » con le altre: « di un reddito familiare complessivo netto non superiore a lire 1.200.000 annue » e sostituire le parole: « dei fondi disponibili a tal fine » con le altre: « delle disponibilità ». L'attuale ottavo comma risulta dall'inserzione dell'articolo 35-bis. Al nono comma, già ottavo comma, sostituire le parole: « il quale abbia dichiarato un reddito familiare non rispondente al vero e che non gli avrebbe dato titolo alla percezione » con le altre: « che abbia reso una dichiarazione sul reddito non rispondente al vero e in forza della quale gli sia stato riconosciuto un assegno a lui non dovuto », la parola: « invieranno » con l'altra: « inviano » e le parole:

« al fine » con l'altra: « per ». Sopprimere l'undicesimo comma, già decimo comma.

L'articolo 36-bis assume la seguente rubrica: « (Ripartizione degli stanziamenti per il diritto allo studio) ». Al secondo comma, lettera d), sostituire le parole: « delle esigenze » con le altre: « dell'esigenza ». Al terzo comma sostituire la parola: « opere » con le altre: « opere universitarie ».

All'articolo 37, secondo comma, sostituire la parola: « allievi » con l'altra: « studenti ».

All'articolo 39, al primo comma, sostituire le parole: « 35, 36 e 36-bis » con le altre: « 35, 36, 36-bis e 37 ». Al secondo comma, sostituire le parole: « Essa è dotata di personalità giuridica, di programmi annuali ed i risultati », con le altre: « Essa è dotata di personalità giuridica. I programmi annuali ed i risultati ». Al quarto comma sostituire la parola: « opera » con le altre: « opera universitaria ». Al quinto ed al sesto comma sostituire, ove ricorrano, le parole: « consiglio di opera » con le altre: « consiglio di amministrazione di opere universitarie ». Al quinto comma, sostituire le parole: « del consiglio di ateneo » con le altre: « di consiglio di ateneo ». Al sesto comma, sostituire le parole: « un presidente ed un vice presidente » con le altre: « il presidente ed il vice presidente ». Al settimo comma, all'inizio, dopo la parola: « opera », inserire l'altra: « universitaria ». All'ottavo comma, all'inizio, dopo la parola: « opera » inserire l'altra: « universitaria ». Al nono comma, sostituire le parole: « alla necessità » con le altre: « alle necessità ». Al decimo comma, sostituire le parole: « per quei casi particolari » con le altre: « nei casi » e la parola: « stabilirà » con l'altra: « stabilisce ».

All'undicesimo comma, sostituire le parole: « alla deliberazione della regione » con le altre: « ai provvedimenti della regione »; la parola: « vale » con le altre: « si applica », la parola: « opere » con le altre: « opere universitarie » e le parole: « nell'articolo 52 » con le altre: « dal penul-

timo comma dell'articolo 52 della presente legge ».

All'articolo 41, al terzo comma, sostituire le parole: « sia garantita » con le altre: « siano garantite ». Sostituire il quarto comma con i seguenti: « Il consiglio di ateneo elegge tra i docenti di ruolo il rettore per le funzioni ordinarie di rappresentanza e di gestione. L'elezione del rettore avviene previa discussione dei programmi dell'ateneo per il successivo triennio. Per la durata del suo ufficio, il rettore può essere esentato dall'insegnamento e gode di un'indennità di carica.

Con voto limitato, il consiglio di ateneo elegge una giunta costituita da un numero di componenti del consiglio stesso pari, per ogni categoria, a un quarto del numero indicato dal secondo comma del presente articolo » e conseguentemente sopprimere l'articolo 41-bis e, al settimo comma dello stesso articolo 41, le seguenti parole: « Per la durata del suo ufficio, il rettore può essere esentato dall'insegnamento e gode di un'indennità di carica ». Il quinto comma diviene ultimo comma. Sostituire il settimo comma con il seguente: « Il rettore, che non è immediatamente rieleggibile più di una volta, ed i membri del consiglio e della giunta, salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 48, durano in carica un triennio ».

Sostituire l'articolo 41-ter con il seguente: « (Consiglio di ateneo nelle sedi con meno di diecimila studenti)

Nelle sedi universitarie con meno di diecimila studenti in corso il numero dei componenti del consiglio di ateneo di cui al secondo comma dell'articolo precedente è ridotto della metà e la giunta, che è eletta a norma di quanto disposto dal precedente articolo, è costituita da cinque docenti di ruolo, tre studenti, due ricercatori universitari e assistenti del ruolo ad esaurimento, uno appartenente al personale non insegnante, uno dei membri del consiglio designati dalla regione, uno di quelli designati dalla provincia ed uno di quelli designati dal comune ».

All'articolo 42 sostituire il quinto comma con il seguente: « Per le elezioni delle rappresentanze di cui al primo comma del presente articolo, l'elettorato attivo e passivo spetta, rispettivamente: ai docenti assegnati al dipartimento; agli studenti iscritti ai corsi che si svolgono nel dipartimento; ai ricercatori universitari e agli assistenti del ruolo ad esaurimento; al personale tecnico, amministrativo, delle biblioteche ed ausiliario, appartenente al dipartimento stesso ». Dopo il quinto comma, inserire il seguente: « Agli effetti della rappresentanza studentesca nel consiglio sono elettori ed eleggibili gli studenti che a tal fine si iscrivano nel dipartimento; nessuno studente può iscriversi in più dipartimenti » e conseguentemente sopprimere l'articolo 42-ter. Al sesto comma, che diviene, ora, settimo comma, dopo le parole: « Il direttore e », inserire le altre: « , salvo quanto disposto dal penultimo comma dell'articolo 45, ». Sostituire il settimo comma, che diviene, ora, ottavo comma, con il seguente: « Agli effetti delle designazioni e delle richieste di ricercatori, di cui ai commi sesto e settimo dell'articolo 31, il consiglio di dipartimento si integra con tutti i docenti ed i ricercatori ». All'ultimo comma, sopprimere la parola: « Inoltre ».

L'articolo 42-bis è inserito nell'articolo 56-bis, che, a sua volta, sarà il seguente: « (Elettorato attivo e passivo in prima applicazione della legge)

Nella prima applicazione della presente legge, i docenti di cui alla lettera a), rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 41 e del primo comma dell'articolo 42, sono comprensivi dei docenti di ruolo e dei docenti incaricati; essi costituiscono un corpo elettorale attivo e passivo unico. Tra gli eletti, almeno la metà deve essere costituita da professori di ruolo.

Parimenti nella prima applicazione della presente legge, il corpo elettorale di cui alla lettera c), rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 41 e del primo comma dell'articolo 42, è costituito dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dai titolari delle borse di studio per giovani laureati o di ad-

destramento didattico e scientifico, assegnate dalle università o dal Ministero della pubblica istruzione, di cui alle leggi richiamate nel primo comma dell'articolo 74.

Per i dipartimenti nei quali il numero di docenti sia inferiore a quello complessivo degli assistenti del ruolo ad esaurimento e dei ricercatori universitari, le proporzioni previste dal primo comma dell'articolo 42 sono così modificate: " alla lettera a), 45 per cento; alla lettera c), 20 per cento " ».

L'articolo 43 assume la seguente rubrica: « (Cariche non cumulabili) ».

All'articolo 44, secondo comma, sostituire le parole: « di detti organi » con le altre: « degli organi » .

All'articolo 45, primo comma, dopo le parole: « articoli 21, », inserire le altre: « 39, comma quarto, ». Al quinto comma, sostituire le parole: « questioni relative a casi personali », con le altre: « questioni riguardanti le persone ». Al settimo comma, sostituire la parola: « assicurare » con le altre: « fornire a tutte le componenti »; e le parole: « ad una effettiva partecipazione di tutte le componenti della vita dell'ateneo » con le altre: « per una effettiva partecipazione alla vita dell'ateneo ».

All'articolo 46, al primo comma, sopprimere le seguenti parole: « e di formulazione del programma pluriennale universitario da sottoporre al CIPE a norma dell'articolo 50:

a) esercita le attribuzioni che ad esso sono conferite dalla legge; »; alla lettera b), che diviene ora lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: « e negli altri casi previsti dalla legge »; alla lettera c), che diviene ora lettera b), dopo le parole: « per caratterizzarli », inserire le altre: « , fermo restando che »; alla lettera d), che diviene ora lettera c), sostituire le parole: « terzo comma » con le altre: « quinto comma »; alla lettera g), che diviene ora lettera f), sopprimere le parole: « fra i dipartimenti » e le altre: « per l'attuazione del diritto allo studio e di quelli »; sostituire le parole: « le relative delibe-

re » con le altre: « i relativi atti » e le parole: « Per le delibere » con le altre: « Per le deliberazioni »; dopo le parole « di ricercatore », inserire l'altra « universitario » e dopo le parole « sentite le commissioni » inserire l'altra: « consultive »; sopprimere, in fine, le seguenti parole: « secondo comma ». Inserire, in fine, la seguente lettera: « i) esercita ogni altra attribuzione ad esso conferita dalla legge ». Al secondo comma, sostituire le parole: « per la disciplina delle modalità di svolgimento » con le altre: « per lo svolgimento ».

L'articolo 48 assume la seguente rubrica: « (Composizione del Consiglio nazionale universitario) ». Al terzo comma sostituire le parole: « ai fini della formulazione del programma pluriennale partecipa ai lavori del CNU con voto deliberante » con le altre: « Ai fini del programma pluriennale partecipa ai lavori del Consiglio nazionale universitario, con diritto di voto ». Al quarto comma, in fine, sostituire le parole « del precedente articolo » con le altre: « dell'articolo ». Al sesto comma, penultima riga, dopo le parole: « ed al » inserire le altre: « Consiglio di presidenza del ». Al settimo comma, sostituire la parola: « stesso » con le altre: « nazionale universitario ». All'ultimo comma, sostituire le parole: « Il Consiglio nazionale universitario è affiancato da un ufficio permanente del piano universitario, » con le altre: « Il Consiglio nazionale universitario si avvale di un ufficio permanente, ».

All'articolo 49, primo comma, sostituire le parole: « piano quinquennale » con le altre: « programma pluriennale ». Sostituire il secondo comma con il seguente: « Il progetto di programma contiene anche un piano edilizio, un piano finanziario, con l'indicazione di eventuali fonti non statali di finanziamento, nonchè proposte motivate di variazioni degli organici del personale docente e non docente, anche in vista dell'istituzione di nuovi corsi di laurea o di diploma, e di una diversa organizzazione dei dipartimenti. ». Al terzo comma, sostituire le parole: « del programma universitario regionale: a tale riunione partecipano delegazioni » con le al-

tre: « del programma universitario regionale. A tale riunione partecipano delegazioni » e le parole: « i piani regionali, » con le altre: « i programmi universitari regionali, ». *Sostituire l'ultimo comma con il seguente:* « I programmi universitari regionali possono anche prevedere nuove sedi universitarie da istituire ».

All'articolo 51, sostituire la rubrica: « (Termini) » con l'altra: « (Raccordo col programma economico nazionale) ».

All'articolo 52, al terzo comma, dopo le parole: « Il contributo dello Stato », *inserire le altre:* « di cui all'articolo 91 ». *Al quinto comma, dopo le parole:* « che eccedano », *inserire l'altra:* « annualmente ». *Al settimo comma, in fine, sostituire le parole:* « all'università » con le altre: « alle università ».

All'articolo 53, lettera a), sostituire le parole: « a corsi e » con le altre: « ai corsi ed ». *Sostituire la lettera d) con la seguente:* « a riconoscere, ai fini dell'attribuzione e della conferma degli assegni per ricercatore universitario, l'opera prestata presso l'università o istituti universitari o post-universitari di altri paesi ».

All'articolo 54, al primo comma, sostituire le parole: « Anche ai fini » con le altre: « Ai fini ». *Al sesto comma, sostituire le parole:* « dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine il regolamento di cui al primo comma dell'articolo 45 verrà emanato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge stessa » con le altre: « dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme fissate dagli statuti dei singoli atenei ». *All'ultimo comma, sostituire le parole:* « detto regolamento » con le altre: « il relativo statuto ».

All'articolo 55, in fine, sostituire le parole: « tra i professori in carica della facoltà » con le altre: « tra gli stessi professori incaricati della facoltà, secondo norme immediatamente emanate dal rettore ».

Sostituire l'articolo 56 con il seguente: « (Prima costituzione dei dipartimenti).

Presso ogni università vengono istituiti gli organismi interdipartimentali di cui all'articolo 4, nonchè i dipartimenti nell'ambito dei tipi di cui al punto b) dell'articolo 46 con deliberazione dei consigli di ateneo e in tempo utile per l'entrata in funzione con l'inizio dell'anno accademico 1972-73; in difetto provvede il rettore. Per le successive modificazioni si applicano le norme dell'articolo 4.

Entro 15 giorni successivi alla deliberazione di cui al comma precedente è determinata con decreti rettorali l'assegnazione ai dipartimenti del personale docente e non docente; i professori, di ruolo ed incaricati, gli assistenti ed i borsisti indicano a quale dipartimento intendono essere assegnati, tra quelli in cui la propria disciplina può essere collocata.

Con l'istituzione dei dipartimenti e degli organismi interdipartimentali le cattedre sono trasformate in posti di ruolo e sono soppressi gli istituti a cui le cattedre stesse facevano capo nonchè le facoltà. ».

All'articolo 57, sostituire la rubrica con la seguente: « (Prima costituzione del Consiglio nazionale universitario ed istituzione del Consiglio superiore della istruzione secondaria ed elementare) ». *Al secondo comma, sostituire le parole:* « alla determinazione della tipologia dipartimentale, ai sensi del punto c) » con le altre: « a determinare i tipi di dipartimento, ai sensi del punto b) ». *Al terzo comma, sostituire le parole:* « attualmente in vigore » con le altre: « vigenti all'entrata in vigore della presente legge ». *All'ultimo comma, aggiungere quanto disposto dall'articolo 58, che pertanto è soppresso. Ne deriva che tale ultimo comma dell'articolo 57 sarà il seguente:* « Con l'elezione del Consiglio nazionale universitario, e in ogni caso 120 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge, è soppressa la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. La seconda e la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione diventano, rispettivamente, la sezione prima e la sezione seconda del Consiglio superiore del-

l'istruzione secondaria ed elementare, continuando, fino a nuovo ordinamento, ad esercitare le loro funzioni con le norme vigenti all'entrata in vigore della presente legge. I presidenti delle due sezioni sono eletti dai componenti le sezioni stesse, nel proprio seno. ».

All'articolo 59 sopprimere le seguenti parole: « alla costituzione di questi ».

All'articolo 60, ultimo comma, sostituire le parole: « medesime procedure » con le altre: « procedure vigenti ».

All'articolo 61, al quinto comma, sostituire le parole: « di cui al precedente comma » con le altre: « di cui ai punti a) e b) del terzo comma » e le parole: « secondo le procedure in atto attinenti all'entrata in vigore della presente legge; qualora tale chiamata non sia formulata » con le altre: « secondo le procedure in atto all'entrata in vigore della presente legge. Qualora tale chiamata non sia formulata ».

All'articolo 62 sostituire la rubrica con la seguente: « Concorsi in prima applicazione della legge) ». Sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Una quota di tremila posti del primo concorso e di quattromila posti del secondo concorso è riservata agli incaricati di insegnamento ufficiale con almeno tre anni di servizio compresi gli incaricati delle direzioni delle scuole di ostetricia e degli osservatori astronomici e vulcanologici nonché gli incaricati delle accademie militari e delle scuole di perfezionamento o di specializzazione presso una facoltà universitaria, agli assistenti universitari di ruolo da almeno tre anni nonché a coloro che all'atto dell'approvazione della presente legge siano docenti incaricati o assistenti di ruolo ed abbiano svolto la funzione di professori incaricati ovvero di assistenti, anche non di ruolo, per complessivi cinque anni ».

All'articolo 64, al quarto comma, sostituire le parole: « Comunque lo spoglio delle schede avviene » con le altre: « Lo spoglio delle schede avviene comunque ». Al sesto

comma sostituire le parole: « viene fatta » con le altre: « sono fatte ». All'ottavo comma, sostituire le parole: « presso cui » con le altre: « in cui ». Al decimo comma, sostituire la parola: « valgono » con le altre: « si applicano ». All'ultimo comma, sostituire le parole: « della presente legge » con le altre: « dalla presente legge » e le parole: « insegnamenti ufficiali » con le altre: « insegnamento ufficiale ».

All'articolo 66, al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: « e che non abbiano raggiunto la massima classe di stipendio » e sostituire le parole: « prima dell'entrata in vigore » con le altre: « anteriormente all'entrata in vigore ».

All'articolo 67, sostituire le parole: « Ai professori straordinari immessi in ruolo per effetto del primo comma dell'articolo 66, nonché ai docenti immessi in ruolo » con le altre: « Ai professori straordinari immessi nel ruolo unico dei docenti universitari per effetto del primo comma dell'articolo 66, nonché ai docenti immessi in detto ruolo ».

All'articolo 68, al secondo comma, dopo le parole: « conservano l'incarico », inserire le altre: « ed i diritti elettorali di cui all'articolo 42-bis » e sostituire la parola: « immediatamente » con l'altra: « sempre ». Al terzo comma, sostituire le parole: « per concorso ad assistenti del ruolo ad esaurimento, a lettori di lingua straniera di ruolo, » con le altre: « per comando ad assistenti o a lettori di lingua straniera del ruolo ad esaurimento ». Al quarto comma, sostituire le parole: « di cui al comma precedente » con le altre: « di cui al secondo comma ». Al sesto comma, sostituire le parole: « di cui al precedente comma » con le altre: « di cui al secondo comma ». All'ultimo comma, sostituire le parole: « nei commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo » con le altre: « nei commi secondo e terzo del presente articolo ».

All'articolo 69, al secondo comma, sostituire le parole: « attualmente spettanti » con le altre: « spettanti, per le disposizioni vi-

genti all'entrata in vigore della presente legge,». *Inserire come terzo comma l'articolo 73-bis.*

All'articolo 71, al primo comma, sostituire la parola: « interessato » con l'altra: « corrispondente ».

All'articolo 72, sostituire le parole: « gli incaricati » con le altre: « agli incaricati ».

L'articolo 73, diviene, ora, articolo 84-bis.

All'articolo 74, al terzo comma, sostituire le parole: « dai commi primo, secondo e terzo del sopracitato articolo 32 » con le altre: « dai commi primo e secondo del sopracitato articolo 32 ».

All'articolo 75, secondo comma, sostituire le parole: « i decreti di cui al precedente comma saranno emanati » con le altre: « le norme di cui al precedente comma saranno emanate ».

Sostituire l'articolo 75-bis con il seguente: « (Biblioteche universitarie).

Le biblioteche universitarie possono essere di ateneo o dipartimentali o interdipartimentali. Le università si avvalgono altresì di entità bibliografiche unitarie già esistenti ».

All'articolo 76, sostituire gli ultimi due commi con il seguente: « Le norme di cui ai precedenti commi si estendono, in quanto applicabili, ai professori straordinari ed aggregati alla data di entrata in vigore della presente legge nonchè agli assistenti in ruolo alla stessa data ».

All'articolo 77, al primo comma, sostituire le parole: « Tale opzione e quella prevista dal penultimo comma dell'articolo predetto vanno esercitate entro quindici giorni dal rinnovo dal mandato » con le altre: « Tale opzione è esercitata entro quindici giorni dal rinnovo del mandato ».

All'articolo 78, al secondo comma, sostituire la parola: « prevedono » con le altre: « attribuiscono al titolo di libera docenza »

e, conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: « per il titolo di libera docenza ».

L'articolo 79 diviene ora articolo 80-bis, che a sua volta sarà il seguente: « (Lauree e diplomi conferiti nella prima applicazione della legge).

Nella prima applicazione della presente legge restano in vigore i tipi di laurea e di diploma previsti dall'ordinamento in atto alla data di detta applicazione.

Continuano del pari ad applicarsi le norme in atto alla data di entrata in vigore della legge medesima in relazione al numero minimo degli insegnamenti da seguire e agli anni di corso necessari per il conseguimento dei predetti titoli.

Entro 18 mesi dalla data di cui al precedente comma il Governo è delegato a determinare con propri decreti aventi forza di legge, emanati previo parere del Consiglio nazionale universitario:

a) la soppressione dei tipi di laurea o di diploma che risultino non più necessari, in particolare in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 5;

b) la fusione dei tipi di laurea o di diploma quando ciò, anche in relazione alla soppressione delle facoltà, appaia opportuno;

c) i settori di insegnamento e di ricerca che costituiscono la caratterizzazione di ogni tipo di laurea o di diploma, nonchè, per ognuno dei tipi stessi, le eventuali variazioni delle norme richiamate nel secondo comma. Fino alla determinazione dei settori di ricerca e di insegnamento che li caratterizzano, per i corsi di laurea e di diploma esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme relative ai piani di studio vigenti alla data stessa ».

L'articolo 79-bis, è sostituito dal seguente: « (Osservatori astronomici e vulcanologici).

Gli osservatori astronomici e vulcanologici istituiti con legge 8 agosto 1942, n. 1145, e successive modificazioni, fanno parte dello ordinamento universitario. Le relative dotazioni scientifiche e patrimoniali, unitamente

al personale, passano alle sedi delle università statali, determinate dal Ministro della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio nazionale universitario, e si inseriscono nella organizzazione di ricerca scientifica del dipartimento cui partecipa l'insegnamento di astronomia o rispettivamente di fisica terrestre.

All'entrata in vigore della presente legge gli astronomi e vulcanologi, il cui ruolo è previsto dalla legge 8 agosto 1942, n. 1145, e dalla legge 18 febbraio 1963, n. 377, sono equiparati a tutti gli effetti agli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento ».

L'articolo 79-ter assume la seguente rubrica: « (Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria) ». E quivi sostituire la parola: « emaneranno » con l'altra: « emanano ».

L'articolo 79-quater assume la seguente rubrica: « (Accademie e scuole militari) ». E quivi sostituire le parole: « all'ultimo comma » con le altre: « al penultimo comma » e le parole: « di cui al successivo articolo 84 » con le altre: « , nei termini previsti dall'articolo 84 ».

All'articolo 81, al secondo comma, sostituire le parole: « Per ognuna delle lauree e dei diplomi » con le altre: « Per le lauree e per i diplomi ». Al terzo comma sostituire la parola: « modifiche » con l'altra: « modificazioni ». Al quarto comma, in fine, sostituire le parole: « agli istituti di istruzione universitaria o non universitaria » con le altre: « alle università o ad altri istituti di istruzione ». Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

« L'emanazione delle norme di cui al presente articolo avviene previo parere di una commissione composta di dieci senatori e dieci deputati designati dai Presidenti delle rispettive Assemblee.

I pareri del Consiglio nazionale universitario in ordine alle materie, che formano oggetto delle norme previste dal presente articolo, sono trasmessi alla commissione di cui al comma precedente ».

All'articolo 83, al primo comma, sopprimere la parola: « intrapreso » e sostituire le parole: « può essere richiesta » con le altre: « l'organismo interdipartimentale di cui all'articolo 4 può richiedere, con motivata deliberazione, » e, conseguentemente, sopprimere, in fine, le seguenti parole: « , dal Consiglio di corso di laurea, con motivata deliberazione ».

All'articolo 84, al primo comma, sostituire le parole: « organizzazione universitaria » con le altre: « ordinamento universitario ». All'ultimo comma, sostituire le parole: « fra le » con l'altra: « nelle » e la parola: « secondo » con l'altra: « terzo ».

All'articolo 91, al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: « , fermo restando quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 52, ».

All'articolo 98, all'ultimo comma, sostituire le parole: « per un controllo e una verifica » con le altre: « per controllo e verifica ».

Alla Tabella A, sostituire la lettera a) con la seguente:

« Parametro 443 - I classe di stipendio

Parametro 535 - II classe di stipendio
(dopo 3 anni di permanenza nella I classe)

Parametro 609 - III classe di stipendio
(dopo 5 anni di permanenza nella II classe)

Parametro 772 - IV classe di stipendio
(dopo 4 anni di permanenza nella III classe)

Parametro 825 - V classe di stipendio
(dopo 4 anni di permanenza nella IV classe) ».

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Ministro se ha qualche osservazione da fare sulle proposte di coordinamento.

M I S A S I, *Ministro della pubblica istruzione.* Nessuna osservazione, signor Presidente; ho solo il dovere di ringraziare il relatore e il comitato coordinatore per il lavoro veramente intenso, portato avanti rapidamente e con serietà.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti le proposte dell'onorevole relatore. Chi le approva è pregato di alzarsi.

Sono approvate.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Iannelli. Ne ha facoltà.

IANNELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, durante l'intervento in sede di discussione generale, mettemmo in risalto l'approfondito lavoro compiuto dalla Commissione pubblica istruzione del Senato per predisporre un testo da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea. Mettemmo in risalto allora i punti qualificanti della riforma, quali l'istituzione del dipartimento, la sostituzione della figura dell'assistente con quella del ricercatore, la riaffermata e ben

articolata autonomia universitaria, la partecipazione studentesca, infine, agli organi di governo dell'università.

Dicemmo che la Commissione non aveva la pretesa di aver predisposto una legge perfetta. Del resto nessuna legge è perfetta, specie quelle in materia scolastica e che concernono riforme di così ampio respiro. Ci dichiarammo disponibili per apportare a seguito della discussione in Aula tutte quelle modificazioni tese al miglioramento della legge. Ora che stiamo per dare il nostro voto favorevole possiamo certamente affermare che il lavoro svolto in Aula è stato utilissimo. La maggioranza si è confrontata continuamente con le tesi prospettate dalle opposizioni ed ha, senza esclusioni aprioristiche, apportato, anche su suggerimento delle opposizioni stesse, miglioramenti significativi perchè la legge risultasse più funzionale e maggiormente armoniosa.

Presidenza del Vice Presidente GATTO

(Segue IANNELLI). Le modificazioni introdotte dall'Assemblea nel corso della lunga discussione sugli articoli concernono punti essenziali; a nostro avviso si sono trovate soluzioni adeguate e per il tempo pieno e per le opzioni e per il valore del titolo di libera docenza e per le norme transitorie. Riteniamo di aver contribuito, noi socialdemocratici, in modo determinante a ricercare per ognuno di questi temi e problemi soluzioni idonee ed adeguate sul piano tecnico e legislativo.

Non vi è dubbio che su questa legge si è misurata la capacità riformatrice della maggioranza di centro-sinistra, il che ci offre ancora una volta la possibilità di affermare che le forze sinceramente democratiche, quando sono sorrette da una ferma e decisa volontà politica, possono rendersi promotrici di ampie e significative riforme.

Per tutte queste considerazioni, così succintamente esposte, annuncio, a nome del mio Gruppo, il voto favorevole. (*Applausi dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Antonicelli. Ne ha facoltà.

ANTONICELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, parlo a nome del Gruppo della sinistra indipendente. È ora terminato in Aula il lungo esame, la rielaborazione, in parte minuziosa, in parte sommaria ed affrettata, del disegno di legge sulla riforma universitaria. Possiamo finalmente averne un'idea complessiva, superando i motivi polemicisti dei ritardi, dei rinvii numerosi e tutto ciò che ha messo di fronte a guerreggiarsi non già due impostazioni diverse di un piano tecnico per l'università di domani, ma due concezioni diverse del sapere, della sua acquisizione e del suo insegnamento: alla radice di queste differenze di molto peso è una contrapposizione ben più grave tra la volontà di fare una vera riforma e la volontà di non farla affatto e di lasciare le cose come stanno. Questa è la ragione più

profonda del lungo tempo che il disegno della riforma ha richiesto.

Ma ho detto che andrò oltre questi motivi polemici, anche se le diversità cui ho fatto cenno hanno lasciato un segno indelebile sul progetto testè condotto a termine nella sua — speriamo — ancora provvisoria compiutezza. La riforma che noi auspicavamo non è questa, venuta tardi e sotto spinte esterne alla classe politica dirigente e al suo Governo e contrastata, vorrei dire straziata, all'interno stesso di quella classe e di quel Governo; non nata, intendo, da un'ispirazione spontanea, matura e impetuosa, ma a strattoni e recalcitrando alla propria nascita e al proprio sviluppo, così come è avvenuto e sta avvenendo purtroppo per ogni altra riforma.

La riforma universitaria auspicata noi la collocavamo, come all'inizio, alla base di una società nuova e perciò la volevamo radicale e non solo correttiva.

Pensavamo: la nuova società come noi la vogliamo, capace di non raggelarsi nelle vecchie strutture che più non resistono, nel culto di valori falliti — quei valori, pensate, che non ci hanno salvato dai campi di sterminio — capace di crearne dei nuovi che ristabiliscono l'equilibrio rotto dal sorprendente slancio della scienza, questa nuova società, almeno un poco più giusta e un po' più libera, non più fatta di pochi e per quei pochi, ma di molti e per i molti, questa società vogliamo creare con una scuola radicalmente nuova. Ma intanto ecco il primo intoppo: la scuola nuova non comincia dall'università, comincia dalla scuola materna e segue il cammino dello sviluppo umano. Invece abbiamo avuto il cammino alla rovescia; sappiamo più o meno, anzi piuttosto male, come si entra nell'università, non sappiamo come si esce dalle scuole che la precedono. Contiamo che la riforma della scuola secondaria superiore avvenga subito dopo quella universitaria, ma il subito dopo non è il subito prima, come logicamente doveva avvenire. Senza dubbio, prima che, sia pure con l'ottima delle riforme, si possa fabbricare una società nuova, il tempo che passa è molto ed allora abbiamo pensato che il solo modo di rendere proficuo questo tempo e non perdere di vista il nostro fine era quello di sollecitare

l'interesse, l'iniziativa delle forze più fresche, più ricche di energia, più bisognose di nuove creazioni e perciò più creatrici, più trainanti, più entusiaste ed abbiamo espresso la necessità di legarci con quelle forze che sono poi quelle suscitate dalle strutture più democratiche della società (gli enti locali, le regioni che finalmente si sono fatte) e quelle forze erano essenzialmente le energie delle classi lavoratrici. Le classi lavoratrici sono quelle che producono; e come si può pensare che le classi produttrici non siano interessate alle conoscenze che le aiutano a produrre, a prendere coscienza del valore della loro produzione, del significato e dell'importanza sociale di essa? E questa produzione e questa coscienza che cosa sono se non cultura?

E allora le classi lavoratrici debbono stare al di fuori della cultura, accettandone magari una che a loro non serve, una che deforma la loro struttura umana, una che invece di liberarle le può assoggettare in mille modi a un interesse che non è il loro? Ed ecco un secondo intoppo nella riforma così come è stata progettata: le regioni e le classi lavoratrici ci sono, ma di sbieco, a rispettosa distanza o con limiti di intervento. Noi queste forze attive della democrazia non ce le vogliamo mettere per astuzia demagogica, ma perchè dalla loro collaborazione ci aspettiamo quelle spinte della società viva che all'interno dell'università possono anche non esprimersi e non rivelarsi; le vogliamo perchè il controllo sociale è bene esercitato solo da chi ha interessi sociali, cioè della collettività e non del singolo.

Si è parlato moltissimo dell'autonomia dell'università; si è misurata la quantità di presenza dell'Esecutivo, la quantità di poteri emananti dall'autorità universitaria, la quantità di autogestione, ma non si è pensato che l'autonomia non è solo quella di avere in mano le chiavi di casa, ma è quella di poterle girare nelle serrature. Senza i denari sufficienti per la ricerca scientifica l'autonomia è un bel vanto, ma serve a ben poco. Se la ricerca scientifica non si sviluppa dentro l'università, l'egemonia della ricerca passa alle industrie che la esercitano nel loro interesse finalizzato anzitutto al pri-

vato profitto. Si vuole l'autonomia e nel tempo stesso si è sostenuta da certe parti la causa dell'abolizione del valore legale del titolo di studio, cioè il passaggio dello studente sotto l'arbitrario giudizio di scelta e di interesse del padronato.

Sono questi i motivi di principio — e naturalmente non essi soltanto — che ci fanno dire: questa non è la riforma che bisognava volere ed impostare. Perciò noi diamo al presente progetto un voto contrario. Questo non toglie naturalmente che la riforma, così come è, così come la sinistra di opposizione e noi stessi siamo riusciti a migliorarla in alcuni punti, rappresenta certamente passi avanti anzitutto sul progetto primitivo del Governo e su ogni altro progetto precedente. Essa poi offre alcuni punti di sostegno e di leva per miglioramenti ed avanzamenti nel senso di una trasformazione, non solo di una perfettibilità normale, di cui non sarebbe giusto negare l'esistenza e la consistenza.

Senza provvedimenti tempestivi e sufficienti l'edilizia scolastica, il libero accesso all'università e la libera formazione dei propri studi da parte degli studenti universitari possono produrre un ingorgo paralizzante, però liberi accessi e liberi piani di studio sono conquiste irrinunciabili e mi pare che nessuno si proponga di ricacciarle indietro. Assegni in danaro in luogo di servizi sociali, di assistenza scolastica possono essere un dispendio eccessivo, infruttuoso, persino ingiusto, ma è certo che il diritto allo studio è stato confermato senza la timidezza iniziale ed è certamente un diritto che rovescia vecchi rapporti sociali e dà allo studente una qualifica impegnativa di produttore prima inesistente. Il sistema universitario fondato sulla relazione docente-studente senza relazioni intermedie di natura gerarchica è una formulazione nuova, addirittura nuovissima se ci ricordiamo che ancora negli ultimi giorni nel progetto in Commissione erano rimasti in piedi, in ambigue posizioni tra l'autonomia e la dipendenza, le figure degli aiuti. Non sono scomparse del tutto, e noi le abbiamo rifiutate, almeno per ora, così come sono state inserite nelle strutture; ma il baronaggio, almeno sulla carta, pare sconfitto. Il tempo pieno

del docente è stato affermato, l'incompatibilità con la professione privata anche, benchè sia rimasto insidiosamente il penultimo comma dell'articolo 27, inventato all'ultimo momento e francamente immorale. Non mi dilungo su tanti altri punti che consentono al tempo stesso un sì e un no.

Si tratta nel complesso di mutamenti, di idee parzialmente innovatrici che erano già da tempo in corso di elaborazione teorica, ma che tuttavia oggi vediamo finalmente concretarsi in legge. E di ciò prendiamo atto, anche se non possiamo fugare del tutto il dubbio sulla volontà e capacità di attuare il programma dell'università riformata senza ricorrere a espedienti o *escamotages* che l'ostacolino o lo realizzino alla bell'e meglio.

Diciamo che alcune conquiste avanzate sono state fatte con una lotta abbastanza dura. Ma affidiamo questo progetto all'altra Camera perchè lo spinga più avanti ancora e alle forze democratiche del Paese perchè se ne servano per trarne conseguentemente sviluppi più coraggiosi: una base di lancio per rinnovamenti ben più radicali di questi.

L'elaborazione di questo progetto di riforma è stata, penso, una lezione per tutti noi, vecchia lezione di cui abbiamo potuto riconfermare la verità, questa: che nessuna riforma è meramente tecnica, ogni riforma è politica. E solo la buona o cattiva volontà politica fa la buona o la cattiva riforma. (*Vivi applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore De Marsanich. Ne ha facoltà.

D E M A R S A N I C H . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sono sette anni che si discute della riforma universitaria: cinque anni per quella che fu chiamata dagli studenti la « 2 p greco » e due anni per questa; e sono sette anni di crisi dell'università. L'università è stata messa in crisi proprio da questa discussione, cioè sono stati esautorati i docenti ed è stata tolta ogni serietà agli studi. L'attacco dei partiti all'università si può anche spiegare; ciò che non si spiega è

l'opera del Ministero della pubblica istruzione che si è associato ai gruppi di contestatori e che, ripeto, ha creato questa situazione. Potrei essere scortese con il Ministro della pubblica istruzione che è venuto meno ai suoi doveri e ai suoi compiti; ma non voglio esagerare, anche perchè il tempo non me lo consente.

Certo la contestazione giovanile, che è stata ritenuta responsabile di tutto questo, è in via di esaurimento, sia perchè ormai ha raggiunto il suo fondo, sia perchè, come dice un filosofo, la gioventù a 18 anni è disposta a scrivere versi, a essere lirica, ma è la stessa che poi a trent'anni commercia in baccalà.

Il conte di Cavour, il quale se ben ricordo è morto nel 1861, quando si ammalò della malattia che lo portò alla fine chiese ai suoi familiari di non chiamargli un medico laureato nel 1848. Sembra che a quel tempo si fossero date molte lauree per meriti di guerra; c'era l'aureola di Curtatone e Montanara che incitava i docenti a dare lauree con molta facilità.

In questo momento, invece, non ci sono aureole di gloria; c'è soltanto indisciplinazione, c'è soltanto cattiva volontà di studiare e i partiti e il Governo sono responsabili di questa situazione. Forse è impropria la sede di questa riforma. Non si può far fare una riforma di questo carattere, di questa levatura, di quest'importanza ad un'assemblea politica, esclusivamente politica, di mille componenti. Ha detto Machiavelli che « la politica è l'arte per fondare e mantenere gli Stati »; mentre per la riforma universitaria occorre oltre che un orientamento politico un grosso bagaglio tecnico e di microtecnica altamente specializzato, come l'ebbero Gabriele Casati e Giovanni Gentile quando fecero le proposte, che poi il Senato e la Camera di allora fecero diventare leggi. Ma non si può credere che questa riforma possa arrivare in porto con facilità, perchè non è possibile confondere la tecnica e la politica: la tecnica opera sulle cose e sugli istituti, la politica opera sulle persone umane. Vi può essere una tecnica a servizio di una politica, mai una politica a servizio di una tecnica. Quando invece si vuol mettere la politica al servizio di quella tecnica che è necessaria per fa-

re la riforma delle strutture universitarie si commettono gli errori che si sono commessi: oltre ad avere distrutto la serietà degli studi si è offesa la gioventù italiana la quale oggi vede messe in forse le lauree degli anni '70 che sono rifiutate dalle aziende e messe in dubbio dagli ordini professionali.

Non si può non tener conto che questa università da otto secoli rappresenta la depositaria della cultura e della scienza italiane. I riformatori si sono messi all'opera con una volontà barbarica di distruzione, hanno voluto distruggere le facoltà, quelle facoltà che otto secoli or sono a Salerno, e a Bologna con Irnerio, *lucerna iuris*, hanno gettato le basi del Rinascimento e hanno rifatto la civiltà del mondo; voi distruggete tutto, abolendo la facoltà.

Abbiamo accettato il dipartimento nella nostra proposta di legge come possibilità, purchè possa convivere con la facoltà. Ma abolendo la facoltà ed abolendo l'assistente si abolisce l'università, perchè l'università è soprattutto la facoltà e l'assistente universitario.

È veramente assurdo soprattutto il principio che si possa accedere agli studi superiori in perfetta ignoranza. È la cosiddetta liberalizzazione che anche l'Unione Sovietica ad opera di Lenin aveva istituito e dopo un paio d'anni ad opera dello stesso Lenin abolito, cioè che l'uomo privo di ogni cultura possa entrare all'università; per creare che cosa? Un altro filosofo ha detto che lo studio è un privilegio, non un diritto; un privilegio naturale dell'intelligenza e della volontà. Trovo ottimo, ed è la sola cosa encomiabile di questa riforma, il principio dell'assegnamento di studio. L'università italiana aveva bisogno di alcune cose: di gabinetti scientifici, di biblioteche, di edifici universitari e dell'apporto dei giovani più poveri ai quali evidentemente bisogna dare il modo di accedere all'università.

Quindi ben vengano gli assegni di studio che consentono ai giovani, figli di famiglie povere, di arrivare al massimo della cultura. Altrimenti molti giovani meritevoli di studiare restano esclusi. Questo ad ogni modo è l'unico lato della riforma che approvo.

Dicevo prima che un filosofo ha detto che lo studio è un privilegio naturale; cioè deve

studiare chi ha l'intelligenza per studiare e la volontà e l'amore per lo studio. Non dobbiamo creare il cretino istruito perchè questo non serve, perchè secondo questo filosofo l'istruzione data a un cretino non sviluppa l'intelligenza, anzi come un martello che batte sul chiodo fa diventare ancora più cretino colui che studia senza averne l'attitudine, la capacità e la volontà.

Cosa significa quindi diritto allo studio? Niente! Credo soltanto al dovere dello studio per la scuola dell'obbligo, ma l'università deve essere riservata a coloro che sanno apprezzarla e sanno farne uso. Come si può credere che si possa andare all'università senza cultura quando non si ha il modo nemmeno di capire quello che si studia? Voi volete distruggere l'università! Ma l'università è una grande idea che non si farà distruggere.

In molte occasioni abbiamo affermato che forse la riforma universitaria poteva essere ben portata in porto se affidata a dei competenti, cosa che non abbiamo fatto. Allora a che cosa serve questa riforma universitaria? Serve soltanto a mettere l'università in dominio dei partiti e di altri organi collettivisti diversi. Ma, onorevoli colleghi, la cultura, lo sviluppo della conoscenza, il rapporto tra l'essere e il pensiero non lo detengono le collettività ma la personalità individuale, gli uomini di genio, gli uomini superiori i quali devono essere liberi di fronte a se stessi e di fronte alla cultura.

Quindi diamo il voto contrario per difendere l'università in nome e nell'interesse della civiltà universale. Quando si sarà provveduto a garantire un giusto apporto di giovani di estrazione sociale meno abbiente, quando si sarà data all'università una migliore sistemazione dei docenti e una maggiore ampiezza di strumenti di studio e di ricerca scientifica, avremo fatto il nostro dovere; ma non avremo fatto il nostro dovere ove volessimo continuare a credere che, soltanto se l'università viene messa *ad libitum* della prepotenza dei gruppi politici, si possa fare una riforma. Non siamo evidentemente contrari alla riforma, tanto è vero che c'è una nostra proposta di riforma dell'università, ma vogliamo essere convinti che questa riforma sia utile.

In questi sette anni, ripeto, si è solo distrutto, non si è creato nulla. Forse se avessimo scelto l'altro metodo, se cioè avessimo costituito una commissione di cattedratici, di competenti, di gente che conosce questi problemi, avremmo potuto fare un lavoro che sarebbe andato in porto.

Vedo un avvenire molto incerto, molto oscuro per questa riforma e non so se questi sette anni di distruzione di molti principi, di tutto un patrimonio storico, andranno ad onore del Parlamento italiano.

Votiamo contro perchè siamo convinti che l'università non deve servire a certi fini, ai quali sembrano mirare alcuni gruppi di estrema sinistra. Non è vero che bisogna inserire nell'università gente estranea. Il consiglio di ateneo che dovrebbe governare l'università è costituito da 120 persone; ci sono i sindacalisti, c'è gente di ogni specie che non ha mai visto un'università, che non ne sa niente, che non sente la funzione dell'università. L'università dovrebbe essere composta da una *élite* creata dalla natura e bisognerebbe solo sopperire a certe necessità per dare a questi istituti la possibilità di inserirsi nella società e aiutarla ad evolversi. Ma poichè l'università oggi è decaduta, poichè le aziende e gli ordini professionali subiscono le lauree date per volontà di distruzione, mi domando a cosa potrà servire un'università che sarà governata da un parlamentino e dall'incompetenza di molti estranei che non dovrebbero nemmeno sfiorare l'ambiente universitario.

Non credo al diritto allo studio, credo al privilegio dello studio, alle doti naturali di capacità e di volontà. In Russia i giovani migliori che escono dalle scuole secondarie entrano nelle università, secondo criteri e norme che non conosco e Lenin ha abolito la liberalizzazione perchè si era accorto che distruggeva l'università. Anche nello sviluppo scientifico è necessario tener presente questo principio. Quindi penso che la riforma, così come si presenta, non potrà andare molto al di là di quest'Aula.

Spero che la Camera dimostri una sensibilità maggiore. Quando abbiamo visto a che punto era giunta l'insensibilità dell'Assemblea politica, ci siamo chiesti se era an-

cora possibile poter fare qualcosa al servizio di questa politica sbagliata.

Non credo che convenga che mi dilunghi su questo aspetto, ma la crisi è talmente grave che occorre dire che votiamo contro questa legge con l'intendimento e la speranza di contribuire a difendere l'università italiana perchè l'università è l'essenza di una cultura, l'essenza di un periodo storico; e la civiltà occidentale è opera soprattutto del rinascimento italiano. Quindi questo patrimonio che voi volete distruggere abolendo la facoltà è un patrimonio del popolo italiano. L'università era proprio la depositaria della civiltà occidentale. Il popolo italiano oggi è decaduto anche dal punto di vista culturale. Purtroppo contiamo poco anche nella cultura internazionale dove la nostra importanza è ormai limitata all'ambito cinematografico, mentre abbiamo perso molte posizioni nelle arti e nelle scienze. Senonchè il cinematografo non è la decima musa, non è un'arte autonoma, è soltanto una sottospecie, una variante estetica del teatro. Quindi non abbiamo oggi molta possibilità di fare una politica internazionale. E ora aggiungiamo questa riforma universitaria che anche all'estero viene giudicata assurda. Sembra impossibile, si dice, che facciamo questo proprio gli italiani che ci hanno portato a studiare. Non è vero, infatti, che sia stato Carlo Magno a istituire le prime università: le prime università sono nate in Italia, sono nate, come dicevo, nell'ospedale di Salerno, a Bologna, a Pavia, a Padova e in Francia a Montpellier.

Pertanto noi pensiamo di difendere questa civiltà col nostro voto. Che cos'è in fine la civiltà occidentale? È la civiltà mediterranea, trasfigurata dal cristianesimo, rinnovellata dal rinascimento italiano, arricchita dalla scienza e dalla filosofia dei popoli germanici, sublimata dall'arte e dalla poesia di tutti i popoli occidentali d'Europa. E oggi essa è in pericolo. Infatti, se il fondatore di questa civiltà, che è il popolo italiano, riesce così facilmente a distruggerne le basi, a oscurarne il patrimonio, a privarsi di questa gloria che doveva essere imperitura, vuol dire indubbiamente che le forze barbariche sono molto forti. E allora noi ci mettiamo contro questa legge convin-

ti di metterci al servizio della civiltà. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Di Prisco. Ne ha facoltà.

* **DI PRISCO.** Onorevoli colleghi, motiverò brevemente il voto contrario del Gruppo del PSIUP a questa legge. Una prima considerazione è di ordine politico. Ci accingiamo al voto su un provvedimento che di per sé avrebbe dovuto rappresentare nel nostro Paese uno dei momenti nei quali la tensione, lo scontro politico e il confronto dialettico tra le forze politiche che sono uscite dalla guerra di resistenza avrebbero dovuto trovare il contributo fattivo e attivo di tutte le forze sociali impegnate per il progresso del nostro Paese. Una riforma dell'università, intesa come qualcosa che deve collocarsi in una società in pieno dinamismo, in una società che deve affrontare giorno per giorno i problemi che le categorie e le forze sociali pongono all'attenzione del Paese, doveva necessariamente essere collegata con queste forze e destare nel Paese una certa attenzione per cui il legislatore, impegnato in questa riforma, potesse trovare questi concatenamenti continui con la realtà operante. È stato invece il lavoro di un comitato di studio, di un insieme di colleghi che da questo punto di vista hanno generosamente lavorato, ma non c'è stata nel Paese una rispondenza ed una vivacità attorno a questo dibattito. E dobbiamo chiederci il perchè. Dobbiamo ritenere che ancora una volta questa tendenza di carattere riformistico annacquata, voluta dai partiti di centro sinistra, abbia trovato una sua realizzazione concreta. Lo abbiamo visto anche nell'andamento di questo dibattito, attraverso i rinvii, attraverso alcuni tentennamenti, attraverso compromessi raggiunti a volte convulsamente, anche in presenza di tutti i colleghi; tutto ciò a dimostrazione di un qualche cosa che è staccato dalla realtà sociale in cui stiamo vivendo.

D'altra parte noi del PSIUP siamo per l'università nuova, ma la vogliamo collegata alle esigenze che si prospettano oggi e per un prossimo avvenire. Dobbiamo in-

vece riscontrare che le lotte giovanili per una scuola nuova non hanno trovato da parte della maggioranza di centro-sinistra soddisfazione, perchè non si è acquisito il principio della posizione politicamente qualificata di queste forze giovanili, sì da democratizzare lo stesso livello di studio e da portare i giovani ad essere una valida componente degli organismi di governo dell'università. C'è stata ancora invece la necessità di un compromesso deteriore, lontano dalla realtà delle lotte sociali che animano oggi il nostro Paese.

Onorevoli colleghi, di fronte agli avvenimenti di questi ultimi due anni, dalle lotte dell'autunno '69 alle lotte che oggi si sono aperte per la spinta della classe lavoratrice che chiede un nuovo metodo di lavoro e nuovi orientamenti nel settore produttivo, vediamo che l'università nel suo insieme è assente, non sente questi grossi impulsi; nè questa legge offre strumenti tali da corrispondere in un prosieguo di tempo alle istanze delle lotte delle masse popolari. Per parte nostra abbiamo cercato di dare un apporto, come forza di opposizione popolare, per cercare di dare questo nuovo orientamento all'università italiana; certo (come altri hanno già sottolineato) alcuni aspetti positivi sono venuti fuori, proprio mercè questa lotta condotta unitariamente dalle sinistre nel corso della discussione, ma tutti i miglioramenti acquisiti si trovano ad essere poi annacquati da altre norme che la maggioranza ha inteso introdurre nel testo, talchè oggi ci troviamo di fronte non ad una legge nel senso tipico della parola, ma ad una legge-regolamento in cui non si sa dove finisce la legge e dove inizia la parte regolamentare; questo proprio per le contraddizioni in cui si sono trovati impegnati i partiti di centro-sinistra.

È stata questa un'occasione mancata per poter arrivare ad una vera riforma dell'università; permane perciò uno stato di crisi per la soluzione dei problemi della scuola nel nostro Paese. Certo, onorevoli colleghi, nel momento in cui esprimiamo voto contrario, dobbiamo riconoscere che la lotta portata avanti dalle opposizioni di sinistra ha aperto possibilità di miglioramenti; devo poi dare atto, a nome del mio Gruppo, al compagno Pelli-

canò dell'impegno che ha portato per cercare di contribuire, assieme ai colleghi del Partito comunista e del Gruppo della sinistra indipendente, al miglioramento di queste disposizioni.

Ma il nostro impegno non finisce qui e non solo e non tanto in previsione della ripresa della battaglia nell'altro ramo del Parlamento. Quello che ci auguriamo è che le masse popolari, le classi lavoratrici che stanno individuando i centri nodali per la spinta del progresso nel nostro Paese, sappiano addossarsi anche questa grossa battaglia per la riforma della scuola nel nostro Paese, università compresa, in senso democratico, per una viva partecipazione di una componente così importante qual è l'università allo spirito nuovo che anima le nuove generazioni, che anima la classe operaia, per fare dell'Italia un Paese veramente imprregnato di volontà di progresso, di democrazia e di libertà. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Cifarelli. Ne ha facoltà.

* **C I F A R E L L I .** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi repubblicani ci asteniamo nella votazione finale sulla riforma universitaria. Come è a tutti noto, attraverso una lunga elaborazione in sede politica, in sede dottrinale e nell'ambito universitario, si era pervenuti ad un accordo tra i partiti della maggioranza di centro-sinistra e il risultato di quest'accordo era l'originario progetto che è stato presentato dal Governo e sul quale si è iniziata la lunga, faticosa elaborazione parlamentare del Senato.

In quella fase, come abbiamo altre volte sottolineato, i principi e la configurazione essenziale del progetto risultavano in parte abbandonati e in parte seriamente compromessi. Eppure noi ad essi non abbiamo mancato di tenere fede ed abbiamo voluto consequenzialmente cercare di ripristinarli. Di fronte alla rielaborazione del progetto governativo, del progetto sul quale c'era l'accordo della maggioranza di centro-sinistra, completamente diversa, o notevolmente di-

versa da quella che avevamo contribuito a formare, non ci siamo trincerati in una posizione puramente negativa, ma abbiamo proposto in un nostro documento reso pubblico, ed abbiamo discusso soprattutto con i Gruppi della maggioranza, una serie organica di modifiche migliorative del testo della Commissione.

In effetti, in questa sede politica, cioè con il voto dell'Assemblea, più di un punto essenziale è stato emendato in accoglimento delle nostre richieste. Mi riferisco all'articolo 6 e all'articolo 24, in relazione ai quali è stato possibile ristabilire in concreto il principio della libertà di coscienza, della libertà di insegnamento. Così, in relazione all'articolo 97 del testo della Commissione, abbiamo ottenuto l'eliminazione di una stortura garantendo, fin dall'inizio, all'università rinnovata il carattere elettivo del consiglio nazionale universitario, che è l'organo massimo di tutela delle autonomie universitarie. Così pure, ed è una parte tutt'altro che secondaria, in relazione alle norme transitorie, l'eliminazione del sistema dell'*ope legis*, cioè dell'automatica nomina a professori universitari dei più anziani (ma non per questo necessariamente dei più validi sul piano scientifico) tra gli attuali assistenti ed incaricati. Con tale eliminazione si è riaperta un'effettiva possibilità di accesso all'insegnamento universitario per tutti i giovani studiosi. Questo avverrà sulla base di un nuovo sistema di pubblici concorsi aperto anche alle forze della cultura e della ricerca extra universitaria. Ed ha inoltre — e non è di piccola importanza — valore chiarificatore il fatto che tutti i docenti di ruolo dovranno astenersi dall'esercizio privato ed individuale della professione per dedicarsi unicamente alla ricerca ed ai giovani, passando, in caso contrario, alla posizione di associati senza potere accademico.

Noi repubblicani, pertanto, non solo diamo atto al ministro Misasi dell'impegno con il quale ha validamente operato per ristabilire contro le deviazioni particolaristiche alcuni principi basilari della riforma universitaria, ma constatiamo altresì che si sono realizzate le condizioni per un nostro orien-

tamento non negativo in sede di votazione finale del disegno di legge n. 612.

Dobbiamo peraltro constatare che troppe scorie della demagogica e corporativa filosofia del docente unico, che non ha riscontro in nessuno degli ordinamenti universitari dei grandi Stati moderni e dei Paesi sviluppati, continuano ad inquinare la normativa che il Senato si accinge a varare conclusivamente. Così nella disciplina del dipartimento, la cui funzione scientifica non può essere deformata da elementi di individuale lucro nelle sue attività; così nella mancata valorizzazione delle funzioni di quei docenti che daranno prova di definitiva maturità scientifica superando il concorso per il passaggio alla seconda classe, come previsto dall'articolo 23; così nella previsione, sulla quale bisogna portare senza dubbio la massima attenzione, che i numerosissimi incaricati ed assistenti, per i quali è prevista un'aliquota riservata di posti nei due grandi concorsi per il ruolo unico dei docenti, potranno votare per eleggere la rosa dei propri possibili giudici, e ciò con lesione di un principio fondamentale del nostro ordinamento per il quale non sono mai gli esaminandi a scegliere i commissari del proprio esame.

Questi difetti — ne ho citati solo alcuni — ed altri inconvenienti secondo noi possono e devono essere rapidamente eliminati dalla Camera in conformità delle aspirazioni di quanti hanno dignità di studiosi nelle nostra università, di modo che la riforma possa entrare in vigore già con il prossimo anno accademico 1971-72. Con questa fiducia in prospettiva noi repubblicani intendiamo esprimere, attraverso l'astensione, una critica che è stata e sarà costruttiva e che ha già raccolto larghe convergenze democratiche. Nello stesso tempo esprimiamo con la nostra astensione una speranza nel meglio; affidiamo questa speranza al senso di responsabilità di tutte le forze politiche che vogliano dare all'Italia un'università all'altezza dei problemi del nostro tempo, all'altezza delle esigenze della sua presenza di fronte al mondo, all'altezza delle esigenze dell'Europa unita che si va costruendo. (*Applausi dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, non credo che la discussione ora conclusa sarà ricordata negli annali del Senato come modello dell'elaborazione di una legge.

Il disegno ha stazionato due anni nella competente Commissione, oggetto ivi del più minuzioso esame, e poi, venuto in Aula, è stato praticamente rifatto daccapo, articolo per articolo, durante un anno e mezzo di lavoro; gli emendamenti dello stesso Governo si sono accavallati agli emendamenti delle opposizioni, si sono sostituiti interi articoli ad iniziativa del relatore, si sono succeduti i rinvii, gli accantonamenti, le sospensioni in attesa che compromessi più o meno felici, di carattere politico e non di carattere tecnico, si perfezionassero nelle file lacerate della maggioranza, fino a precipitare nell'attuale convulso e affannoso finale.

Sicchè la legge, che non assomiglia più per nulla all'originario progetto governativo, appare piuttosto un prodotto assembleare che non un'elaborazione bene ordinata, come vorrebbero le norme costituzionali.

Il testo definitivo risente, come è naturale, di così travagliata gestazione.

Eppure si tratta di una fra le leggi di riforma più importanti di cui il Paese abbisogna in una situazione oggettiva profondamente modificata rispetto a quella preesistente, in una situazione quasi rivoluzionaria, creata ad un tempo dall'eccezionale rapidità di evoluzione del pensiero scientifico, dalla rottura del rapporto tradizionale fra discipline umanistiche e discipline scientifiche, dall'irrompere in misura non mai vista della popolazione studentesca.

Cose tutte che ovviamente richiedevano un profondo riordinamento e aggiornamento degli studi universitari, nel loro duplice aspetto di ricerca e di preparazione alle carriere professionali.

Si tratta di una riforma dalla quale direttamente dipende la formazione della nostra futura classe dirigente, non già intesa come ceto privilegiato, ma come espressione

della parte migliore del Paese nella quale confluiscono gli ingegni, le preparazioni e i meriti. Ad essa è legato il livello culturale e spirituale del nostro popolo ed anche, in realtà, il suo sviluppo economico e sociale; in una parola ad essa è legato in gran parte il nostro destino.

Ora, purtroppo, non pare a noi che il testo in esame risponda a così impegnativa esigenza.

Vi erano, vi sono dei principi generali che appartengono e qualificano ogni reggimento democratico ed ai quali la riforma avrebbe dovuto ispirarsi. Sono essi l'autonomia universitaria, la liberalizzazione degli studi — non già la politicizzazione delle scuole — la partecipazione e l'attuazione del precetto costituzionale relativo al diritto allo studio; cose tutte che avrebbero dovuto essere qui preordinate e coordinate al servizio delle autentiche finalità della legge, e delle quali la legge non sembra invece molto preoccupata, e, cioè, la diffusione delle conoscenze ed anche la formazione dei caratteri.

Autonomia e liberalizzazione. Il discorso si ricollega qui alla vessata questione del valore legale dei titoli di studio, per i quali, del resto, nelle condizioni presenti della nostra università, la svalutazione legale non sarebbe nulla di più del riconoscimento della loro svalutazione di fatto.

A nostro avviso la svalutazione legale dei titoli di studio, se non in senso immediato, almeno in una prospettiva non lunga, era la vera e necessaria condizione sia dell'autonomia che della liberalizzazione, quella degli accessi e quella dei piani di studio.

Invero fino a tanto che il titolo di studio conserva il suo valore legale agli effetti dei concorsi ai pubblici impieghi ed agli effetti degli esami di abilitazione alle carriere professionali, nessuno potrebbe pretendere che lo Stato avesse a disinteressarsi dei modi nei quali il titolo sarebbe conseguito, poichè, se lo facesse, verrebbe meno ad un suo preciso dovere.

E così accade che la liberalizzazione degli accessi rimane vincolata ad alcune garanzie, alcune delle quali potrebbero essere superflue, ma di cui in queste condizioni non si può fare a meno, che altre garanzie sono richieste per i piani di studio e

che l'autonomia dell'università, destinata a trovare il solo suo limite nel Consiglio nazionale universitario, è invece assoggettata a numerosi interventi ministeriali, dei quali si trova traccia in numerosi articoli del disegno di legge.

Sicchè possiamo concludere che l'autonomia delle università, una promessa veramente ricca di avvenire, e come tale tanto esortata, non trovi in questa legge il suo fondamento.

Siamo naturalmente d'accordo sul principio della partecipazione e, ovviamente, sul diritto allo studio. La partecipazione intesa come collaborazione degli studenti al miglior funzionamento delle università, il diritto allo studio inteso come rimozione di ogni ostacolo frapposto alla preparazione dei giovani meritevoli.

Ma la partecipazione, nel disegno di legge, si risolve nella creazione di una pletera, o meglio di una piramide di assemblee e nelle relative norme elettorali; a tali assemblee sono deferite le più svariate mansioni, ma veramente non si vede in qual modo possano giovare all'incremento degli studi. È abbastanza facile prevedere, invece, che si tratterà di assemblee politiche, o fortemente politicizzate, di ben altro preoccupate che degli studi e del buon funzionamento dell'università.

Circa il diritto allo studio, diritto sacrosanto, le misure previste possono costituire un utile avvio, ma si può osservare che la legge tace completamente per quanto riguarda l'altra faccia del problema e, cioè, il dovere dello studio: frequenze, lavori compiuti, sperimentazioni, esami eccetera, cose tutte delle quali si sarebbe dovuto parlare in questa sede. Senza di che si corre veramente il rischio di un peggioramento qualitativo, che non potrà non avere le più serie conseguenze per l'avvenire, in relazione particolarmente all'evolversi e al progredire della comunità europea.

Si confondono così due cose, che dovrebbero essere tenute ben distinte: la democratizzazione e la serietà degli studi, che sono certamente conciliabili fra loro senza che la prima debba andare a scapito della seconda.

Ma procediamo nell'elencazione, — sia pure schematica, — dei punti di maggiore dissenso. Vi è la nuova organizzazione della università fondata sul dipartimento, e cioè sul raggruppamento delle materie affini e sulla correlativa scomparsa delle facoltà.

Avevamo proposto, senza successo, una coesistenza, almeno temporanea, dei dipartimenti e delle facoltà; i primi per le materie scientifiche, in una visione interdisciplinare a quelle più appropriate, le altre per le materie umanistiche, lasciando ad ogni singola università, nella sua autonomia, facoltà di decisione.

Era una proposta di carattere sperimentale, l'inizio di una convivenza che avrebbe potuto comportare utili confronti e che l'esperienza avrebbe potuto avvalorare o correggere.

Ma, dicevo, non abbiamo avuto successo. Assisteremo così alla nascita, in seno alle università, non dotate di reale autonomia, di dipartimenti strapotenti, dai quali è facile immaginare che potranno scaturire nuove baronie, più estese delle antiche e questa volta anche più ingiustificate e dannose in quanto di natura politica; è facile immaginare le conseguenze che potrebbero derivarne, ed è il pericolo maggiore, a proposito della libertà di insegnamento, che la Costituzione sancisce.

Con altre norme si dispone per il cosiddetto tempo pieno. Anche qui si sarebbe potuto procedere in via sperimentale ed affiancare a docenti a pieno tempo altri docenti ad impiego parziale di tempo e con adeguato diverso trattamento.

Si sarebbe potuto così rinviare ad epoca successiva la decisione finale. Invece no; si è voluto fare tutto e subito con norme che, oltre tutto, almeno nelle illustrazioni che le accompagnano, assumono un ingiusto ed odioso carattere punitivo verso una categoria di persone benemerite, nella grande maggioranza, della cultura italiana.

Abusi ve ne saranno stati, ve ne sono certo stati e spirito di casta e tendenze corporative. Però, riandando a tempi purtroppo lontani, non ho ricordo di professori che, nei miei anni universitari siano mancati alle loro lezioni e alle loro esercitazioni. Può essere che il costume si sia poi de-

teriorato, ma è certo che si è ancora una volta esagerato e di molto, con quella faciloneria che è oggi di moda, prendendo la decisione del riposo forzato dei docenti al di là delle 15 ore settimanali riservate all'insegnamento.

Da parte nostra sentiamo il dovere di segnalare gli inconvenienti, i danni che possono derivare dall'esistenza di una separazione obbligata fra università e realtà sociale, fra l'università e la vita e vediamo anche profilarsi il pericolo dell'allontanamento dalle cattedre degli elementi migliori, della cosiddetta fuga dei cervelli e del conseguente ulteriore impoverimento della nostra scuola.

Al che concorre un'altra grave minaccia. L'istituzione del docente unico e la pratica soppressione della categoria degli assistenti, rende inevitabile un'inflazione del personale docente che, in breve evolvere di tempo, eleverà il numero degli attuali 3.500 professori ordinari a circa 20.000 e proprio pochi minuti fa il collega Piovano proponeva 30.000.

Sull'esempio di Carlo V che diceva *todos caballeros*, oggi la Repubblica italiana proclama tutti professori, come se fosse pensabile creare di punto in bianco così enorme numero di docenti universitari, beninteso degli nomi e del rango.

E già, oltre ai nuovi professori nominati *ope legis*, si parla di due prossimi concorsi speciali (va sottolineata la parola speciali) per circa 7.000 posti, per i quali più che al valore dei titoli è dato peso agli anni trascorsi nelle aule universitarie, senza riguardo all'impiego più o meno utile del tempo ivi trascorso.

Ma vi è di più: questa grande sanatoria, questo processo inflazionistico, che prescinde fra l'altro dalle possibilità materiali, aule, laboratori, biblioteche che l'università italiana oggi può offrire, sbarrerà la strada alle nuove leve, ai giovani, compresi i migliori, che si vedranno esclusi per anni ed anni dalle carriere universitarie. Col che, per la cristallizzazione delle posizioni e per l'impossibilità di rinnovare i quadri e di richiamare nuove energie, si darà vita a un declassamento, ad uno scadimento del livello degli insegnamenti.

È questo il tanto auspicato rinnovamento dell'università italiana?

Onorevoli colleghi, ho cercato di riassumere in breve, nel rispetto dei termini previsti dal nostro nuovo Regolamento per le dichiarazioni di voto, i principali motivi del nostro dissenso da questa legge, che avremmo forse potuto accettare nell'originario testo governativo del 1969, ma che dobbiamo nettamente respingere nel testo tanto peggiorato uscito dalle tormentate discussioni della 6ª Commissione prima e poi, peggio ancora, da quest'Aula.

Noi liberali ci siamo adoperati attivamente durante tutto il corso del dibattito per migliorare il testo di questo disegno di legge allo scopo di renderlo strumento veramente valido per attuare quel profondo e radicale rinnovamento della nostra università che resta uno dei punti fermi della nostra politica scolastica.

Se la riforma universitaria dovesse essere realizzata così come si delinea in questo testo, essa, anziché rinvigorire ed innalzare gli studi universitari, li deprimerebbe ulteriormente declassando l'università a livello di istituto di istruzione secondaria superiore e ponendo un altro ostacolo nel cammino del progresso civile e culturale della società italiana.

Il Gruppo liberale darà quindi voto contrario al disegno di legge col rimpianto di un'altra occasione perduta e nella convinzione che nessuna legge sia più degna risposta alle pur legittime aspettative del mondo universitario, sia miglior servizio reso al Paese, che non una cattiva legge.

Ciò non significa, da parte nostra, riconoscere in alcun modo la fondamentale esigenza di una profonda e sollecita trasformazione del nostro ordinamento universitario in tante parti logoro ed antiquato e non più rispondente alle necessità del nostro tempo.

Resta quindi immutato il nostro impegno perchè si proceda ad una vera, seria ed efficace riforma universitaria, in un periodo di tempo relativamente breve, che riservi largo spazio all'autonomia e alla sperimentazione e che nel tutelare i diritti e gli interessi di tutte le componenti della nostra università ne precisi anche i doveri. (Ap-

plausi dal centro-destra e dall'estrema destra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Codignola. Ne ha facoltà.

CODIGNOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge che ci apprestiamo a votare merita di essere sostenuta per tre ordini di considerazioni: per l'importanza dei suoi contenuti, per il significato che essa riveste nella storia dell'università italiana e nei confronti dei lavoratori, per il metodo che ne ha ispirato la formulazione.

Che si tratti di un intervento riformatore di vasta portata e che questo intervento si muova complessivamente sulla via giusta non è ormai contestato da nessuno. Dagli anni travagliati di vita della nostra università che stanno alle nostre spalle è emerso infatti un complesso unitario di esigenze e di proposte che si può dire costituisca un patrimonio comune di tutti. Non esistono alternative diverse che siano tangibilmente emerse nel fuoco di questi anni se non quella della distruzione in generale del sistema scolastico e quindi del sistema sociale del nostro Paese, senza altre prospettive immediate visibili, o quella della conservazione di una realtà che è stata condannata dalle cose e che ha portato le nostre università sull'orlo della disintegrazione.

Mai come in questo caso la riforma appare l'unica strada da percorrere e da percorrere a senso unico, perchè tutte le altre possibilità sono state esplorate o sono state sperimentate con esito negativo; basta del resto leggere i documenti più significativi, legislativi o no, che si sono ammassati negli scorsi anni; basta rileggere il testo del precedente tentativo riformatore che va sotto il nome della proposta di legge n. 2314; basta percorrere le proposte che la stessa opposizione ha presentato in questi anni per constatare il cammino fatto e il livello di organicità raggiunto nel lungo *iter* che ha accompagnato il presente disegno di legge.

Questo non vuol dire affatto che il testo che ci apprestiamo a votare sia interamente soddisfacente, che esso non si presti a critiche e riserve: significa però che esso af-

fronta consapevolmente tutti i grossi nodi della nostra università ed offre soluzioni che meritano comunque di essere sperimentate e che speriamo siano capaci — questa è la condizione essenziale — di mobilitare tutte le forze che con freschezza di iniziativa siano pronte a mettere mano al rinnovamento necessario. Strutture dipartimentali, nuove forme di reclutamento del personale docente, pieno tempo ed incompatibilità, partecipazione diretta alla vita comunitaria di tutte le componenti non soltanto interne ma anche esterne, nuova concezione dello studente come diretto partecipe e responsabile della vita universitaria, disciplina delle autonomie universitarie — che escono rafforzate — nell'ambito di una programmazione economica generale e di una visione non corporativa della università, nuovo sistema di concorsi, docenti unici e massiccio ampliamento degli organici, rottura degli sbarramenti di ogni tipo che hanno impedito fino ad oggi una vita democratica dei nostri atenei sono i pilastri dell'intervento, anche se in tanti particolari si possono avere incertezze o perplessità circa alcune modalità della costruzione. Per parte nostra queste incertezze riguardano, a parte codesti particolari sempre opinabili, tre punti altrimenti importanti: come si collocherà questa riforma nel contesto della politica generale della scuola nel nostro Paese; se e quando essa costituirà un volano di trasformazione generale delle altre strutture dell'ordinamento scolastico; in quale misura il potere pubblico ha acquisito la persuasione che l'investimento scolastico possiede un parametro di produttività maggiore di ogni altro investimento e come quindi verrà orientata nel futuro la spesa scolastica e universitaria rispetto alla spesa globale; che cosa intenda fare il Governo per quanto attiene al problema della edilizia senza la cui soluzione rischiamo di costruire sulla carta e che richiede decisioni di investimenti e di contenuti che la presente legge non tocca.

Un altro motivo di perplessità che non possiamo sottacere riguarda il modo con cui si è risolta la questione relativa alla normalizzazione della posizione giuridica del personale universitario fuori ruolo esisten-

te, gravemente frustrato e deviato dal suo compito naturale di ricerca dalla politica che per troppo tempo l'ha escluso dalla gestione collettiva ostinatamente riservata a cerchie ristrettissime e privilegiate: e ciò non tanto per le soluzioni tecniche adottate di per sè, quanto per la possibilità che esse non si rivelino idonee ad offrire certezza di diritto e di fatto a tutti gli operatori universitari nel più breve periodo.

La costruzione di una nuova università passa infatti attraverso la rapidissima instaurazione di una situazione che consenta a tutti, liberati da altre preoccupazioni contingenti e assillanti, di dare il meglio di se stessi allo studio, alla ricerca e all'insegnamento. Sotto questo aspetto, mantenendo una riserva sul tipo di soluzione adottata in merito alle cosiddette norme transitorie, ci preoccupiamo soprattutto delle condizioni economiche assicurate al docente, che dovranno sicuramente essere rivedute e ritoccate in un prossimo avvenire.

Per quanto riguarda il significato politico generale della legge, penso che esso vada considerato sotto un triplice aspetto: la capacità di intervento del regime democratico, il rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro, la capacità di una riforma di questo tipo di offrire un modello di sviluppo civile che si contrapponga al trionfo dell'irrazionalità e al ritorno della brutalità e della violenza.

Per la prima volta nella storia del nostro Stato unitario una riforma di questa portata viene realizzata, sia pure, per ora, da un solo ramo del Parlamento, in regime democratico. Noi socialisti pensiamo che stia appunto in questo, nella capacità cioè di incidere sulla realtà sociale con riforme qualificanti, la condizione di vita delle istituzioni democratiche e siamo altrettanto persuasi che la semplice gestione moderata del potere non sarebbe ormai più in grado di resistere alle insorgenze e alle richieste di un mondo inquieto, insicuro, assetato di giustizia e privo di prospettive. La democrazia si salva su questa misura e noi siamo fieri di aver dato un contributo impegnato a questa e alle altre riforme che sono in corso e la cui realizzazione è la ragione stessa ed unica della nostra partecipazione al Governo.

Un altro aspetto che merita di essere sottolineato è la crescente consapevolezza che il mondo del lavoro nel suo insieme va assumendo dei significati sociali delle riforme istituzionali e strutturali, della stretta connessione che esiste fra esse e l'elevazione materiale e spirituale dei lavoratori. Anche se la scuola è l'ultimo settore in cui questo processo si fa strada, esso avanza anche qui. La risposta della legge, aprendo spiragli importanti alla cosiddetta gestione sociale della scuola, facilita questo processo.

È infine da dire che ai fenomeni di irrazionalità politica che si manifestano nella società contemporanea, e che trascinano soprattutto i giovani a posizioni velleitarie o peggio nostalgiche, non c'è che un modo serio di reagire: comprendere le ragioni per le quali i vecchi ordinamenti e le vecchie strutture aprono appunto le porte alla negazione, allo scetticismo e infine alla violenza incontrollata, che non nascono mai dal nulla e che è inutile, pretestuoso e pericoloso cercare di reprimere senza operare sulle cause che le producono.

Per ultimo vorrei ancora una volta sottolineare il metodo di lavoro che ci consente oggi il raggiungimento di un importante traguardo. Questa legge è veramente il prodotto della riflessione reciproca, del contributo generoso di tutti, che, anche da posizioni politiche molto diverse e contrastanti, hanno però sentito che intorno alla scuola si gioca qualche cosa di più delle posizioni di partito e di governo: si gioca l'avvenire del Paese. Proprio per questo il testo definitivo che esce dalle nostre mani è il frutto di un confronto e di una confluenza che hanno consentito di saggiare fino in fondo le reali possibilità di intervento che ci si presentavano. C'è ora soltanto da auspicare che il lungo iter del Senato abbia spianato la strada all'altro ramo del Parlamento in modo che nel giro di pochi mesi la riforma possa diventare legge dello Stato e che i destinatari di essa, docenti e studenti in primo luogo, si apprestino ad applicarla con convinzione e decisione, sicchè la futura verifica parlamentare che la legge stessa prevede possa darci ulteriori elementi di valutazione per gli altri passi avanti che dovremo fare.

In questo spirito, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista darà il suo voto favorevole all'approvazione della legge. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Perna. Ne ha facoltà.

PERNA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, crediamo che il nostro Gruppo abbia agito nel lungo iter di questa legge dando un contributo di idee e di lavoro alla realizzazione di una riforma dell'università. Certo, non solo noi. Ma la nostra azione, qui in Senato, e la battaglia democratica, culturale che ha investito l'università e la società italiana sui temi della scuola hanno in qualche modo influito anche sui tempi di questa discussione, così come vi ha concorso lo schieramento unitario dell'opposizione di sinistra.

Pur tuttavia, signor Presidente, il testo che il Senato sta per licenziare è tale che non può essere da noi condiviso. È vero che in esso sono stati introdotti istituti nuovi della didattica e della ricerca, forme nuove di governo delle università, secondo criteri che rispondono in parte alle esigenze maturate in questi anni; ma è pur vero che l'impianto complessivo del provvedimento è tale da lasciare più di un buco. Lacune gravi, dinanzi alle quali sorgono interrogativi seri per il prossimo futuro. Innanzitutto, perchè l'entità dei finanziamenti e il loro scaglionamento nel tempo, il modo con il quale si risolve il problema della formazione dei docenti e del loro rapporto numerico e didattico con gli studenti non ci soddisfano. Altrettanto insufficiente, inadeguato, privo di previsioni organiche è tutto il capitolo della ricerca scientifica. In terzo luogo, se è vero, come ho già detto, che negli organi di Governo si è in qualche misura accettato l'apporto della realtà politica e sociale, tuttavia ciò non è avvenuto senza gravi contraddizioni, come per l'esclusione, sia pure camuffata da altro, dei sindacati nei consigli di ateneo. Infine, perchè la presenza degli studenti nell'università è stata bensì considerata — come non poteva non essere fatto dopo quanto è accaduto in Italia negli ultimi tre anni — ma fortemente limitata sia nelle possibilità numeri-

che di partecipazione, sia nei modi con i quali questa partecipazione deve rendersi operante.

Abbiamo voluto ricordare questi punti per dire che essi non sono casuali: sono in sostanza quel segno di una scelta conservatrice, di un'ispirazione arretrata che ancora rimane in questa legge, pur dopo le battaglie politiche e culturali di questi anni; ispirazione che rimane a testimonianza dell'approdo di una politica — vecchia politica della Democrazia cristiana, politica attuale del centro-sinistra — che non può, non sa, non vuole andare a fondo dei problemi del Paese e trovare soluzioni capaci di dare uno sbocco democratico e avanzato ai bisogni della nazione.

Dobbiamo dire e ripetere che, certo, tutto questo porta prima di tutto il segno di una responsabilità storica e attuale della democrazia cristiana; ma per qualche verso, in qualche punto, in qualche soluzione — ce lo consenta il compagno Codignola — anche una certa inclinazione del Gruppo del Partito socialista ad accettare, forse per ipotetico stato di necessità, delle soluzioni che ora inopinatamente vengono criticate. E se non tutta la legge che si sta per licenziare reca l'impronta di quella politica, di quelle scelte, è proprio perchè ci si è battuti e perchè il terreno scelto da noi, dai colleghi degli altri partiti e gruppi dell'opposizione di sinistra, dal movimento democratico degli studenti e delle forze più avanzate della cultura italiana è stato un terreno costruttivo ma fermo, fondato su rigorose scelte ideali e su battaglie definite e precise, tali da imporre quel confronto che oggi si deve riconoscere essere stato positivo e che si è espresso nel riconoscimento del fatto che questa non poteva essere cosa affidata ad una contingente maggioranza di governo.

Ma per arrivare a questo e per poter lasciare il segno di questa battaglia, anche nel testo che stiamo per licenziare, non bisogna dimenticare che ancora all'inizio della discussione degli articoli ci siamo dovuti battere per contrastare addirittura tentativi di ritorno indietro rispetto allo stesso testo licenziato dalla Commissione, con l'offensiva inopinatamente scatenata contro il valore legale del titolo di studio (con ciò

che questo significherebbe in Italia) e con la pretesa, poi abbandonata ma a lungo difesa, della Democrazia cristiana di far passare nell'articolo 6 norme contrarie alla Costituzione della Repubblica e inconcepibili in un ordinamento democratico, in cui l'autonomia della cultura deve avere un valore di principio. Per cambiare, appunto, questo segno ci siamo battuti. Riconosciamo anche noi che si è tenuto in una qualche considerazione ciò che proponevamo. Delle nostre proposte, sia pure non esattamente come noi le avanzavamo, qualche traccia è rimasta nell'articolazione normativa relativa al diritto allo studio, specie per quanto attiene al problema dei servizi per gli studenti dell'università e per quanto riguarda l'introduzione, prima del tutto ignorata, della presenza delle regioni sia negli organi di governo, sia nelle funzioni normative e amministrative che ora in parte la legge ha previsto; e sta il fatto che, unendoci in questo ad una generosa battaglia del Partito socialista e di tutte le sinistre, siamo riusciti ad ottenere l'eliminazione di quella norma con cui si voleva ancora consentire ai docenti a tempo pieno di esercitare la professione privata; e da ultimo, per quanto in modo assai diverso da come lo avevamo chiesto, si è ottenuto che passasse il principio che questa riforma, che deve essere aperta al contributo creativo e specifico delle forze culturali e giovanili della stessa università, venga riconsiderata dal Parlamento nazionale dopo quattro anni dalla sua realizzazione.

Nell'insieme, onorevoli colleghi, da questi brevi cenni appare chiaro perchè il nostro Gruppo darà voto contrario. Il quadro complessivo è tale da mettere in evidenza, pur con parziali successi, la permanenza di una contraddizione profonda, che non è solo nel testo della legge, ma nel rapporto di questo testo con il Paese, con la sua realtà operante, con le sue inquietudini, con i suoi profondi bisogni di modificazione e di avanzata democratica; contraddizione che dovrà quindi essere superata, e potrà esserlo solo da un ampio processo rinnovatore che dall'interno delle università, e fuori, imponga modifiche ancora necessarie nella legge, se è ancora possibile come auspichiamo e, comunque, nei fatti.

È indispensabile, per arrivare a ciò, che quel tanto di azione comune che, pur nella diversità dei propositi, si è qui manifestata divenga qualche cosa che va avanti e travolge vecchie resistenze e impostazioni, sì che si possa dare al corpo docente dell'università, ai giovani studenti, alle forze politiche e sociali che collaboreranno alla vita dell'università negli organi di governo un quadro di riferimento sicuro, democratico, aperto ad innovazioni profonde, tale da far scaturire da questo massimo centro della vita culturale italiana gli strumenti critici, le forze e le capacità di cui l'intero Paese ha bisogno per rispondere alle esigenze generali della nazione.

Noi vogliamo insomma dare, con questo voto contrario, non solo un contributo di idee ma un incoraggiamento a quanti sentono il bisogno di andare oltre quello che si è ottenuto; vogliamo dare non solo una testimonianza di fermezza delle nostre posizioni, ma la prova di un impegno politico che non si ferma nel momento del voto, ma continua e si rinnova nell'azione di ogni giorno; vogliamo dare in sostanza la possibilità a coloro i quali cercano anche per questa riforma, così come per tutte le altre di cui sempre si parla e di cui poco si realizza, un punto di riferimento politico e di orientamento per allargare in un processo unitario le forze che si battono per una innovazione profonda della vita civile, culturale e sociale del Paese.

È in questo senso, onorevoli colleghi, che ci auguriamo che quelle modifiche cui ho accennato, su quei punti che consideriamo politicamente discriminanti e che non sono considerati giustamente nel testo della legge, possano anche nel secondo *iter* di questa legge essere accolte, in modo che il Parlamento nazionale, con le sue definitive decisioni, possa fornire alla gioventù italiana, alla cultura italiana, alle università italiane prima del prossimo anno accademico la riforma che il Paese attende. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Zaccari. Ne ha facoltà.

Z A C C A R I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, sento in questo momento profonda la responsabilità di parlare a nome del Gruppo della Democrazia cristiana in sede di dichiarazione di voto sul disegno di legge « Riforma dell'ordinamento universitario », perchè si tratta di un disegno di legge che incide su interessi culturali e spirituali, che riguarda le giovani generazioni dalla cui formazione dipende la società di domani e che attua una trasformazione delle strutture dell'istruzione superiore quale mai forse, così profonda, si è verificata nella pur lunga storia dell'università italiana.

Mi rendo conto anche di un'altra realtà che rende particolarmente importante la odierna seduta e quindi impegnativa ogni parola, e cioè che è questa la prima volta che un disegno di legge di tanta portata e di così vasto impegno viene varato dal Parlamento, dato che sempre nel passato le leggi di riforma dell'università sono state decise o direttamente dal potere centrale o dall'esecutivo con legge delegata.

Prima tuttavia di passare ad enucleare, nel modo più sintetico, i motivi per cui il Gruppo della Democrazia cristiana darà il suo voto favorevole al disegno di legge, la cui discussione faticosa e complessa, ma ampia, impegnata, appassionata ed anche serena si è testè conclusa, desidero esprimere la riconoscenza più viva al relatore senatore Bertola (*applausi*), che è stato veramente il cireneo della situazione, perchè se non ci fosse stata la sua costanza, la sua pazienza, la sua precisa determinazione e la sua dedizione, difficilmente, onorevoli colleghi, oggi, 28 maggio, noi avremmo veduto e vissuto il termine del lungo *iter*. E come al relatore desidero esprimere, sempre a nome del Gruppo, la riconoscenza più sincera sia ai senatori Carraro e Spigaroli i quali sono sempre stati vicini al relatore con la loro saggezza e con la loro specifica preparazione e del relatore hanno condiviso le sofferenze, le preoccupazioni ed il peso delle decisioni, sia al Presidente della Commissione senatore Russo e a tutti gli onorevoli colleghi che intervenendo numerosi nella discussione generale hanno dato il loro contributo all'elevatezza delle discussioni ed all'approfondi-

mento dei complessi e delicati problemi che il tema inevitabilmente comportava.

Non giudico, onorevoli colleghi, di dover ripetere in sede di dichiarazione di voto tutti i motivi per cui la Democrazia cristiana è stata favorevole alla riforma dell'ordinamento universitario dato che la posizione e il pensiero della Democrazia cristiana sono emersi in modo chiaro ed inequivocabile dalla magistrale relazione predisposta dal relatore senatore Bertola e dagli interventi dei colleghi, sempre altamente qualificati, ma non posso esimermi dal fare alcune considerazioni di principio sul tema generale della riforma, e di merito sul disegno di legge in particolare, per giustificare il voto favorevole che il Gruppo della Democrazia cristiana si appresta a dare.

La riforma era necessaria perchè le strutture universitarie esistenti non rispondevano più alle esigenze della società democratica attuale che deve e vuole dare pienezza di possibilità a tutti nel campo della cultura e valorizzare di conseguenza tutti i « talenti nascosti »; la riforma era necessaria per superare le storture dell'attuale ordinamento, per ottenere nella vita universitaria un maggior impegno di tutte le sue componenti e per instaurare nuovi rapporti tra docenti e studenti; la riforma era necessaria per dare soddisfazione alle aspirazioni ed alle esigenze di quella nuova categoria sociale rappresentata dagli studenti impostasi nella nuova società non solo in termini quantitativi, ma in termini di cosciente e responsabile presenza; la riforma era necessaria per inserire profondamente l'università nel processo di sviluppo in atto per la valorizzazione di quei valori culturali che soli possono umanizzare la civiltà tecnologica e consumistica che sta erompendo nel mondo e che tutto sta trasformando; la riforma era necessaria infine per affermare il primato della cultura perchè « non sono le considerazioni tecniche » — come afferma l'ultimo rapporto dell'UNESCO — « che hanno un peso determinante, ma i giudizi di valore, e la cultura non è altro che la depositaria e la coscienza dei valori », per cui era necessario fare dell'università un sempre più vivo e fermentante centro di cultura, presupposto del progresso uma-

no, civile e sociale del Paese, di tutto il Paese e di tutte le sue componenti, soprattutto di quelle sino ad ora quasi del tutto escluse.

Ora la nuova università quale possiamo configurare attraverso gli articoli del disegno di legge, nei suoi caratteri e nelle sue finalità, risponde adeguatamente a questi presupposti teorici? Io penso che dobbiamo e possiamo rispondere positivamente.

La nuova università infatti, individuata nella sua natura comunitaria costituita dai docenti, dagli studenti e dai ricercatori, appare nella sua caratterizzazione democratica inserita nel contesto sociale locale, nazionale ed internazionale, si presenta disponibile ad accogliere, per il più completo soddisfacimento dei suoi fini di elaborazione e trasmissione della cultura, tutti coloro che abbiano raggiunto un determinato livello di maturazione umana e intellettuale, consente, con l'adottare la soluzione dipartimentale, uno sviluppo della ricerca e degli studi consono ai criteri di interdisciplinarietà oggi riconosciuti essenziali specie per determinati rami della scienza, si inserisce come strumento indispensabile nella vita della società non solo per orientare i giovani nella scelta degli indirizzi di studio, ma, attraverso il dipartimento, per la preparazione, specializzazione e aggiornamento professionale e per l'aggiornamento culturale dei cittadini come centro di educazione permanente.

Attraverso l'attuazione del principio, costituzionalmente sancito, dell'autonomia, la nuova università determina non solo i tipi dei dipartimenti, ma anche gli organismi interdipartimentali e le altre strutture didattiche e di ricerca, regola la gestione finanziaria sia a livello di ateneo sia a livello di dipartimento, determina le questioni attinenti all'indirizzo didattico e, attraverso il massimo organismo della sua autonomia, il CNU, collabora alla politica universitaria nazionale.

La nuova università si apre al riconoscimento dell'autonoma iniziativa e della partecipazione degli studenti attraverso la formazione dei piani di studio, la promozione di libere attività di studio e la presenza ai vari livelli di governo negli organismi degli atenei,

rispetta la libertà dei docenti nella loro attività didattica e di ricerca anche se nell'ambito di una programmazione dipartimentale autonomamente determinata e tende a dare maggiori garanzie alla serietà degli studi col porre a disposizione dei giovani studiosi tutti i posti disponibili, col fissare nuovi criteri per la formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi universitari, con l'offrire maggiori garanzie sia ai fini dell'assegnazione dei vincitori dei concorsi universitari sia ai fini dell'impegno pieno del docente nella sua attività entro gli atenei, attraverso le norme del pieno tempo e attraverso una chiara normativa sulle incompatibilità.

La nuova università attua con maggiore aderenza alle disposizioni costituzionali il diritto allo studio col conferimento degli assegni, dando la precedenza ai criteri di capacità uniti a quelli delle condizioni economiche disagiate, e con l'attribuzione di particolari agevolazioni agli studenti lavoratori ed ai lavoratori studenti.

La nuova università attua un'ampia apertura nei confronti dell'allargato contesto sociale del mondo contemporaneo sia col riconoscimento degli studi, delle ricerche e dei titoli esteri nel quadro di una collaborazione universitaria sia con l'ammissione a speciali contratti di associazione di docenti di cittadinanza straniera.

La nuova università con la realizzazione concreta dell'allargamento degli organici compie un passo decisivo verso la meta di un rapporto più conveniente tra docenti e studenti ed offre maggiori possibilità, col ruolo del docente unico, ai giovani studiosi.

Se queste sono le caratteristiche fondamentali della nuova università non si può negare la sua aderenza ai principi generali di una riforma quale era auspicata e si deve anche riconoscere una carica di novità ed uno spirito quanto mai aperto: di questa carica di novità e di questo spirito aperto vien dato merito alla Democrazia cristiana ed alle altre forze politiche che hanno collaborato alla stesura del disegno di legge con scelte coraggiose.

Queste scelte hanno creato, è vero, anche delle perplessità emerse durante la discussione, perplessità sorte nella coscienza di

alcuni membri del Gruppo non per miope spirito di conservazione, ma per obiettive preoccupazioni legate all'estrema delicatezza dei problemi affrontati.

Si afferma, anzi si riafferma, nel disegno di legge il principio della liberalizzazione degli accessi universitari: d'accordo, ma non è naturale che possa sorgere la preoccupazione di dare vita in questo modo ad un « proletariato con laurea », cioè ad una categoria di persone frustrate e disilluse, tragicamente polemiche verso una società che ha favorito sì l'accesso ai più alti gradi della cultura ma che non è in grado di risolvere per tutti il problema della vita?

Si afferma, anzi si riafferma, nel disegno di legge il principio della liberalizzazione dei piani di studio: d'accordo, ma non è naturale che possa sorgere la preoccupazione di favorire per questa via una dequalificazione dell'istruzione universitaria con conseguente svalutazione dei titoli di studio, premessa per l'abolizione del valore legale del titolo di studio stesso?

Si afferma nel disegno di legge il principio del tempo pieno: d'accordo, ma non è naturale che possa sorgere la preoccupazione, non per gretta difesa d'interessi materiali, che l'applicazione troppo rigida di tale principio possa portare alle conseguenze da una parte di allontanare dall'università docenti altamente preparati e dall'altra di isolare i docenti e di conseguenza l'università dal contesto vivo della società?

Si tratta di preoccupazioni legittime che fanno meditare, perchè ancorate strettamente alla realtà, anche se oggi possono essere superate sia nella consapevolezza che ogni scelta coraggiosa comporta rischi e sacrifici sia in considerazione delle norme inserite al fine appunto di evitare possibili conseguenze non volute.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, il Gruppo della Democrazia cristiana si appresta a dare il suo voto favorevole alla riforma dell'ordinamento universitario cosciente di compiere in questo modo il suo dovere verso la scuola e verso la società democratica, nell'attesa di poter affrontare il più sollecitamente possibile l'altro grande complesso e delicato problema della

riforma della scuola secondaria superiore che è il traguardo prossimo che deve essere raggiunto.

Il disegno di legge è una grande prova di fiducia che il Senato della Repubblica dimostra nei confronti di tutti coloro che dai rispettivi livelli di responsabilità saranno chiamati ad applicare la riforma: docenti, studenti, amministratori, politici.

A tutti il Gruppo della Democrazia cristiana si rivolge affinché diano la loro insostituibile collaborazione.

La verifica dei fatti varrà a dimostrare certamente la bontà delle scelte e delle norme con cui si è data concreta articolazione alle stesse, ma anche a dare la misura della capacità e della buona volontà di coloro che operano nell'università. In ogni caso, come ha fatto rilevare il relatore alla fine della sua relazione, « l'esperienza e il contatto con la realtà diranno quali punti dovranno essere modificati, ed il futuro legislatore non dovrà avere scrupoli a por mano ai correttivi ed agli aggiustamenti che si saranno ritenuti indispensabili ».

A questo è anche impegnato il Ministro della pubblica istruzione che dovrà entro quattro anni dall'entrata in vigore della riforma riferire al Parlamento con una dettagliata relazione.

Oggi, esprimendo l'auspicio che la Camera dei deputati, pur nel pieno rispetto delle sue autonome decisioni, vorrà il più sollecitamente possibile esaminare ed approvare il provvedimento, desideriamo affidarlo alla vigile attenzione del Ministro, che ringraziamo per il dinamico contributo che ha voluto apportare, affinché ne segua con amore l'attuazione, e desideriamo soprattutto affidarlo al senso di responsabilità dei docenti e degli studenti, nella convinzione che esso rappresenta e segna non solo una tappa importante, coraggiosa, audace nella lunga vita delle nostre università, ma anche uno strumento di progresso umano, civile, sociale e culturale della nostra Patria. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Gronchi. Ne ha facoltà.

G R O N C H I . Desidero semplicemente, a termini di Regolamento, dichiarare che mi astengo dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 612 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

N E N C I O N I . Chiediamo la controprova.

P R E S I D E N T E . Procediamo alla controprova.

È approvato.

(*Vivissimi applausi*).

Avverto che con l'approvazione del disegno di legge n. 612 restano assorbiti i disegni di legge nn. 30, 394, 408, 707, 81, 229, 236 e 1407.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

A R N O N E , *Segretario*:

CALAMANDREI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

1) se non giudichino che la decisione, annunciata dal gruppo finanziario « La Centrale », di voler chiudere lo stabilimento della « Cartiera della Lima », nella montagna pistoiese — con un premeditato attacco all'occupazione di quella zona, colpita da un contemporaneo, e non meno calcolato, attacco della SMI nei suoi stabilimenti di Campotizzoro e Limestre, proprio quando la situazione occupazionale dell'intera provincia di Pistoia è già gravata da crescenti difficoltà congiunturali — si qualifichi tipicamente come una violazione dell'articolo 41 della Costituzione, secondo il quale l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale;

2) se, così qualificata la decisione de « La Centrale » e vista l'intransigenza arrogante di quella società nei confronti dei lavoratori, dei sindacati, degli Enti locali interessati e dello stesso Governo, a proposito di una trattativa, non ritengano di dover anche adottare — fra gli altri mezzi volti a far recedere « La Centrale » dalla sua decisione, e nell'ambito delle possibilità delineate dall'articolo 42 della Costituzione — misure relative ai crediti verso l'Enel iscritti nel bilancio della società per un residuo di 61 miliardi di lire;

3) se, infine, non ritengano che, dinanzi ad atti di vero e proprio sabotaggio dell'occupazione, come quelli compiuti da « La Centrale » e dalla SMI, e dinanzi alle difficoltà congiunturali delle piccole e medie aziende, con particolare travaglio dell'economia pistoiese risulti accentuata l'esigenza di un energico impegno dell'iniziativa pubblica in quella provincia, ed innanzitutto la necessità di accelerare la costruzione del nuovo stabilimento della « Ferroviaria Breda » a Pistoia e di potenziare, secondo le possibilità che lo stesso progetto approvato prevede, le sue capacità occupazionali. (interp. - 461)

CALAMANDREI, SALATI, FABBRINI, SCOCCIMARRO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Visto il positivo rilievo politico assunto dal viaggio della delegazione governativa commerciale in Cina, gli interpellanti domandano in qual modo il Governo intenda ora dar seguito alle importanti possibilità che si manifestano nello sviluppo dei rapporti di amicizia fra l'Italia e la Repubblica popolare cinese.

Gli interpellanti chiedono, più precisamente, di sapere se il Governo non ritenga che tali possibilità si realizzeranno tanto più estesamente e serviranno tanto più organicamente alla distensione internazionale quanto più verranno a collocarsi:

1) nel quadro di una conseguente e coerente azione italiana all'ONU per l'ingresso del Governo della Repubblica popolare cinese in tutte le istanze di quell'organismo come unico rappresentante legittimo del popolo cinese;

2) nel quadro di una nuova politica italiana verso il Continente asiatico nel suo

complesso, che porti al riconoscimento da parte dell'Italia anche degli altri Stati protagonisti della lotta per la liberazione e la pace dell'Asia, a cominciare dalla Repubblica democratica del Vietnam e dalla Repubblica democratica popolare della Corea. (interp. - 462)

PAPA, ROMANO, PIOVANO, BONAZZOLA RUHL Valeria, RENDA, FARNETI Ariella, CINCIARI RODANO Maria Lisa. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Costatato il gravissimo depauperamento del nostro patrimonio culturale ed artistico, di cui i recenti furti, la sistematica espoliazione e l'incontrollata esportazione di opere di inestimabile valore artistico costituiscono una ben precisa testimonianza;

considerato che lo stato di preoccupante abbandono dei nostri beni culturali è il risultato dell'assenza di nuovi indirizzi di riforma dell'amministrazione, dell'inadeguatezza della spesa prevista per la tutela e la conservazione del patrimonio artistico del Paese, nonché della carenza degli organici del personale delle Soprintendenze e delle biblioteche, al quale è riservato ancora un trattamento economico e giuridico del tutto inadeguato all'importanza ed alla delicatezza dei compiti affidatigli;

ritenuto, altresì, che la mancanza di un chiaro e serio impegno del Governo in tale settore riflette un indirizzo politico che ha provocato danni incalcolabili al paesaggio, ha sconvolto l'assetto territoriale ed ha compromesso l'esistenza stessa di intere città e di documenti insigni del nostro patrimonio artistico,

gli interpellanti chiedono al Governo se non intenda affrontare, con tutta l'urgenza imposta da una situazione che si fa ogni giorno più drammatica, i problemi della tutela, della conservazione e della valorizzazione dei beni culturali ed artistici del Paese, e, contemporaneamente, nell'ambito di una moderna e democratica amministrazione del patrimonio, anche quelli dell'inquadramento del personale e del suo trattamento economico e giuridico. (interp. - 463)

SCELBA, SPAGNOLLI, PIERACCINI, IANNELLI, CIFARELLI, BARTOLOMEI, GIRAU-

DO, TOLLOY, DINDO, BERMANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Perchè voglia:

1) far conoscere al Parlamento il contenuto delle intese intervenute nell'incontro di Parigi, di cui ha parlato il Presidente Pompidou nella dichiarazione fatta alla televisione al termine degli incontri con il Primo Ministro inglese;

2) esprimere il proprio apprezzamento su tali intese;

3) indicare se e quale azione intenda svolgere perchè, in sede di trattative per l'adesione della Gran Bretagna alla Comunità economica europea, siano chiariti e risolti, in senso comunitario, i problemi politici e, in particolare, i problemi riguardanti la trasformazione della Comunità da Comunità economica a Comunità politica (secondo le dichiarazioni dell'Aja), il Governo della Comunità e la democratizzazione delle istituzioni politiche comunitarie;

4) illustrare quali sono le idee del Governo italiano in merito alle soluzioni concrete dei problemi politici, oltrechè di quelli economici, evocati negli incontri di Parigi. (interp. - 464)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. — Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ARNONE, Segretario:

D'ANDREA, CHIARIELLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali misure intende porre in atto per garantire l'ordine pubblico nella città di Roma, allo scopo di offrire sicurezza ai cittadini, ormai gravemente minacciati dal dilagare della delinquenza e dalla sconcertante frequenza dei delitti. (int. or. - 2388)

GERMANÒ. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, del turismo e dello spettacolo e della marina mercantile.* — Per conoscere se intendono assumere iniziative in relazione alle insistenti richieste, avanzate dagli organi responsabili locali, tendenti ad ottenere che anche in Sicilia non si paghi il pedaggio per

l'uso delle autostrade, e se intendono, inoltre, disporre i finanziamenti ed i contributi di legge necessari alla costruzione di superstrade, centri turistici permanenti e porti turistici, allo scopo di valorizzare l'immensa ricchezza naturale esistente nella regione, non sufficientemente utilizzata a scopo turistico da parte di enti pubblici e privati.

L'interrogante ritiene che la Sicilia si trovi nell'identica situazione economica e sociale della vicina Calabria, ove il pedaggio autostradale non esiste, e che le belle ed assolate spiagge, l'azzurro mare che circonda l'isola ed il paesaggio naturale siano ricchezze, forse uniche al mondo, che potranno giustificare l'intervento pubblico per dotare la terra di Sicilia di strutture moderne, quali le superstrade, i centri turistici permanenti ed i porti turistici. (int. or. - 2389)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

BANFI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere:

se non ritenga, indipendentemente dall'iter parlamentare del disegno di legge n. 204, all'esame del Senato, di dover sollecitare il rinnovo della Commissione direttiva del CNEN e del segretario generale;

se non ritenga, altresì, quale attuale presidente della Commissione direttiva, di dover garantire, all'interno del CNEN, l'esercizio delle libertà sindacali previste dallo statuto dei diritti dei lavoratori, e promuovere decisioni, anche provvisorie, per riportare la normalità nelle attività lavorative dell'Ente, quale, ad esempio, la sospensione di provvedimenti a carico dei lavoratori;

come si sono svolti i fatti che hanno determinato gli incidenti verificatisi il giorno 26 maggio 1971 e quali responsabilità ne siano eventualmente emerse. (int. scr. - 5261)

BANFI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative abbia preso, o intenda prendere, perchè in un Ente statale, qual è il CNEN, sia assicurata la libertà di assemblea dei dipendenti. (int. scr. - 5262)

GERMANÒ. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se intende proporre al Parlamento la modifica della legge istitutiva dell'Accademia di sanità militare interforze, al fine di assicurare un adeguato trattamento economico ai cadetti che, al termine del 2° anno ed in regola con gli esami universitari, vengono nominati aspiranti ufficiali. (int. scr. - 5263)

CODIGNOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se gli sia noto il progetto della costruzione di un nuovo edificio scolastico, destinato all'istituto tecnico « Parini » di Lecco, all'interno del parco di villa Manzoni, a ridosso della villa stessa.

Il palazzo « Il Caleotto », già di proprietà di Alessandro Manzoni, fu acquistato, con l'annesso parco, dalla precedente Amministrazione comunale, appunto allo scopo di salvaguardare un insieme urbanistico di grande importanza storica e culturale.

Tale provvido provvedimento verrebbe ora sostanzialmente svuotato dalla progettata ubicazione della nuova scuola, che distruggerebbe inevitabilmente i valori artistici ed ambientali legati al complesso villa-parco.

Nel momento in cui sempre più gravi si manifestano gli attentati al nostro patrimonio culturale, l'interrogante invoca un energico intervento del Ministero competente per allontanare la grave minaccia. (int. scr. - 5264)

CORRIAS Alfredo. — *Ai Ministri della marina mercantile, dei lavori pubblici, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza:

a) che gli scarichi delle reti e degli impianti fognari dei centri urbani ed industriali confinanti con lo specchio d'acqua demaniale dello stagno di Santa Giusta, in provincia di Cagliari, determinano l'inquinamento — fatalmente crescente — delle acque dello stagno stesso;

b) che tale inquinamento costituisce una minaccia per la salute delle popolazioni rivierasche e compromette l'industria della pesca nel comprensorio ittico di uno degli specchi d'acqua che circondano il Golfo di Oristano, fra i più produttivi della Sar-

degna, e quindi l'attività da cui finora hanno tratto i mezzi per una vita decorosa le famiglie di circa 130 pescatori, appartenenti a quattro cooperative;

2) quali concreti ed urgenti interventi i Ministri interrogati intendono operare, nell'ambito delle rispettive competenze, per ovviare alle gravi conseguenze del suddetto stato di cose. (int. scr. - 5265)

POERIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di agitazione proclamato dal sindacato dipendenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della provincia di Catanzaro.

Per conoscere, altresì, i provvedimenti che intende prendere per soddisfare le legittime richieste avanzate da quei dipendenti per quanto si attiene al lavoro prestato per gli accertamenti ed il pagamento dell'integrazione di prezzo del grano duro per l'annata agraria 1969-70.

Le richieste sono state specificate attraverso un preciso ordine del giorno, votato alla unanimità, richiedente il rimborso spese per gli automezzi dei funzionari autorizzati ad usare il mezzo proprio nei sopralluoghi ed il pagamento del lavoro straordinario prestato nelle operazioni di liquidazione dell'integrazione di prezzo del grano duro e dell'olio di oliva per l'annata agraria 1969-70.

L'interrogante fa presente che ai dipendenti dell'Opera Sila — Ente di sviluppo agricolo in Calabria — per gli stessi servizi resi e per la stessa attività svolta, sono state corrisposte lire 10.500 al giorno per mansioni in deroga per l'intero mese, compresi i giorni festivi, non è stata effettuata nessuna riduzione dopo il terzo mese della missione in deroga ed il compenso è stato forfettizzato in 60 ore per il lavoro straordinario prestato nella misura di quasi il doppio di quella corrisposta al funzionario dello stesso Ente, come premio di operosità per il servizio prestato.

L'interrogante chiede una urgente risposta che valga a tranquillizzare i dipendenti di quell'Ispettorato e ad evitare la proclamazione di uno sciopero che sarebbe dannoso in questo momento. (int. scr. - 5266)

PERRINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per avere chiarimenti circa l'assoluta inadeguatezza del contributo statale concesso all'Associazione nazionale per la lotta contro le microcitemie in Italia, inadeguatezza che si riflette sia sull'assistenza ai bambini affetti da « morbo di Cooley » (la più grave delle forme di microcitemia, dichiarata malattia sociale con decreto ministeriale del 20 dicembre 1961), sia sulla progressione degli studi e delle ricerche nel particolare settore, ove, come è noto, si è ancora lontani dall'aver trovato un'efficace e risolutiva terapia.

Si chiede, altresì, al Ministro se è a conoscenza del fatto che in Roma, per l'insufficienza dei mezzi finanziari (limitati al solo contributo statale), i genitori dei bambini affetti da « morbo di Cooley » si sono dovuti adoperare per ottenere d'urgenza un'elargizione straordinaria, da parte di un Ente bancario, onde garantire almeno la continuazione delle somministrazioni delle emotrasfusioni ai propri figli per la parte residua del corrente anno.

Si chiede, infine, che il Ministro faccia conoscere quali siano gli orientamenti del suo Dicastero nella particolare materia, anche in vista della programmata riforma sanitaria, al fine di garantire un'adeguata assistenza e la necessaria propulsione dell'attività di ricerca scientifica, allo stato quasi paralizzata per mancanza di fondi. (int. scr. - 5267)

PERRINO, ZANNINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se — mentre è in corso l'espletamento della prima sessione degli esami di idoneità a livello nazionale e regionale, si da far ritenere che tra qualche mese gli ospedali saranno in condizioni di bandire i concorsi per i posti vacanti di medici primari, aiuti ed assistenti — non ritenga opportuno provvedere ad indire la seconda sessione di esami di idoneità. (int. scr. - 5268)

CIPPELLINI, PIERACCINI, FERRI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

se il termine del 30 giugno, a suo tempo indicato dal Ministro quale termine ultimo per l'esame delle domande relative alla concessione dell'onorificenza dell'Ordine di

Vittorio Veneto agli ex combattenti della guerra 1915-18 verrà rispettato;

quali iniziative il Ministro intende prendere, qualora non risultasse possibile soddisfare tutte le richieste entro tale data — cosa che, allo stato attuale della situazione, appare purtroppo probabile — per arrivare ad una sollecita definizione dell'ormai annessa e tormentata questione. (int. scr. - 5269)

VOLGGER. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che alla data del 31 dicembre 1969, delle complessive 7.441 domande per derivazioni d'acqua presentate all'ufficio del Genio civile di Bolzano, tendenti ad ottenere il riconoscimento di antichi diritti di uso d'acqua a scopi vari (potabile, per irrigazione, eccetera), solo 2.684 erano state accolte, e che su 2.325 domande presentate per concessioni nuove, oppure per varianti a quelle già esistenti, pure per scopi vari, solo 823 erano state assentite;

che fin dalla fine del 1963 il Magistrato alle acque di Venezia non ha più rilasciato il nulla osta per nuove derivazioni,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro intenda adottare affinché le domande di concessioni pendenti vengano al più presto possibile evase, senza ulteriori ritardi, nell'interesse dello sviluppo economico, in specie nei settori agricolo e turistico. (int. scr. - 5270)

INDELLI, PENNACCHIO, COLELLA, GENCO, DE LUCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere quali provvedimenti, urgenti ed indilazionabili, intendano adottare, in relazione ai seguenti problemi:

1) la ripresa della produzione e dell'economia nel settore industriale in genere, ed in quello metalmeccanico ed alberghiero in specie;

2) la salvaguardia delle persone e delle cose contro la recrudescenza dei delitti, delle rapine, dei sequestri di persona e dei reati contro il patrimonio;

3) la serenità e la serietà nella scuola, ove limitati gruppi riescono a turbare il regolare svolgimento dei corsi di studio e a danneggiare, o deteriorare, gli edifici, l'arredamento ed il materiale scientifico;

4) la salvaguardia del costume e della decenza contro i delitti sessuali e contro il fenomeno del meretricio, del lenonismo e della stampa pornografica, che recano grave danno alla reputazione del Paese.

In particolare, per quanto riguarda il primo punto, gli interroganti ritengono che il processo produttivo di beni economici non sia un fatto privato di natura bipolare, che interessi soltanto il datore di lavoro ed il prestatore d'opera, ma investa la vita dell'intera collettività, con evidenti riflessi di natura politica, economica e sociale, per il danno grave che un permanente stato di agitazione nei luoghi di produzione può recare alla bilancia dei pagamenti, alla competitività dei nostri prodotti sui mercati mondiali, ed in quelli del MEC in particolare, alla soluzione dell'annoso problema del Mezzogiorno ed alla creazione di nuovi posti di lavoro per i disoccupati ed i sottoccupati.

Il disordine regna nel settore sindacale, ove singoli o limitati gruppi di lavoratori interrompono il processo produttivo di interi reparti, o settori, o stabilimenti, con motivazioni spesso pretestuose, e dove ancora gruppi di violenti impediscono la libertà del lavoro, fraintendendo i limiti dei loro diritti costituzionali.

Il diritto di sciopero, che è una indiscutibile conquista dei lavoratori, dev'essere esercitato, con moderazione e responsabilità, per la soluzione delle vertenze, quando le trattative e l'applicazione fedele delle leggi non siano sufficienti a risolverle, per evitare che la coscienza civica ne svaluti il valore ed il significato.

Circa gli altri punti, gli interroganti ritengono che il regime democratico sia valido solo se riesce a salvaguardare le persone e le loro cose contro qualsiasi forma di violenza, di sopraffazione e di delinquenza, se

la libertà dei cittadini è difesa da ogni abuso e da ogni violazione della legge, se il patrimonio culturale comune è posto al sicuro da ogni azione attentatrice e se il costume ed il decoro sono immuni da ogni perversione e degradazione. (int. scr. - 5271)

VERONESI, BALBO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Gli interroganti, alla luce delle direttive CEE (« Piano Mansholt » modificato), con particolare riferimento alla direttiva concernente l'incoraggiamento a cessare l'attività agricola con l'utilizzazione delle terre resesi disponibili a scopo di miglioramento delle strutture agricole, chiedono di conoscere se e quali iniziative legislative (leggi-ponte d'urgenza in previsione di più ponderate leggi-quadro di base) intende promuovere, il tutto con le più precise indicazioni e specificazioni possibili. (int. scr. - 5272)

VERONESI, BALBO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Gli interroganti, alla luce delle direttive CEE (« Piano Mansholt » modificato), con particolare riferimento alla direttiva delle organizzazioni di produttori, specie nel settore più carente e più difficile della carne bovina, chiedono di conoscere se e quali iniziative legislative (leggi-ponte d'urgenza in previsione di più ponderate leggi-quadro di base) intende promuovere, il tutto con le più precise indicazioni e specificazioni possibili. (int. scr. - 5273)

VERONESI, BALBO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Gli interroganti, alla luce delle direttive CEE (« Piano Mansholt » modificato), con particolare riferimento alla direttiva della limitazione delle aree coltivate, specie per i terreni montani e collinari, chiedono di conoscere se e quali iniziative legislative (leggi-ponte d'urgenza in previsione di più ponderate leggi-quadro di base) intende promuovere, il tutto con le più precise indicazioni e specificazioni possibili. (int. scr. - 5274)

VERONESI, BALBO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Gli interroganti, alla luce delle direttive CEE (« Piano Mansholt » modificato), con particolare rife-

rimento alla direttiva delle informazioni socio-economiche da realizzarsi a favore di quanti sono interessati al settore agricolo, chiedono di conoscere se e quali iniziative legislative (leggi-ponte d'urgenza in previsione di più ponderate leggi-quadro di base) intende promuovere, il tutto con le più precise indicazioni e specificazioni possibili. (int. scr. - 5275)

VERONESI, BALBO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Gli interroganti, alla luce delle direttive CEE (« Piano Mansholt » modificato), con particolare riferimento alla direttiva dell'ammodernamento delle aziende agricole destinate a svilupparsi, chiedono di conoscere se e quali iniziative legislative (leggi-ponte d'urgenza in previsione di più ponderate leggi-quadro di base) intende promuovere, il tutto con le più precise indicazioni e specificazioni possibili. (int. scr. - 5276)

VERONESI, BALBO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Gli interroganti, alla luce delle direttive CEE (« Piano Mansholt » modificato), con particolare riferimento alla direttiva della produzione di carne, specie nel settore più carente e più difficile della carne bovina, chiedono di conoscere se e quali iniziative legislative (leggi-ponte d'urgenza in previsione di più ponderate leggi-quadro di base) intende promuovere, il tutto con le più precise indicazioni e specificazioni possibili. (int. scr. - 5277)

VERONESI, ARENA, PALUMBO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se risponde a verità che in alcune provincie i ciechi civili aventi diritto a pensione o ad assegno, come previsto dalle norme vigenti, da mesi non hanno ricevuto i relativi emolumenti.

In caso affermativo, si chiede di conoscere i motivi di tali ritardi nei pagamenti, nonché gli intendimenti del Governo per riportare regolarità nei pagamenti stessi e per evitare nel futuro il ripetersi di tali ingiustificati inconvenienti. (int. scr. - 5278)

PAPA, ABENANTE, FERMARIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per

sapere se sia a conoscenza della decisione, adottata dal senato accademico dell'Università di Napoli, di istituire una seconda facoltà di medicina.

Tale decisione non tiene in alcun conto le proposte di rinnovamento e di sviluppo delle strutture universitarie, in primo luogo della facoltà di medicina, da tempo avanzate dal movimento degli studenti e dei docenti democratici, dalle organizzazioni sindacali e dalle forze politiche e culturali democratiche della città, si muove in una direzione che compromette la possibilità di un discorso organico sull'organizzazione e sulla localizzazione di una nuova università nella regione, tende a consolidare una scelta che, mentre da un lato condanna ad irreparabile abbandono le strutture già gravemente carenti dell'attuale facoltà di medicina, dall'altro, con la destinazione della seconda facoltà ai Colli Aminei, elude le esigenze di un'effettiva e democratica riforma dell'ordinamento universitario, fondata sulla ricerca, su di un diverso rapporto con la società, su una visione interdisciplinare del sapere e su un'organizzazione capace di contribuire allo sviluppo economico, civile e sociale della regione.

Gli interroganti, pertanto, chiedono di conoscere quali misure il Ministro voglia prendere perchè l'istituzione di una nuova università nella regione campana non sia decisa dalle scelte di un ristretto gruppo di docenti interessati, ma nasca dall'indicazione di un ampio dibattito della regione, dei comuni, del movimento democratico dei docenti e degli studenti, delle organizzazioni sindacali, di tutte quelle forze politiche e culturali che vogliono una vera e profonda riforma dell'università. (int. scr. - 5279)

PAPA, ABENANTE, FERMARIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che due anni or sono il Ministro della pubblica istruzione del tempo, onorevole Ferrari-Aggradi, ebbe ad invitare il presidente dell'Istituto universitario di sociologia, sorto a Castellammare di Stabia, a « desistere da ogni attività intesa alla creazione ed al funzionamento dell'Istituto di sociologia », richiamando « la di lui attenzione sul carattere meramente privato e sulla mancanza di valore legale dei corsi eventualmente svolti »,

ed invitandolo « a non far uso di denominazioni proprie delle università e degli istituti universitari » nonchè « a portare a conoscenza della popolazione locale il carattere meramente privato dei corsi organizzati e la relativa mancanza di efficacia giuridica e di valore legale » (vedi risposta dell'8 maggio 1969 ad interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 880);

considerato che detto Istituto, nonostante l'invito all'affissione permanente all'albo del manifesto di diffida, ha continuato, nella nuova sede di Napoli, a conservare la denominazione di Istituto universitario di sociologia, che, nella guida dello studente, si legge che l'Istituto universitario di sociologia si propone di rilasciare, dopo un regolare quadriennio di corso, la laurea in sociologia e che detta laurea, in attesa del riconoscimento statale, ha valore privato ed è rilasciata nei termini previsti dalla legge 13 maggio 1958, n. 262,

gli interroganti chiedono se il Ministro non ritenga, ad evitare il sorgere di equivoci e di aspettative negli studenti e nelle loro famiglie, di rinnovare ancora una volta, al presidente del suddetto Istituto — che tra l'altro ha mutato di recente la denominazione in quella di Istituto superiore di sociologia — l'invito al più rigoroso rispetto ed alla più chiara e corretta interpretazione delle norme vigenti (che non prevedono, fra l'altro, il conferimento di laurea con valore privato) nonchè all'affissione permanente all'albo del manifesto di diffida, che non lasci luogo, quindi, a dubbi circa il carattere meramente privato dell'Istituto stesso e sulla mancanza di valore legale dei corsi che vi vengono svolti. (int. scr. - 5280)

PAPA, FERMARIELLO, MARIS, ABENANTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

1) che nel febbraio 1971 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli ebbe a promuovere, affidandola al suo sostituto, dottor Massimo Krog, un'indagine sulla gestione amministrativa delle cliniche universitarie della città, gestione che presenta, come è stato ampiamente e ripetutamente riportato dalla stampa, una situazione

estremamente confusa, solo in parte ammesa dalla direzione amministrativa con la motivazione di sviste e di errori contabili, motivazione assurda ed inaccettabile data l'ingente cifra delle somme in discussione;

2) che subito dopo, quando già l'indagine era stata avviata dal dottor Krog, il procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli spogliò il procuratore della Repubblica dell'indagine stessa, avocandola inopinatamente a sè, per affidarla al suo sostituto, dottor Renato Ognissanti, il quale, di recente, ha deciso di archiviare il procedimento;

3) che al turbamento prodotto dall'archiviazione nell'opinione pubblica e nel mondo universitario, principalmente negli studenti e nei docenti subalterni, ha contribuito la valutazione dell'inopportunità dell'avocazione dell'indagine da parte del procuratore generale e dell'affidamento di essa ad un magistrato, il dottor Ognissanti, il quale, pur avendo rapporti di parentela, come è stato riportato dalla stampa, con un funzionario dell'università, più volte presente, in sostituzione del direttore amministrativo, in seno al comitato tecnico, non ha ritenuto di astenersi dall'indagine per quelle gravi ragioni di convenienza che il legislatore in tali casi prevede,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro non ritenga di dover disporre le misure necessarie perchè sia fatta chiarezza su un episodio che non ha certamente contribuito, nè poteva contribuire, ad eliminare le molte riserve circa l'oculatazza e la regolarità dell'amministrazione del Policlinico. (int. scr. - 5281)

BONAZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga di dover prendere in attenta considerazione quanto gli è stato richiesto, attraverso l'ordine del giorno (inviatogli direttamente) adottato in data 15 maggio 1971 dai rappresentanti sindacali della CGIL della CISL e della UIL dei lavoratori delle saline di Cervia e di Comacchio.

In particolare, l'interrogante desidera sapere se il Ministro non ritenga utile un incontro con i rappresentanti dei lavoratori interessati, degli Enti locali e della Regione, allo scopo di poter disporre di tutti gli ele-

menti necessari per scelte e decisioni riguardanti le due saline sopra indicate, che non siano frutto soltanto di orientamenti e di programmi fatti calare dall'alto. (int. scr. - 5282)

BONAZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritenga che sia giunto davvero il momento — dopo tanto indugiare — di provvedere a che, con la massima sollecitudine, si dia corso alla nomina ed all'insediamento della Commissione prevista dall'articolo 10 della legge 5 febbraio 1968, n. 85.

L'interrogante desidera richiamare il Ministro a considerare il grave stato di disagio in cui si sono venuti a trovare i pensionati degli Enti locali, i quali, a causa della mancata osservanza, da parte governativa, di precise norme in vigore, si trovano fermi al trattamento di pensione fissato alcuni anni fa.

L'interrogante si permette, infine, di raccomandare che la rappresentanza dei pensionati degli Enti locali in seno alla suddetta Commissione risponda adeguatamente alle forze delle organizzazioni sindacali, non escludendo, come purtroppo è avvenuto in passato, i rappresentanti dei pensionati aderenti alla FIP-CGIL. (int. scr. - 5283)

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 16 giugno 1971

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica mercoledì 16 giugno, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge costituzionale:

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. — Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (1509) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Prima deliberazione*).

La seduta è tolta (ore 19,55).